

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	20
DIFESA (IV)	»	30
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	37
FINANZE (VI)	»	45
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	57
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	60
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	65
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	78
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	82

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	88
AGRICOLTURA (XIII)	»	89
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	116
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	118

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 4

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo FERRI.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Atto n. 6.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 maggio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta le Commissioni riunite hanno avviato l'esame del provvedimento, rinviando alla seduta odierna la discussione generale.

Chiara BRAGA (PD) sottolinea come lo schema di decreto in titolo rechi sanzioni pesanti per il tessuto produttivo italiano costituito in grana parte da piccole e medie imprese. A tale proposito richiama le sanzioni – a suo avviso incongrue – previste all'articolo 5 e all'articolo 9, comma 2. Fa quindi presente la necessità che nel provvedimento siano meglio specificate le misure precauzionali, dalla cui violazione dipende l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14, comma 1. Segnala, inoltre, con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 13, comma 3, del provvedimento, che non tutti gli accordi di programma in esso previsti sono stati ad oggi stipulati. Ritiene per questo che nel parere delle Commissioni andrebbe sottolineata l'esigenza che, in via transitoria, il possesso di specifica certificazione di qualità professionale, da rilasciarsi da parte di un organismo di certificazione appositamente accreditato, sia considerato equivalente al possesso dei requisiti professionali minimi previsto dalla norma in questione. Con riferimento, infine, alla fattispecie sanzionatoria prevista dall'articolo 16 del provvedimento, ritiene che sarebbe opportuno segnalare al

Governo l'esigenza che la disciplina sostanziale chiarisca, anche al fine di escludere difficoltà o incertezze applicative, le specifiche modalità e gli strumenti pratici attraverso i quali debbono essere adempiuti i prescritti obblighi di comunicazione posti in capo agli operatori del settore.

Paolo ALLI (Pdl), *relatore per la VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del collega Vazio, relatore per la II Commissione, fa presente che, in considerazione delle molte questioni segnalate, anche informalmente, dai colleghi deputati — e da ultimo dalla collega Braga —, nonché in ragione del negativo impatto che potrebbe determinarsi sul sistema produttivo in ragione di una non ben ponderata valutazione del contenuto del provvedimento in esame, è emersa l'esigenza di chiedere ai rappresentanti delle categorie più direttamente interessate dal provvedimento contributi scritti, suggerimenti e proposte di miglioramento del testo attualmente all'esame delle Commissioni.

Alessandro ZAN (SEL) esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento in esame, nel quale non rinviene particolari criticità. Segnala, in ogni caso, l'opportunità che le Commissioni evidenzino l'opportunità di una diversa finalizzazione dei proventi delle sanzioni, in ordine ai quali attualmente l'articolo 18 dello schema di decreto legislativo prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ritenendo più giusto e anche più efficace che almeno una parte di tali proventi sia destinata a rafforzare le politiche ambientali mediante versamento nel cosiddetto Fondo rotativo Kyoto, ovvero, in alternativa, ad implementare le attività di verifica e di controllo del rispetto della nuova normativa, mediante versamento agli enti locali in ragione dello svolgimento di tali compiti.

Paolo GRIMOLDI (LNA) ritiene indispensabile che, prima dell'espressione del prescritto parere, le Commissioni siano edotte in modo completo e puntuale sul recepimento della normativa in questione

da parte degli altri *partner* europei, allo scopo di scongiurare il rischio che un'iniziativa normativa del Governo italiano troppo stringente finisca per danneggiare oltremodo il nostro sistema produttivo rispetto a quello degli altri Paesi europei.

Alberto ZOLEZZI (M5S) a nome del suo gruppo, si dichiara ampiamente d'accordo con il contenuto dello schema di provvedimento all'esame delle Commissioni. Nel preannunciare, inoltre, la presentazione di alcune proposte emendative, segnala in ogni caso l'urgenza dell'emanazione definitiva da parte del Governo del provvedimento in titolo, anche in ragione delle evidenze scientifiche che dimostrano il forte nesso di causalità fra conseguenze delle attività produttive in questione e il manifestarsi dei gravi fenomeni di inquinamento dovuti ad un abnorme incremento della concentrazione di ozono nella troposfera.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), dichiara di condividere le osservazioni formulate dalla collega Braga. Ribadisce quindi l'esigenza che nel prescritto parere delle Commissioni sia evidenziata la necessità di omogeneizzare le norme sanzionatorie relative alla mancata o incompleta tenuta dei registri con quelle già previste dal Codice ambientale per fattispecie identiche, sia pure riferite ad altre attività industriali. Segnala, inoltre, che la medesima discrasia già rilevata dalla collega Braga, con riferimento alla fattispecie sanzionatoria di cui all'articolo 14, comma 1, si ripropone nella fattispecie di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo. Sottolinea, infine, la necessità che, in sede di emanazione del provvedimento definitivo, anche per le sanzioni amministrative recate dal provvedimento in esame sia prevista la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi della legge n. 689 del 1981.

Gregorio GITTI (SCpI) dichiara di avere apprezzato l'intervento dell'onorevole Braga e di ritenere opportuno, come sostenuto dal collega Zolezzi, che siano

indicate anche talune soluzioni tecniche, le quali potranno trovare collocazione nella proposta di parere che sarà presentata dai relatori.

Rileva come sia impropria la formula « salvo che il fatto costituisca reato », contenuta negli articoli 13 e 14, poiché la qualificazione del fatto come illecito amministrativo deve essere stabilita in modo chiaro e univoco dal legislatore, senza lasciare, su questo aspetto, spazi di discrezionalità al giudice. A quest'ultimo, infatti, non resta che prendere atto della qualificazione operata dal legislatore.

L'eliminazione dell'inciso renderebbe, appunto, chiara e univoca la scelta del legislatore, nel senso il fatto costituisce un illecito amministrativo e che si verte in una materia non penale.

Rileva altresì come nel testo vi siano strumenti procedurali relativi all'applicazione di sanzioni, che sono disciplinati *per relationem*. Sussistendo tuttavia una riserva di legge in materia, ritiene che tutti gli elementi della fattispecie e del procedimento debbano essere disciplinati direttamente dalla fonte di rango primario.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, ricorda come nella precedente seduta abbia rilevato la tendenza del Governo ad attestarsi sui livelli massimi consentiti dalla delega legislativa nella fissazione del *quantum* delle sanzioni. Ritiene quindi che un esame comparato delle modalità di attuazione della disciplina sanzionatoria relativa al Regolamento comunitario in questione debba evidenziare se una simile tendenza sia presente anche negli altri Stati europei.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto di quanto emerso nel corso della seduta, ritiene, concorde il presidente Realacci, che al fine di disporre del tempo necessario per lo svolgimento degli approfondimenti e per l'acquisizione dei dati richiesti, le Commissioni possano proseguire l'esame del provvedimento non prima della prossima settimana. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..

7

SEDE REFERENTE

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 maggio scorso.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, ricorda che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni informali previsto nel quadro

dell'esame del provvedimento e che nella seduta di oggi e di giovedì 6 giugno prossimo si svolgerà l'esame preliminare su di esso.

Lorenzo GUERINI (PD) rileva, con riferimento alle problematiche in materia di IMU e di fiscalità immobiliare, come il decreto-legge si muova lungo due direttrici fondamentali: la sospensione della prima rata dell'IMU per alcune tipologie di immobili e la prossima revisione del sistema del fiscalità sugli immobili.

Quanto al primo profilo, sottolinea la necessità di tenere presenti alcuni problemi, emersi anche nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Associazione dei comuni italiani, che sorgono per i comuni a seguito della predetta sospensione. In particolare, occorre intervenire sulla normativa relativa al limite nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i comuni che dovranno ricorrere alla maggiorazione nelle anticipazioni di tesoreria consentite dallo stesso decreto-legge per far fronte alla minore liquidità conseguente alla sospensione della prima rata. Inoltre appare opportuno introdurre una clausola di salvaguardia volta a stabilire che, qualora le richieste dei comuni rela-

tive alle anticipazioni di tesoreria siano superiori a quanto indicato nell'Allegato A al decreto-legge, il Ministero dell'economia sarà chiamato ad effettuare le relative compensazioni finanziarie, nonché fugare le preoccupazioni che i comuni medesimi hanno esplicitato per quanto attiene all'esigenza di disporre delle comunicazioni circa i dati da iscrivere a bilancio per redigere il proprio bilancio di previsione.

Con riferimento al secondo profilo, evidenza come la prospettiva, indicata dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2 del decreto-legge, della riforma complessiva dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzarsi entro il 31 agosto prossimo, costituisca un elemento fondamentale ai fini del generale assetto della fiscalità comunale, e necessiti pertanto di essere realizzata secondo una logica coerente. A tale riguardo, richiamando anche le indicazioni fornite dall'ANCI e dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) evidenza come gli ultimi interventi realizzati in materia abbiano incrementato gli elementi di precarietà della fiscalità comunale, impedendo agli enti locali di realizzare una sana e credibile programmazione di bilancio. Occorre quindi utilizzare i mesi che ci separano dalla predetta data del 31 agosto prossimo per affrontare e risolvere tale problematica, attraverso una riscrittura del sistema della fiscalità locale che affronti anche i temi dei rapporti tra Stato ed enti locali, la problematica concernente il rapporto tra l'imposizione sull'abitazione principale e il reddito percepito, nonché le questioni attinenti all'autonomia che deve essere riconosciuta ai comuni in merito alle aliquote ed alle esenzioni, in attuazione di quel principio di connessione tra autonomia e responsabilità, comunemente espresso attraverso lo slogan «pago-vedo-voto» che costituisce il fondamento del federalismo fiscale.

Per quanto riguarda specificamente le tematiche della TARES, rileva come le audizioni informali svolte dalle Commissioni abbiano segnalato l'esigenza di rivedere tale tributo, nella consapevolezza che

il finanziamento dei servizi indivisibili svolti dai comuni deve essere realizzato attraverso il gettito dell'IMU mentre la TARES deve servire a finanziare i servizi di gestione dei rifiuti, incentivando in tal modo la virtuosità dei comuni in tale settore.

Nell'esprimere, quindi, una valutazione complessivamente positiva sul decreto-legge, richiama la necessità di apportare alcuni correttivi al testo al fine di evitare difficoltà per i comuni, e, soprattutto, per dare corpo ad una strategia di riforma complessiva della fiscalità comunale che coniughi autonomia e responsabilità.

Marco CAUSI (PD), pur rilevando come il decreto-legge in esame non costituisca certamente lo strumento attraverso il quale realizzare la riforma della fiscalità sugli immobili, ritiene fin d'ora opportuno evidenziare come le questioni concernenti l'agenda di politica tributaria non possano essere affrontate in modo frammentario e disorganico, lanciando ogni settimana slogan ed iniziative relative a singoli argomenti, al di fuori di un disegno generale. Pertanto, considera necessario che, prima ancora di adottare successivi interventi di riforma, il Governo fornisca un quadro complessivo della sua strategia di politica tributaria, chiarendo, in tempi certi, il contesto complessivo dei diversi interventi, che dovranno trovare un loro equilibrio complessivo anche alla luce delle esigenze di stabilità della finanza pubblica.

Invita inoltre l'Esecutivo a riflettere su alcune rilevanti ipocrisie contenute nel testo del decreto-legge, segnalando come il provvedimento, sebbene faccia esplicitamente riferimento al concetto generale di fiscalità immobiliare, intervenga, in realtà, solo sul comparto della fiscalità comunale sugli immobili, rilevando quindi la necessità di superare tale impostazione, onde evitare di generare, su questi temi, timori ed incertezze che nuocerebbero allo stesso intervento riformatore.

Preannuncia quindi la presentazione di proposte emendative in materia.

Sebastiano BARBANTI (M5S), concentrando sulla parte del provvedimento

relativa all'IMU, ritiene opportuno, nell'ottica di prevedere forme di tassazione più eque, modificare la nozione di « abitazione principale » a fini IMU introdotta con il decreto-legge n. 201 del 2011, il quale richiede la compresenza del requisito della residenza e della dimora nell'abitazione, diversamente da quanto previsto in precedenza a fini ICI, al fine di evitare – nel momento in cui si provvede alla sospensione dell'imposta per la prima casa – sperequazioni in danno di quei cittadini che, essendo stati costretti a prendere dimora in altro immobile, magari anche in locazione, siano comunque costretti a versare l'IMU, nell'ammontare maggiorato previsto per le case diverse dalla prima, sull'unica abitazione di proprietà in cui hanno solo la residenza.

Ritiene inoltre necessario prevedere nel testo in esame forme di intervento in favore delle imprese, tuttora non contemplate, anche ipotizzando misure di agevolazione, in forma di detrazioni o di benefici contributivi, che possano essere fruite anche dalle imprese in perdita.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) rileva taluni elementi di criticità nel presente provvedimento, che reca interventi, a suo avviso, estemporanei e non supportati dalla prassi applicativa in materia, ignorando, peraltro, le esigenze del tessuto economico del Paese e delle imprese, per le quali, al contrario, auspica solleciti interventi di sostegno fiscale. Fa notare come nella delicata materia dell'imposizione immobiliare sarebbe stato opportuno conferire al Governo una delega specifica, al fine di attribuire maggiore concretezza a disposizioni che, al momento, appaiono solamente come mere enunciazioni di principi.

In ordine ai temi dell'IMU, ritiene necessario contemplare nel provvedimento talune particolari ipotesi di esenzione, al fine di evitare che le famiglie siano obbligate a versare tale imposta anche in situazioni di fatto analoghe a quelle dell'abitazione principale, citando al riguardo il « caso limite » della seconda casa intestata ai genitori, ma nella quale vivono i

figli, e di quella intestata ai figli ma abitata dai genitori. Su tale punto, invita il Governo a un maggiore coraggio, che lo porti a eliminare definitivamente l'IMU sull'abitazione principale e a prevedere benefici fiscali a favore delle aziende.

Passando alla parte del provvedimento relativa al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, ritiene che le coperture finanziarie previste siano insufficienti a sostenere i lavoratori e le imprese nell'attuale momento di crisi economica, come testimoniato da taluni rappresentanti delle regioni (cita il caso della Puglia), auditi nei giorni scorsi dalle Commissioni riunite, che hanno segnalato gravi difficoltà – pur a fronte dei fondi reperiti con il decreto in esame – nel far fronte alle esigenze di finanziamento sin dal mese di giugno, a causa dell'imminente esaurimento delle ulteriori risorse a tal fine stanziato. Ritiene quindi che lo strumento della Cassa integrazione in deroga, meritoriamente introdotto anni fa dall'allora ministro Maroni, si sia dimostrato fondamentale nella gestione della crisi economica e richieda, per tali ragioni, un'adeguata copertura finanziaria, senza la quale vi è il rischio che esplodano forti tensioni sociali.

Filippo BUSIN (LNA) sottolinea come, a legislazione vigente, il peso maggiore dell'IMU gravi proprio sulle imprese, le quali già vivono un momento di grave difficoltà a seguito della perdurante crisi economica. In particolare, evidenzia come appaia ingiustificatamente penalizzante l'attuale indeducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi e dall'IRAP, evidenziando l'opportunità di tenere conto di questo profilo nel varo della riforma prevista nel decreto-legge in esame, che deve essere realizzata entro il 31 agosto 2013.

Rileva, inoltre, come l'aumento automatico da 60 a 65 del moltiplicatore da applicare alle rendite catastali relative agli immobili della categoria D a partire dal 1° gennaio 2013 costituisca un'ulteriore, grave ingiustizia che dovrebbe essere rimossa, preannunciando al riguardo la presentazione di un emendamento in materia.

Enrico ZANETTI (SCpI) concorda con quanto affermato dal deputato Causi circa il fatto che il provvedimento prospetti una riforma della fiscalità immobiliare comunale, in quanto, al momento, non si prevede ancora di intervenire sugli altri profili del prelievo immobiliare, quale, ad esempio, il regime della cosiddetta «cedolare secca», il quale, sebbene stia favorendo l'emersione del sommerso e sia utile per contrastare il grave fenomeno dell'evasione fiscale, abbia determinato dei costi che potrebbero essere ora messi in discussione. In particolare esprime perplessità circa un meccanismo fiscale che privilegia i percettori di redditi di locazione rispetto ai percettori di redditi di lavoro o d'impresa, in contraddizione con l'obiettivo, più volte ribadito, di ridurre la pressione fiscale sul lavoro.

Con specifico riferimento all'IMU, richiama l'attenzione su alcuni aspetti molto importanti, in primo luogo sulla necessità di rivedere alcuni aspetti della normativa che rischiano di introdurre gravi elementi di sperequazione rispetto alla precedente disciplina ICI, segnalando ad esempio la necessità di equiparare alla prima abitazione quella concessa in comodato gratuito ai figli da parte dei genitori. Sottolinea quindi come la semplice riduzione o sospensione dell'IMU, se non accompagnata dalla previsione di idonee misure perequative, non potrà ricondurre ad equità il nostro sistema fiscale.

In relazione alle tematiche concernenti la TARES, ritiene che il problema fondamentale in materia sia rappresentato dalla previsione di una maggiorazione di 0,30 euro al metro quadrato per finanziare i servizi indivisibili svolti dai comuni, evidenziando al riguardo come tale ultimo meccanismo sia inadeguato e debba pertanto essere rivisto, in modo da commisurare l'imposta al costo effettivo per la gestione dei rifiuti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), soffermandosi anzitutto sull'impostazione fiscale e finanziaria del provvedimento, ricorda come i rappresentanti dell'ANCI, nell'audizione informale svoltasi ieri, abbiano

chiaramente dichiarato che i comuni non sono nelle condizioni di predisporre i bilanci previsionali per il 2013, non avendo alcuna certezza sulle risorse a disposizione derivanti dall'IMU, salvo quella, meramente teorica, che definisce una sorta di «contributo figurativo», prospettata dal decreto-legge in esame. Sottolinea, inoltre, come gli stessi rappresentanti di Confindustria, nella loro audizione, abbiano indicato l'esigenza di un intervento sull'IMU che tuteli le fasce meno abbienti e che riduca il peso del prelievo sugli immobili commerciali e ad uso produttivo. In tale contesto ritiene che, al fine di individuare una soluzione da adottare a regime, occorra scegliere tra l'ipotesi di abolire integralmente l'IMU sulla prima casa – senza tuttavia ridurre il peso della fiscalità immobiliare sulle imprese, già gravemente colpite dal combinato disposto IMU/TARES – e alleggerire l'IMU per le sole fasce meno abbienti, in modo da poter ridurre anche l'imposizione sulle aziende, nonché da garantire la corrispondenza tra autonomia finanziaria e responsabilità dei comuni, sulla base del cosiddetto principio «pago – vedo – voto».

Sotto questo profilo, fa notare come un intervento serio sull'imposizione locale possa essere operato anche attraverso una rimodulazione del peso impositivo tra proprietario e locatario dell'immobile in base ai servizi che essi ricevono, anche utilizzando, eventualmente, quei parametri di riequilibrio correttivo delle specificità che sembrano essere contenuti nella legislazione in materia di TARES.

In conclusione, giudicando impensabile un intervento di equità sull'imposizione locale che sfugga ai criteri testé rappresentati, invita il Governo a non ritenere che la sospensione dell'IMU possa essere considerata come un intervento limitato e circoscritto, che i comuni potranno fronteggiare mediante altre misure: se non saranno individuate le coperture e le risorse vere da trasferire ai comuni, infatti, vi sarà il rischio effettivo di una crisi nel sistema dei bilanci comunali.

Gessica ROSTELLATO (M5S) fa notare come il suo gruppo – pur condividendo in pieno l'intervento di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsto dal decreto-legge in esame per far fronte alla presente crisi economica – ritenga comunque opportuno svolgere una riflessione generale e complessiva sugli strumenti di sostegno al reddito, che consenta di giungere a una riforma organica in materia: si tratta, a suo avviso, di prevedere la messa a regime di un sistema ampio di coperture, contribuendo a evitare l'estensione all'infinito di fattispecie di intervento che dovrebbero essere confinate, al contrario, a mere ipotesi emergenziali. In relazione a tale delicato argomento, fa presente che, all'interno di un ragionamento di questa portata, potrebbe essere utile approfondire la questione del reddito di cittadinanza, proposta dal suo gruppo, in vista di un più universale riconoscimento della dignità di ogni lavoratore. Invita, inoltre, le Commissioni riunite ad approfondire la questione delle coperture finanziarie individuate nel provvedimento per far fronte agli oneri derivanti dal rifinanziamento della CIG in deroga, dal momento che, sulla base di talune valutazioni tecniche, sembrerebbero emergere significative criticità in ordine alla corretta quantificazione delle coperture stesse; fa notare, in proposito, che sarebbe imbarazzante per il Governo scoprire che le forme di intervento di sostegno da esso contemplate si rivelassero prive di adeguate quantificazioni finanziarie, ponendo i lavoratori, già in difficoltà, in uno stato di grave allarme sociale.

Roger DE MENECH (PD) sottolinea come il quadro normativo in tema di fiscalità locale risulti molto incerto, registrandosi in materia una situazione di partenza di grave difficoltà dei comuni, in ordine alla quale non è sufficiente solo cristallizzare la situazione attuale, ma è necessario dare risposte più compiute, attraverso una normativa di ampio respiro che dia un futuro certo agli enti locali.

Rispetto ai profili relativi alla TARES, evidenzia come sarebbe opportuno preve-

dere una normativa complessiva per tutti i servizi generali e indifferibili dei comuni, distinguendoli da quelli a domanda individuale, i cui costi potrebbero essere interamente coperti dai fruitori di tali servizi.

Rileva come la ormai nota maggiorazione dello 0,30 sulla TARES, a suo giudizio, dovrebbe essere ricompresa all'interno di una tassazione generale di piena e complessiva competenza dei comuni. Rivolgendosi al rappresentante del Governo, si augura quindi che in tempi brevi si giunga ad un nuovo sistema di tassazione degli enti locali e dei servizi ai cittadini molto più equilibrata di quella attuale, diversificando l'onere fiscale, oltre che sulla base di parametri patrimoniali, anche in base all'effettivo utilizzo del servizio comunale, auspicando che il Governo e il Parlamento abbiano il coraggio di affrontare compiutamente questi temi.

Con riferimento alla CIG, sottolinea come alle misure contenute nel provvedimento, dettate dalla necessità di rifinanziare gli ammortizzatori sociali, faccia seguito un intervento di più ampio respiro, che apra ad una compiuta riflessione sulla riqualificazione del lavoratore in cassa integrazione, in particolare allo scopo di favorirne una tempestiva ricollocazione nel mondo del lavoro.

Sandra SAVINO (Pdl) solleva la questione relativa alla necessità di ristabilire rapporti precisi tra lo Stato e le Regioni per equilibrare i loro rapporti finanziari, evidenziando come il precedente Governo abbia contribuito a deteriorarli attraverso l'emanazione di provvedimenti che non hanno tenuto conto della particolare forma di autonomia di talune regioni, come il Friuli Venezia Giulia, le quali hanno competenza legislativa primaria in tema di finanza locale, applicando a tali regioni forme di prelievo che hanno sollevato profili di criticità non ancora risolti. A tale proposito chiede al Governo quali siano i suoi intendimenti in merito, anche alla luce del fatto che il Senato ha oggi modificato il decreto-legge n. 35 del 2013, relativo allo sblocco dei pagamenti dei

debiti delle pubbliche amministrazioni, in ordine al quale è stato nel frattempo sancito un accordo in Conferenza Stato-Regioni ed è stata prevista l'attribuzione di risorse per 600 milioni di euro.

Ricordando che nella Conferenza appena richiamata sono presenti ben tre Regioni a statuto speciale con competenza primaria sulla fiscalità locale, rileva quindi come sia, in linea generale, necessario che il Governo compia a monte le proprie scelte in ordine ai rapporti finanziari tra Stato e Regioni, senza costringere ogni volta gli attori istituzionali coinvolti ad un confronto, a volte anche molto acceso, in seno alla medesima Conferenza.

Giorgio PICCOLO (PD), dopo avere rilevato come le risorse stanziare per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga appaiano al momento insufficienti, secondo quanto testimoniato dai soggetti ascoltati dalle Commissioni nel corso dell'istruttoria sul provvedimento, fa altresì notare che le coperture previste a tal fine incidano negativamente sul mondo

del lavoro e dell'impresa, attingendo dai fondi destinati alla riqualificazione professionale dei lavoratori e al finanziamento degli sgravi contributivi della contrattazione di secondo livello. Dopo aver rilevato l'esigenza che il Governo chiarisca se tale forma di riduzione di risorse sia solo temporanea o rischi di assumere un carattere strutturale, sottolinea l'esigenza di riconsiderare la copertura di questi interventi, prevedendo il reperimento di risorse differenti, che facciano leva sulla fiscalità generale.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, ricorda che l'esame preliminare sul provvedimento si concluderà nella seduta di giovedì 6 giugno prossimo, e che il termine per la presentazione degli emendamenti è già stato fissato alle ore 16 della medesima giornata del 6 giugno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per giovedì 6.

La seduta termina alle 13.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
RISOLUZIONI:	
7-00015 Rosato ed altri: Istituzione di una struttura unica di gestione della flotta elicotteristica statale (<i>Discussione e rinvio</i>)	14
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013. C. 841 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 11.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, osserva che dalla discussione generale testé

conclusa sono emersi interessanti elementi di riflessione per il relatore ai fini dell'elaborazione di un testo base da porre alla valutazione della Commissione.

Ritiene necessario un breve spazio di tempo per predisporre la proposta di testo base. È sua intenzione, quindi, se non vi sono obiezioni, presentare tale proposta nella seduta di domani.

Emanuele FIANO (PD), chiede precisazioni sui tempi di esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, conferma che, come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di domani, mercoledì 5 giugno, sarà adottato il testo base. Il termine per gli emendamenti sarà fissato a lunedì 10 giugno, alle ore 12. L'esame proseguirà quindi da martedì 11 giugno per concludersi verosimilmente col mandato al relatore nella seduta di giovedì 13 giugno.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Atto n. 11.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

RISOLUZIONI

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 11.55.

7-00015 Rosato ed altri: Istituzione di una struttura unica di gestione della flotta elicotteristica statale.

(Discussione e rinvio).

Ettore ROSATO (PD), nell'illustrare la risoluzione in titolo, evidenzia preliminarmente come l'obiettivo generale della razionalizzazione della spesa pubblica possa essere perseguito – piuttosto che con tagli lineari indiscriminati – con interventi di riorganizzazione di quegli ambiti della pubblica amministrazione nei quali si riscontrino inutili duplicazioni di strutture, con aggravii di costo per le finanze pubbliche. Un esempio in tal senso è dato dalla flotta degli elicotteri statali, che è frammentata tra strutture diverse in quanto ciascuno dei corpi di polizia, come pure il corpo nazionale dei vigili del fuoco, dispone di propri elicotteri per l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali. Si tratta, sul territorio nazionale, di centinaia di mezzi, per lo più malmessi perché le risorse sono insufficienti per la manutenzione di tutti. Spesso nello stesso aeroporto – per esempio quelli di Ciampino e di Ancona – coesistono più velivoli degli stessi modelli, facenti capo ad amministrazioni diverse, acquistati a prezzi diversi, anche se dalle stesse imprese, e

con contratti di manutenzione con tariffe diverse.

Osserva che questa frammentazione è senza dubbio il segno di una gestione non economica, alla quale occorre mettere mano. È vero che i diversi corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno bisogno di elicotteri allestiti in modo specifico e funzionale al compito istituzionale di ciascun ente, ma non c'è dubbio che ci siano nondimeno i margini per una riorganizzazione delle risorse complessive tale da consentire una riduzione delle spese. Considerazioni simili possono svolgersi, per inciso, anche a proposito del naviglio usato dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco.

Conclude osservando che, a parte i velivoli, occorre una riflessione anche sul personale addetto agli elicotteri statali, che è altamente specializzato e che dovrebbe essere anch'esso riorganizzato, superando la frammentazione derivante dall'appartenenza a diverse amministrazioni e ripensando ordinamento, inquadramento e carriere del personale in questione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) osserva che la risoluzione oggi all'esame della Commissione è di grande importanza. Ritiene, infatti, che costituisca un grave problema per lo Stato il fatto che ciascuna forza di polizia possieda mezzi che gestisce in proprio.

È possibile, a suo avviso, ottenere una gestione più oculata di mezzi e personale. Ricorda che in passato è prevalso il timore che una riorganizzazione porti a una riduzione del personale, ma tale timore era legato più alla quantità che alla qualità ed effettiva indispensabilità delle unità di personale impiegate.

Riguardo alla gestione dei mezzi, ricorda di aver presentato in passato atti di sindacato ispettivo in relazione a depositi dell'esercito in disuso, con mezzi inutilizzati e lasciati ad arrugginire che avrebbero potuto invece essere concessi in uso alla protezione civile, evitando sprechi di risorse pubbliche.

In conclusione, si dichiara favorevole alla risoluzione, che può costituire un

inizio per avviare provvedimenti di carattere normativo nella lotta agli sprechi del comparto sicurezza.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI, premesso che la risoluzione in discussione affronta, soprattutto nella seconda parte del dispositivo, temi che sono stati discussi lungamente anche nelle passate legislature, rileva che l'elemento di novità della stessa è rappresentato dalla proposta relativa alla gestione della flotta di elicotteri statali. Quindi, evidenziato come l'intervento prospettato dalla risoluzione investa più settori della pubblica amministrazione, atteso che le diverse forze di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco fanno capo a più Ministeri, chiede di poter disporre di due settimane in modo da completare l'istruttoria del caso e, in particolare, assumere le valutazioni di tutte le amministrazioni interessate, nella prospettiva di una sintesi che vada nella direzione auspicata dai proponenti la risoluzione.

Emanuele FIANO (PD), premesso di comprendere l'esigenza fatta valere dal Governo e di non essere quindi contrario al rinvio della discussione della risoluzione, della quale è cofirmatario, esprime la convinzione che sarebbe utile per la Commissione disporre dei dati relativi alle diverse flotte di elicotteri statali facenti capo alle diverse pubbliche amministrazioni.

Maurizio BIANCONI (PdL) concorda sull'utilità dei dati in questione invitando il Governo a fornire alla Commissione anche un prospetto che permetta di apprezzare la utilità dell'intervento di razionalizzazione che si proporrà e il suo impatto in termini di efficienza ed economicità.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rilevato che non vi sono obiezioni, ritiene che la richiesta di rinvio della discussione avanzata dal Governo possa essere accolta.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI si riserva di fornire i dati richiesti se possi-

bile anche prima della ripresa della discussione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

C. 841 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Danilo TONINELLI (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013, di cui il Comitato pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva che l'Accordo fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013 tra Italia e Lituania, prevede – all'articolo 1 – la concessione in comodato d'uso, per la durata di 99 anni, al Governo lituano dell'intero quarto piano di Palazzo Blumensthal, in Lungo-

tevere dei Mellini in Roma, affinché sia destinato a esigenze delle rappresentanze diplomatiche.

L'articolo 2 precisa che l'immobile viene concesso ad uso esclusivo e non consente al governo lituano di concederlo a terzi, a titolo gratuito o oneroso, stabilmente o temporaneamente, senza il consenso italiano. L'articolo 3 impegna il Governo lituano ad eseguire a proprie spese i necessari lavori di ristrutturazione dell'immobile ed a mantenerlo nella sua integrità e in buona conservazione, nonché al rispetto della normativa italiana in materia di conservazione dei beni culturali, considerato il carattere storico e artistico del fabbricato. L'articolo 4 impegna le due parti a organizzare il lavoro delle rispettive rappresentanze diplomatiche a Roma e a Vilnius in conformità dei principi e delle norme del diritto internazionale e ad assistersi nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare il Governo lituano si impegna a facilitare, se necessario, l'identificazione e l'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede diplomatica italiana a Vilnius. L'articolo 5 individua il Ministero degli affari esteri italiano ed il Ministero degli affari esteri lituano quali rispettivi esecutori dell'Accordo. L'articolo 6 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo. In particolare, l'Accordo rimarrà in vigore per il periodo della durata della concessione dell'immobile e la sua negoziazione per l'eventuale rinnovo è prevista due anni prima dello scadere. Le modifiche potranno essere introdotte in qualsiasi momento tramite scambio di Note diplomatiche.

Il disegno di legge è corredato di Relazione tecnica e dall'Analisi tecnico-normativa, nonché dalla dichiarazione di esclusione dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Sotto un profilo storico, ricorda che l'accordo in esame pone termine ad una controversia che opponeva la Lituania all'Italia riguardante l'individuazione e la messa a disposizione, da parte dello Stato italiano, di una sede idonea per la rappresentanza diplomatica lituana a Roma. La sede individuata dal Governo italiano –

la cui scelta è condivisa da quello lituano – è situata nel Palazzo Blumensthal, sito in Lungotevere dei Mellini, di proprietà dell’Agenzia del Demanio da più di dieci anni, a seguito di un debito d’imposta. I locali, occupano l’intero quarto piano del palazzo per complessivi 700 metri quadrati, necessitano di radicali lavori di ristrutturazione e sono attualmente vuoti e inutilizzati.

La controversia trae origine dall’acquisto da parte della Repubblica lituana, nel 1937, di un immobile sito in via Nomentana, denominato a partire da quel momento « Villa Lituania ». A seguito dell’annessione sovietica della Lituania, a partire dal 1940, la villa passò all’Unione sovietica che provvide anche ad estinguere il mutuo ipotecario che gravava sull’immobile: attualmente, « Villa Lituania » ospita gli uffici consolari a Roma della Federazione russa, Stato continuatore della soggettività internazionale dell’Unione sovietica.

Nell’intento di superare la controversia apertasi con Vilnius in ordine all’individuazione di una nuova sede per la missione lituana a Roma, il Governo italiano ha prospettato negli ultimi anni una serie di proposte di soluzione, mai accolte dalla parte lituana, che le reputava non idonee e che era orientata a far valere, in sede internazionale, l’eventuale violazione, da parte dell’Italia, degli obblighi di protezione diplomatica verso la sede della rappresentanza diplomatica lituana a Roma.

Da ultimo, nel 2011, si è convenuto bilateralmente di ricercare una soluzione diplomatica della controversia: il Governo italiano – attraverso l’Agenzia del demanio – ha individuato un immobile di pregio all’interno di Palazzo Blumensthal.

Come evidenziato nella relazione tecnico-normativa, ricorda che la materia relativa all’affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall’Agenzia del demanio, è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante il regolamento concernente i criteri e le

modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

L’articolo 9 del regolamento prevede che possono essere oggetto di concessione o locazione a titolo gratuito o a canone agevolato per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale gli immobili gestiti dall’Agenzia del demanio. L’articolo 14 del medesimo decreto fissa poi la durata della concessione o locazione in sei anni, stabilendo, in taluni casi, che essa può avere una durata superiore ma comunque non eccedente i diciannove. Può essere però stabilito un termine diverso, ma sempre non oltre i diciannove anni, anche nell’ipotesi in cui il concessionario si obblighi a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione.

Come evidenziato nella relazione tecnico-normativa, l’entrata in vigore dell’accordo in esame sul piano internazionale comporterà, dunque, una deroga alla normativa dell’ordinamento giuridico nazionale in tema di concessione d’uso di beni appartenenti al demanio statale. Tale deroga avrà ad oggetto sia la natura soggettiva del concessionario (trattandosi di uno Stato straniero) sia la durata della concessione stessa. Peraltro, la regolamentazione convenzionale in esame non sembra porsi in contrasto con l’ordinamento giuridico nazionale, né con gli obblighi assunti dall’Italia a livello internazionale o derivanti dalla sua appartenenza all’Unione europea, considerato in particolare che le prescrizioni dell’Unione europea riguardo alla durata delle concessioni e alla salvaguardia dei principi di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento non sembrano applicabili alla fattispecie in esame, che esula da finalità di tipo commerciale e riguarda uno Stato straniero che utilizza il bene per svolgere attività di tipo istituzionale in Italia.

Infine, ricorda che, per quanto attiene al riparto tra le competenze legislative tra lo Stato e le regioni, il provvedimento si inquadra nell’ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legi-

slativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rileva l'opportunità di poter disporre di alcuni elementi informativi riguardo al regime giuridico applicabile, in generale, alle sedi diplomatiche, al fine di comprendere se vi siano problematiche analoghe a quelle in esame relativamente alla concessione d'uso di beni appartenenti al demanio statale.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, fa presente che la questione posta dall'accordo in esame ha un carattere peculiare, considerato che, in questo caso, come ricordato dal relatore, all'acquisto da parte della Repubblica lituana, nel 1937, dell'immobile poi denominato « Villa Lituania », è seguita l'annessione sovietica della Lituania, a partire dal 1940.

Rileva altresì che l'accordo in esame garantisce, in ogni modo, condizioni di reciprocità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013 (C. 841 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 841 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013 »;

premesso che la deroga che esso introduce alla vigente disciplina in materia di concessione di beni demaniali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in ordine alla natura soggettiva del concessionario ed alla durata della concessione, non si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico nazionale, né con gli obblighi assunti dall'Italia a livello internazionale o derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea;

tenuto conto, in particolare, che il provvedimento assicura l'adempimento di

obblighi internazionali, con particolare riguardo a quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;

considerato altresì che le prescrizioni dell'Unione europea riguardo la durata delle concessioni e la salvaguardia dei principi di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento non sembrano applicabili alla fattispecie in esame, che esula da finalità di tipo commerciale e riguarda uno Stato straniero che utilizza il bene per svolgere attività di carattere istituzionale in Italia;

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	20
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa (<i>Esame e rinvio</i>)	23
AVVERTENZA	29

SEDE REFERENTE

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta e Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 12.05.

Sui lavori della Commissione.

Enrico COSTA (PdL) interviene in merito ad una nota del Ministero della Giustizia sulla posizione del Governo relativa alla questione di un eventuale differimento della data di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, che il Ministro della Giustizia ha trasmesso al Presidente della Commissione Giustizia, e che quest'ultima, a sua volta, ha trasmesso a tutti i rappresentanti di gruppo in Commissione, facendo seguito ad una specifica richiesta del Ministro.

Dopo avere rilevato con particolare stupore il livello di autonomia decisionale

dimostrato dal Ministro nel far proprio un appunto degli uffici del Ministero, per poi trasmetterlo, forse senza sufficiente garbo istituzionale, alla Commissione Giustizia, si sofferma sul contenuto dell'appunto stesso sottolineandone l'incompletezza. Osserva, a tale proposito, che l'appunto ha ad oggetto unicamente gli effetti positivi che la riforma della geografia giudiziaria produrrebbe se entrasse in vigore nei termini previsti dalla legge, senza procedere ad alcuna proroga. Invita quindi il Ministro a far integrare l'appunto con tutte le questioni, più rilevanti di quelle positive, che invece dovrebbero indurlo a procedere una proroga del termine. Solo quando il Ministro avrà a disposizione tutti gli elementi, positivi o negativi che siano, potrà decidere autonomamente e con la piena consapevolezza dei problemi che si troverebbero ad affrontare i cittadini qualora la riforma entrasse in vigore a partire dal 13 settembre prossimo.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di condividere l'intervento del collega Costa, anche se sarebbe dovuto essere maggior-

mente polemico con il Ministro sia per la scelta di trasmettere alla Commissione un appunto degli uffici del Ministero sia per il contenuto dell'appunto che, peraltro, è dello stesso tenore di un intervento fatto ieri dal Ministro presso il carcere di Bollate, nel quale ha definito come catastrofica una proroga dell'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria. Ritiene che tutto ciò sia inopportuno ed in contrasto con quanto dichiarato dal Ministro in Commissione giustizia in occasione della sua audizione. Non comprende, pertanto, cosa abbia fatto cambiare nel frattempo opinione al Ministro. Ritiene che, anche alla luce dell'appunto trasmesso dal Ministro al Presidente della Commissione, sia quanto meno necessario porre all'ordine del giorno della Commissione le risoluzioni in materia, tra le quali segnala quella in corso di deposito della Lega, con le quali si impegna il Governo a prorogare di un anno l'entrata in vigore della riforma, correggendo nel frattempo tutte le storture contenute nel decreto legislativo.

Walter VERINI (PD) dichiara che, per quanto sia contrario ad una mera proroga del termine di entrata in vigore della geografia giudiziaria, non sia assolutamente condivisibile il contenuto dell'appunto trasmesso dal Ministro della giustizia, in quanto è comunque necessario procedere all'emanazione di uno o più decreti correttivi, così come peraltro è stato indicato nella risoluzione presentata dal suo gruppo. Chiede pertanto alla Presidenza che si proceda quanto prima alla calendarizzazione delle risoluzioni in materia, auspicando che vi sia da parte del Governo e di tutti i gruppi una disponibilità al dialogo per far entrare in vigore la riforma, correggendo quelle storture che da più parti sono state evidenziate.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) ritiene che la questione della riforma della geografia giudiziaria debba essere valutata nel merito e quindi senza condizionamenti politici. Ribadisce la disponibilità del suo gruppo a dialogare col Governo, rispetto al

quale non si considera assolutamente una controparte. Ritiene che la riforma debba comunque essere portata a compimento e che questo possa avvenire anche attraverso un ampio consenso parlamentare.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea come la riforma della geografia giudiziaria sia stata fatta senza tenere in alcun conto le specificità territoriali, procedendo ad un taglio netto di strutture e risorse i cui risparmi di spesa non sono assolutamente trasparenti. A questo proposito osserva come più di una volta il Ministero abbia comunicato dei dati relativi a questi tagli, senza fornire alcun reale riscontro alla loro fondatezza e, peraltro, modificandoli nel tempo e andandoli ad incrementare ogni volta. Ritiene che questo sia un atteggiamento del tutto irresponsabile che la Commissione giustizia non può non stigmatizzare.

Il sottosegretario Cosimo FERRI, preso atto di quanto dichiarato dai deputati intervenuti nel dibattito e dopo aver condiviso l'intervento dell'onorevole Piepoli, tiene a precisare che il Ministro ha il massimo rispetto del Parlamento, di tutti gli operatori del sistema giudiziario nonché dei suoi utenti. Proprio in ragione di tale rispetto, il Ministro ha ritenuto opportuno informare i rappresentanti dei gruppi in Commissione giustizia della posizione del Governo in merito alle richieste di proroga della riforma della geografia giudiziaria. Vi è la consapevolezza del Ministro che tale posizione non sia da tutti condivisa, ritenendo che le sollecitazioni che potrebbero pervenire dal dibattito parlamentare possano comunque far superare quelle criticità della riforma che a molti sembrano insuperabili. Per quanto attiene all'intervento fatto ieri dal Ministro in occasione della visita al carcere di Bollate, ricorda che è stata dimostrata anche una disponibilità all'emanazione di eventuali decreti correttivi e che pertanto non vi è stata una chiusura totale nei confronti del dibattito parlamentare in corso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che domani il Ministro interverrà in Commissione giustizia per rispondere ai quesiti posti nel corso della precedente audizione. Considerato che molti di tali quesiti si riferiscono al tema della geografia giudiziaria, ritiene che domani si possa meglio affrontare la questione del contenuto dell'appunto trasmesso dal Ministro, sottolineando come non si possa in alcun modo considerare la scelta del Ministro di trasmettere una nota degli uffici del Ministero come una sorta di sgarbo istituzionale.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 maggio 2013.

Nicola MOLTENI (LNA) ricorda che la Lega, sia nella scorsa che in questa legislatura, ha più volte sottolineato con forza la propria posizione di totale contrarietà al testo in esame, che può essere considerato come un vero e proprio indulto mascherato ovvero come un provvedimento salva delinquenti. Si tratta di un testo del tutto sbagliato, in quanto, attraverso un ulteriore intervento emergenziale, si cerca di porre rimedio ad un problema strutturale quale quello dell'emergenza delle carceri e, in particolare, a quello del loro drammatico sovraffollamento.

Prima di procedere ad interventi legislativi sarebbe opportuno capire quale sia stata la sorte del piano carceri nonché quella dei 650 milioni di euro connessi, in quanto l'unico rimedio per affrontare la questione del sovraffollamento carcerario è l'incremento dell'edilizia carceraria. Vi è poi un'altra questione di fondo da risolvere, quale è la presenza di un numero eccessivo di stranieri nelle carceri. Si

tratta di una presenza che supera la soglia del 30 per cento e che nelle carceri del nord arriva ad oltre il 50 per cento. Appare, pertanto, evidente la necessità di operare attraverso accordi bilaterali con i Paesi di appartenenza di tali detenuti, seguendo l'esempio del Ministro Castelli nel corso della XIV Legislatura.

Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge osserva come questo preveda che per i reati con pene inferiori a quattro anni, tra cui figura lo *stalking*, il carcere non sarà più la pena principale. Dichiaro la propria contrarietà al limite di quattro anni, sottolineando come vi siano molti reati di grave allarme sociale, quali ad esempio il furto e la truffa semplici oltre che lo *stalking*, che rientrerebbero sotto tale soglia. Non condivide pertanto la scelta, effettuata la scorsa legislatura e confermata nel testo in esame, di eliminare qualsiasi tipo di esclusione oggettiva, cioè in base a tipo di reato, per l'applicazione del nuovo istituto a seguito della eliminazione, da lui condivisa, dell'applicazione automatica del medesimo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata in riunione con la Commissione ambiente alle ore 12.30 e pertanto sospende la seduta per riprenderla al termine della riunione congiunta.

La seduta sospesa alle 12.40, riprende alle 13.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda di aver dovuto sospendere la seduta durante l'intervento dell'onorevole Molteni, al quale chiede di voler proseguire il proprio intervento nella seduta di domani, consentendo così alla Commissione di avviare l'esame della proposta di legge n. 925 in materia di diffamazione a mezzo stampa, considerato che entro le ore 14 la Commissione deve comunque concludere i propri lavori.

Nicola MOLTENI (LNA) accede alla richiesta del Presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter VERINI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è diretto a coniugare l'esigenza di tutelare la libertà di informazione con il diritto del cittadino a non essere diffamato. Tale obiettivo si cerca di raggiungere predisponendo tutti gli strumenti necessari, diretti a ristabilire la verità in maniera efficace ed adeguata, attraverso, ad esempio, una nuova disciplina dell'istituto della rettifica.

La proposta di legge n. 925 affronta, in particolare, la questione estremamente delicata della diffamazione a mezzo stampa, che in maniera riassuntiva ma efficace viene sintetizzata nel dibattito nel Paese nella formula: « il carcere per i giornalisti ».

Eventi non solo di questi ultimi giorni ma anche di questi ultimi mesi, troppo noti a tutti per essere ora richiamati, hanno portato di nuovo all'attenzione del Paese il tema della libertà di stampa o, per meglio dire, dei limiti – se vi sono – a questa libertà.

La materia della diffamazione a mezzo stampa è estremamente delicata poiché modificare i confini della rilevanza penale di questo tipo di diffamazione ovvero cambiare la natura della sanzione prevista (esclusione della pena detentiva) significa, secondo le tesi maggioritarie, rimodulare i confini della libertà di stampa, che costituisce uno dei fondamenti della democrazia di un Paese. Secondo questa tesi, il reato di diffamazione a mezzo stampa sarebbe un reato di opinione e come tale andrebbe se non azzerato almeno sensibilmente ridimensionato.

Vi è anche chi ritiene che la materia della diffamazione a mezzo stampa sia necessariamente estranea al tema della libertà di stampa, in quanto questa non può tradursi nella libertà di diffamare e che pertanto non devono esservi preclusioni di sorta nel prevedere sanzioni detentive quando ciò sia reso necessario dalla gravità del fatto compiuto.

Il nostro ordinamento si occupa del reato di diffamazione a mezzo stampa principalmente nel codice penale e nella legge sulla stampa del 1948.

Il codice penale colloca questo reato (articolo 595, terzo comma) nell'ambito dei reati contro la persona e, più in particolare, contro l'onore. Il reato consiste in una ipotesi aggravata del reato di diffamazione e si sostanzia nel fatto di offendere l'altrui reputazione col mezzo della stampa.

Nell'ipotesi semplice la pena prevista è diventata, dopo l'attribuzione nel 2000 della competenza al giudice di pace, la multa da 258 a 2.582 euro ovvero la permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o il lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi. Nel caso in cui il fatto sia commesso a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. La *ratio* dell'aggravante sta nella peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità rispetto al mezzo privato di comunicazione, nello spazio e nel tempo. Il reato è perseguibile a querela ed è attribuito alla competenza del giudice monocratico.

Per la definizione dei termini « stampa » e « stampati » a fini penalistici si fa comunemente riferimento a quella dettata, ad altri fini, dall'articolo 1 della cd. legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47: « Disposizioni sulla stampa »).

Mentre la diffamazione aggravata per l'attribuzione di un fatto determinato è stata di fatto parificata, nel 2000, all'ipotesi semplice, più grave risulta la sanzione per l'identica fattispecie quando l'illecito è commesso con il mezzo della stampa: ai

sensi dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948, infatti, la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, comporta la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 258 euro.

L'articolo 8 della legge sulla stampa reca inoltre la disciplina per le risposte e le rettifiche, che rientra pienamente nella tematica che stiamo affrontando. Si prevede, infatti, che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Vi è poi la disciplina di cui all'articolo 57 del codice penale in tema di reati commessi col mezzo della stampa periodica, che, dopo l'intervento della Corte costituzionale del 1956 e le modifiche legislative del 1958, prevede una figura di reato colposo che punisce il direttore per non aver controllato, a causa di un atteggiamento negligente, il contenuto lesivo di un articolo ovvero di averne superficialmente valutato la liceità penale.

In merito al tema della diffamazione a mezzo stampa va ricordato che la dottrina e la giurisprudenza (a partire dalla storica sentenza della Cassazione 18 ottobre 1984, n. 5259) sono ormai concordi nel riconoscere che l'esercizio del diritto di cronaca integri gli estremi della causa di giustificazione di cui all'articolo 51 c.p. (Esercizio di un diritto), in quanto inerente alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa riconosciute dall'articolo 21 della Costituzione.

Esso, pertanto, può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione purché vengano rispettati determinati limiti che sono stati individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza: nella verità della notizia pubblicata, vale a dire nella corrispondenza tra i fatti

accaduti e quelli narrati, nell'utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati, e nell'esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti della obiettività e della serenità e in una forma espositiva necessariamente corretta (requisito della continenza).

La carenza anche di uno solo di questi requisiti, fa rivivere il diritto inviolabile all'onore del singolo individuo in tutta la sua pienezza, rendendo illecita la manifestazione del pensiero; l'esercizio del diritto di cronaca non è più configurabile ed il fatto integrerà gli estremi del reato di diffamazione.

Di particolare interesse per l'esame che ci accingiamo ad avviare è sicuramente la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, basata sull'articolo 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, che sancisce che ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La Convenzione prevede espressamente che l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, quello di libera espressione è considerato un diritto centrale nel sistema di salvaguardia dei diritti dell'uomo. In quest'ambito, la Corte ha sempre sottolineato il ruolo di "cane da guardia" esercitato dagli organi di stampa, da cui consegue la loro funzione di riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e

ha considerato le sanzioni a carico dei giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto.

La Corte ritiene tale ingerenza legittima solo a tre condizioni: che essa sia prevista dalla legge; che essa sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che essa sia proporzionata al fatto (per tutte *Steel e Morris c. Regno Unito*, 15 febbraio 2005).

Nella sentenza del 2 aprile 2009 (*Kydonis c. Grecia*) la Corte, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che « le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione » perché « il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni ». La Corte ha ribadito come la previsione del carcere sia « suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa ».

Nella giurisprudenza della Corte non risultano pronunzie che affrontino specificamente il tema della distinzione tra redattore dell'articolo e direttore responsabile. Viceversa, vi sono molti precedenti che offrono criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito della proporzione.

Sotto questo profilo, la Corte ammette che tra i criteri di giudizio possano essere la natura e la misura delle sanzioni (v. ancora la sentenza *Steel and Morris* e, in particolare, la sentenza *Dupuis c. Francia*, 12 novembre 2007), anche se non risultano passaggi specificamente inerenti alla diversità tra pene detentive e pecuniarie.

Nella sentenza *Ormanni c. Italia* (17 luglio 2007) si rinviene tra i criteri di giudizio ai fini della proporzione la circostanza che il diffamato abbia potuto replicare (più specificamente, è stata affermata nella sanzione al giornalista la sproporzione e, dunque, la violazione dell'articolo 10, in ragione del fatto che oltretutto al diffamato era stata offerta occasione sulla stessa testata di dare la sua versione dei fatti).

Molte sentenze recenti hanno constatato una violazione dell'articolo 10 e in ciò hanno generalmente fatto leva sulla mancanza del requisito della proporzione. È stato infatti più volte considerato eccessivo il peso economico della sanzione sulla persona accusata di aver diffamato il soggetto assunto a obiettivo della propria cronaca o critica. Si vedano – oltre alle citate *Dupuis e Ormanni – Riolo c. Italia* (17 luglio 2008); *Saaristo c. Finlandia* (12 ottobre 2010) e *Pubblico c. Portogallo* (7 dicembre 2010).

Vi è poi da segnalare che il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 2006, nelle sue osservazioni conclusive del 2 novembre 2005 sul rapporto sull'Italia chiede all'Italia di non punire la diffamazione con la reclusione, in quanto prerogativa dei regimi autoritari.

In questo quadro normativo e giurisprudenziale deve essere collocato il dibattito che sta sempre più prendendo corpo nel Paese in questi giorni.

Da parte di tutti vi è la consapevolezza e la convinzione che il giornalista che diffami una persona attribuendole fatti falsi debba essere punita. La questione è come lo debba essere. Oggi si prevede anche il carcere. Secondo i più, la sanzione detentiva è eccessiva, scarsamente retributiva e per nulla rieducativa, essendo preferibili altri tipi di rimedi, come ad esempio una reale ed efficace rettifica che si accompagnerebbe naturalmente alla tutela civilistica del risarcimento del danno.

Ad esempio, più volte la Federazione nazionale della stampa ha chiesto: l'eliminazione del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa; che la rettifica sia considerata un motivo di esclusione della punibilità; l'introduzione per legge del principio che non commette reato chi pubblica, senza alterazioni, dichiarazioni altrui riportate letteralmente e in maniera riconoscibile (il cosiddetto "virgolettato"); l'introduzione di meccanismi per rafforzare il diritto al risarcimento del danno conseguente alla "querela temeraria"; l'abolizione dell'istituto della riparazione pecuniaria; l'estensione della prerogativa del segreto professionale anche ai giorna-

listi pubblicitari; ed un intervento sulle richieste di risarcimento danni da loro considerato « assolutamente spropositato ».

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, ricorda come il testo in esame abbia il medesimo contenuto, salvo che per la parte relativa all'applicazione della legge sulla stampa ai siti *internet* aventi natura editoriale, di un testo approvato all'unanimità nella XIV Legislatura dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato, il cui obiettivo era quello di equilibrare interessi contrapposti, cancellando la sanzione detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, prevedendo una serie di contrappesi che avevano come punti principali una nuova disciplina della rettifica e l'aumento della pena pecuniaria, ai quali si aggiunge una disciplina rigorosa della querela temeraria. Il testo invece non affronta una questione emersa nella scorsa legislatura quando il tema della diffamazione a mezzo stampa è stato affrontato dal Senato senza poi alcun esito finale. In quell'occasione si è molto dibattuto sull'opportunità o meno di intervenire anche sulla portata della fattispecie penale diffamatoria prevedendo in particolare un reato più grave nel caso in cui venga attribuito ad una persona un fatto falso. Su tale questione dovrà soffermarsi la Commissione.

Per quanto attiene alla proposta di legge C. 925 Costa, osserva come questa si componga di tre articoli, diretti a modificare in particolare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, sostanzialmente riprendendo il contenuto di un testo unificato approvato all'unanimità in prima lettura dalla Camera nella XIV legislatura ed il cui *iter* si è poi interrotto al Senato.

Punto qualificante dell'intervento appare l'eliminazione della pena detentiva per i delitti contro l'onore (ingiuria e diffamazione), che comunque conservano la natura giuridica di delitto.

L'articolo 1 della proposta di legge propone, anzitutto, una serie di modifiche alla legge sulla stampa n. 47 del 1948.

All'articolo 1 le modifiche interessano gli articoli 8, 12 e 13 della legge 47, nella quale è poi introdotto un articolo aggiuntivo (11-*bis*).

Recente giurisprudenza ha escluso l'applicabilità della legge sulla stampa in materia di diffamazione alle testate telematiche (v. Cassazione, sentenze n. 35510 del 2010 e n. 44126 del 2011).

Il comma 1 dell'articolo 1 interviene sull'articolo 8 della legge sulla stampa in materia di diritto di rettifica. È, anzitutto, specificato in relazione ai quotidiani, che le dichiarazioni o le rettifiche della persona offesa devono essere pubblicate senza commento (lett. a).

Sono, poi, introdotti due commi che ampliano l'ambito applicativo dell'istituto della rettifica alle trasmissioni televisive o radiofoniche e alla stampa non periodica (ad es. i libri).

La lettera *b*) estende l'istituto della rettifica alle trasmissioni televisive o radiofoniche. Per tali trasmissioni, il diritto alle dichiarazioni e alla rettifica è esercitato ai sensi dell'articolo 32 del T.U. radiotelevisione (D. Lgs 177/2005).

La lettera *c*) prevede, per la stampa non periodica, l'obbligo di pubblicazione a proprie spese da parte dell'autore dello scritto ritenuto diffamatorio su non più di due quotidiani nazionali delle dichiarazioni o rettifiche della persona offesa, sempre che queste ultime « non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale ». La rettifica va pubblicata entro sette giorni dalla richiesta con adeguato rilievo e deve far chiaro riferimento allo scritto cui si riferisce.

In materia di conseguenze civili della diffamazione, il comma 3 dell'articolo 1 in esame mira a limitare l'entità del risarcimento del danno a favore dell'offeso dal reato, risarcimento, per il quale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 47/1948, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore (per i giornali telematici, il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi i giornali telematici: v. C. Cost. sent. n. 20 del 2001).

Con un nuovo articolo 11-*bis* aggiunto alla legge n. 47/1948, si prevede, infatti, che il giudice – determinando l'ammontare del quantum risarcitorio – deve tenere conto dell'effetto riparatorio già conseguito con la pubblicazione della rettifica.

La nuova disposizione stabilisce, poi, un limite massimo di 30.000 euro al risarcimento del danno non patrimoniale che il giudice determina in via equitativa; tale limite non è tuttavia vincolante in caso di recidiva nei confronti della stessa persona, accertata con sentenza definitiva sia civile che penale.

Si ritiene quindi opportuno limitare quantitativamente l'entità massima del risarcimento del danno non patrimoniale, qualora questo debba essere liquidato in via equitativa, al fine di ridurre l'eccessiva discrezionalità del magistrato nel determinare la somma da risarcire nei casi in cui non sia possibile utilizzare parametri oggettivi.

L'articolo 11-*bis* determina, infine, in un anno dalla pubblicazione il tempo della prescrizione dell'azione civile per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa nei casi previsti dalla legge 47/1948.

Si ricorda che attualmente il tempo della prescrizione dell'obbligazione risarcitoria per la diffamazione a mezzo stampa è determinato, ex articolo 2947 c.c., «in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato» ovvero dalla pubblicazione (cd. prescrizione breve); qualora invece intervenga una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, l'azione civile è soggetta alla prescrizione decennale *ex iudicato*, ai sensi dell'articolo 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile (in tal senso, Cassazione, sent. n. 17949 del 2002; Cass., n. 8154 del 2003 e, più recentemente, n. 4054 del 2009).

La notevole riduzione del periodo utile alla prescrizione è giustificato dal fatto

che si tratta di situazioni nelle quali il pregiudizio perde di intensità con il passare del tempo.

Il comma 4 dell'articolo 1 abroga l'articolo 12 della legge sulla stampa che prevede, in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la possibile richiesta da parte del danneggiato – oltre al risarcimento del danno – di una ulteriore somma a titolo di riparazione.

Il comma 5 dell'articolo 1 riformula l'articolo 13 della legge sulla stampa, escludendo che la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, possa essere sanzionata con pena detentiva.

Per il reato in questione è, infatti, stabilita, al comma 1, la sola pena della multa, da determinare tra i 5.000 e i 10.000 euro.

Come si è già detto, attualmente, l'articolo 13 della legge sulla stampa prevede per la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato la pena congiunta della reclusione da 1 a 6 anni e la multa non inferiore a 258 euro.

All'eventuale condanna del giornalista consegue, come pena accessoria, la pubblicazione della sentenza *ex* articolo 36 c.p.; solo in caso di recidiva del condannato, il giudice impone l'ulteriore pena accessoria della sospensione dalla professione per un periodo da 1 mese a 6 mesi. La maggiore severità per i recidivi si giustifica in quanto la reiterazione del reato esclude la buona fede dell'autore.

In base al comma 3, è considerato causa di esclusione della punibilità l'adempimento da parte dell'autore dell'offesa degli obblighi di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche previsti dall'articolo 8 della legge (spetterà comunque al giudice la verifica del corretto adempimento della rettifica).

A seguito della condanna, il giudice deve trasmettere gli atti all'ordine professionale ai fini delle determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

L'articolo 2 della proposta di legge interviene sul codice penale modificando il regime dei delitti contro l'onore, l'ingiuria,

la diffamazione e la diffamazione a mezzo stampa, in maniera coerente rispetto alle scelte effettuate per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per fatto determinato.

Il comma 1 dell'articolo 2 modifica l'articolo 57 c.p. concernente la responsabilità dei direttori dei periodici in relazione ai contenuti delle pubblicazioni; si tratta di responsabilità colposa per omesso controllo sanzionata, in caso di commissione di un reato, con la pena stabilita per tale reato, diminuita fino ad un terzo.

Il contenuto dell'articolo 57 è riformulato ed adeguato, fin dalla rubrica, alle nuove modalità (oltre alla stampa periodica) con cui possono essere commessi i reati (ovvero diffusione radiotelevisiva ed altri mezzi di diffusione); rafforza il nesso di causalità tra i doveri di vigilanza del direttore e i delitti commessi; rende obbligatorio per il giudice, in caso di condanna del direttore, la riduzione di un terzo della pena prevista per il delitto. In sostanza, oggi si punisce l'omesso controllo colposo; con la nuova disposizione si punisce il fatto che i delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione sono conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione da parte del direttore.

Il successivo comma 2 della norma in esame sostituisce l'articolo 594 c.p., relativo al delitto di ingiuria.

Con il nuovo articolo 594 c.p. l'ingiuria (sia verbale che commessa con altri mezzi) è sanzionabile con sola pena pecuniaria della multa, fino a 5.000 euro (primo comma).

La nuova disposizione raccoglie insieme, nel terzo comma, con lo stesso aumento di pena, le attuali circostanze aggravanti dell'ingiuria ovvero l'attribuzione di un fatto determinato nonché la sua commissione in presenza di una pluralità di persone (secondo e terzo comma vigenti) prevedendo, in tali ipotesi, un aumento di pena (fino ad 1/3 ex articolo 64 c.p.).

Analogo intervento riguarda il reato di diffamazione con la riformulazione del-

l'articolo 595 del codice penale da cui è eliminata la previsione della pena detentiva.

Il nuovo articolo 595 sanziona la diffamazione solo in via pecuniaria, con la multa da 1.500 a 6.000 euro (primo comma). Si ricorda che a questo reato oggi si applica la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi.

Cambiano le sanzioni al ricorso delle aggravanti: l'attribuzione di un fatto determinato aggrava la pena pecuniaria fino ad un terzo, ex articolo 64 c.p. (secondo comma); la diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico comporta una multa da 3.000 a 8.000 euro (terzo comma).

Anche in relazione a tale fattispecie, visto il rinvio all'articolo 13, comma 3, della legge sulla stampa, come riformulato, la pubblicazione da parte dell'autore del reato di una completa rettifica del giudizio o del contenuto diffamatorio costituisce causa di non punibilità per l'autore della diffamazione (quarto comma).

Alla recidiva nel reato di diffamazione, come nella diffamazione a mezzo stampa di cui all'articolo 13 della legge 48/1947, consegue l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione del condannato per un periodo da 1 a 6 mesi dalla professione di giornalista (quinto comma).

L'articolo 3 della proposta di legge aggiunge un comma all'articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni.

Il comma aggiuntivo 3-bis prevede che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, in favore della cassa delle ammende.

Si tratta di una norma che potrebbe sembrare ultronea rispetto al contenuto della proposta di legge, ma che in realtà è connessa alla ratio del provvedimento. Infatti, essa è volta a ridurre il rischio di querele presentate solamente come forma

di pressione psicologica in vista di un risarcimento civile, fenomeno che vede proprio i giornalisti come le principali vittime.

Gregorio GITTI (SCpI) ritiene che il testo in esame sia del tutto squilibrato a danno del soggetto che viene diffamato, in quanto vengono posti addirittura dei limiti quantitativi al risarcimento dei danni senza tenere conto che la rettifica non può mai essere considerata come uno strumento che riesce a riparare integralmente il danno subito a seguito di una notizia diffamatoria. La stessa rimozione della pena detentiva appare del tutto incongrua qualora non sia controbilanciata, il che non avviene con il testo in esame, da un congruo e adeguato risarcimento economico del danno subito, il quale rappresenta in realtà il migliore deterrente contro la diffamazione a mezzo stampa.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che sia quanto mai necessario procedere ad un accertamento, che secondo l'ISTAT non apparirebbe possibile, dell'applicazione specifica delle disposizioni relative alla diffamazione a mezzo stampa così come punita sia dal codice penale che dalle leggi speciali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è stato chiesto dal presentatore Pisicchio l'abbinamento alla proposta in esame della sua proposta n. 191, recante disposizioni in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione nonché l'istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione. Proprio in considerazione dell'istituzione del Giurì non si è proceduto all'abbinamento d'ufficio della predetta proposta di legge, la quale tuttavia potrà essere abbinata qualora la Commissione sia d'accordo.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, esprime forti perplessità in merito all'abbinamento,

non soltanto in relazione alla parte relativa all'istituzione del Giurì ma anche, anzi specialmente, in merito al fatto che la proposta di legge n. 191 ha per oggetto una questione estremamente complessa quale l'applicazione delle disposizioni sulla diffamazione con il mezzo della stampa ai siti *internet* aventi natura editoriale. Si tratta di un tema estremamente rilevante, che deve essere affrontato dal Parlamento ma non in questa occasione, in cui è invece necessario soffermarsi sulla disciplina generale della diffamazione per mezzo della stampa nonché sull'istituto della rettifica.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto dell'intervento dell'onorevole Costa, rinvia la decisione in merito all'abbinamento della proposta di legge C. 191 alla prossima seduta, quando anche gli altri deputati saranno in grado di valutare meglio la questione. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

C. 251 Vendola e C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

C. 631 Ferranti.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del COCER-Interforze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9)	30
Audizione informale di rappresentanti del COCER-Interforze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11)	30
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Atto n. 9 (Rilievi alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
ALLEGATO (Proposta di rilievi presentata dal relatore)	33
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 giugno 2013.

Audizione informale di rappresentanti del COCER-Interforze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.20.

Audizione informale di rappresentanti del COCER-Interforze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 12.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

Atto n. 9.

(Rilievi alle Commissioni riunite I e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 28 maggio 2013.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto questa mattina l'audizione informale dei rappresentanti del COCER-Interforze.

Quanto ai tempi per la deliberazione dei rilievi, allo stato non risulta che le Commissioni di merito abbiano richiesto una proroga del termine fissato al 7 giugno. Conseguentemente il lavoro di questa Commissione dovrà concludersi entro la seduta odierna o comunque entro questa settimana.

Domenico ROSSI (SCpI), *relatore*, fa presente di aver predisposto una proposta di rilievi da rendere alle Commissioni competenti in via principale.

Prima di illustrarla, rinnova tuttavia al rappresentante del Governo la richiesta di chiarimenti circa la quantificazione della quota parte di risparmi da realizzare, ascrivibili al contributo fornito dal personale del comparto difesa e sicurezza.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO precisa che i dettagli richiesti dal relatore non sono stati ancora resi disponibili dalla Ragioneria generale dello Stato.

Domenico ROSSI (SCpI), *relatore*, osserva che tale dato rappresenta un elemento di informazione essenziale che consentirebbe alla Commissione di esprimere con pienezza i propri rilievi. Sapere, infatti, quale sia – rispetto ai 160 milioni di euro di risparmi quantificati nella relazione illustrativa – la quota relativa al comparto difesa e sicurezza, permetterebbe, da un lato, di valutare l'incidenza del provvedimento sul comparto stesso e, dall'altro, di stabilire se possa essere individuata una diversa modalità per attingere tali risorse evitando, così, di dover ricorrere ad una proroga del blocco stipendiale.

Ritiene, pertanto, opportuno che la Commissione rinvi l'esame del provvedimento ad una fase successiva al fine di poter meglio approfondire i profili di quantificazione finanziaria.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO fa presente che il dato indicato nella relazione indica una stima che sarà possibile definire con precisione solamente *ex post*, in sede di consuntivo. Tuttavia, è possibile quantificare con precisione la somma necessaria per consentire l'integrazione dell'assegno *una tantum* al livello del 100 per cento anche per gli anni successivi al 2011.

Gian Piero SCANU (PD), nel manifestare stupore per la scelta che, in sede di assegnazione del provvedimento, ha escluso la Commissione difesa dalla possibilità di esaminarlo in via principale, invita i colleghi a cercare di svolgere un ruolo che possa consentire di incidere almeno in parte sull'attività delle Commissioni di merito. Al riguardo, osserva che nell'audizione dei rappresentanti del COCER, che si è da poco conclusa, sono emerse numerose criticità che richiederebbero un'ulteriore riflessione da parte del Governo e del Parlamento. In considera-

zione del fatto che il termine per l'espressione dei pareri parlamentari è di natura ordinatoria e non già perentorio, ritiene che si debba intraprendere ogni iniziativa utile affinché la Commissione possa essere in grado di svolgere il proprio ruolo giungendo, d'intesa con il Governo, a una sospensione del provvedimento nei confronti del personale del comparto difesa e sicurezza. Si dichiara, infine, fiducioso che le condizioni per sanare i danni recati da un'ulteriore proroga di un anno del blocco stipendiale possano al più presto realizzarsi.

Salvatore CICU (PdL) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Scanu.

Domenico ROSSI (SCpI), *relatore*, nel condividere l'intervento del collega del gruppo del Partito Democratico, osserva che le informazioni richieste alla Ragioneria si riferivano alla quota parte di risparmi stimati e non a quelli effettivamente realizzati che sono, ovviamente, disponibili in sede di consuntivo.

Elio VITO, *presidente*, ritiene che la Commissione – sia per l'attività istruttoria programmata, sia per il dibattito svolto – abbia finora organizzato i propri lavori in modo proficuo ai fini della deliberazione dei rilievi. Osserva, tuttavia, che qualora il Governo non intendesse accedere alla richiesta di slittamento dei termini per l'espressione del parere, le Commissioni dovranno pronunciarsi entro questa settimana e che se la Commissione difesa non riuscisse ad esprimere i rilievi in tempo utile, anche tale proficuo lavoro andrebbe vanificato.

Pertanto, si riserva di avviare gli opportuni contatti con le presidenze delle Commissioni I e XI ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione.

Domenico ROSSI (SCpI), *relatore*, anche al fine di agevolare il contributo da parte dei colleghi della Commissione in

occasione della successiva seduta, presenta una proposta di rilievi (*vedi allegato*).

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Atto n. 11.

(Rilievi alla XI Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento*).

Elio VITO, *presidente*, segnala che la Commissione lavoro si accinge a chiedere al Governo una proroga per l'espressione del parere oltre il termine del 7 giugno.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, evidenzia come le indicazioni emerse nel corso dell'attività conoscitiva svolta in data odierna debbano essere adeguatamente valutate ai fini della presentazione di una proposta di rilievi, anche in collegamento con l'attività svolta dalle Commissioni assegnatarie del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.20.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9).

PROPOSTA DI RILIEVI PRESENTATA DAL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (atto n. 9), tra cui rientra il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

acquisiti gli elementi conoscitivi emersi dalle audizioni informali del CO-CER-Interforze;

rilevato che il suddetto schema, predisposto in attuazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2012, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, proroga, fino al 31 dicembre 2014 anche le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività, riguardanti il blocco dei meccanismi di progressione stipendiale dei pubblici dipendenti;

rilevato, altresì, che la norma sterilizza ai fini contrattuali gli anni 2013 e 2014 ed annulla gli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011 per tutte le amministrazioni pubbliche; blocca gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale prevedendone per il triennio contrattuale 2015-2017 il ricalcolo senza riassorbimento de-

gli importi bloccati, autorizzando, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

richiamato il comunicato n.73 del 21 marzo 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui la deliberazione dello schema di decreto in esame « consentirà al prossimo Governo di scegliere tra la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali portando a termine la procedura del regolamento, come previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011, oppure di trovare una diversa copertura e così evitare per il 2014 il blocco delle progressioni e degli automatismi retributivi nel pubblico impiego »;

ritenendo che le misure di cui allo schema in titolo siano afflittive in modo specifico nei confronti del personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso in ragione del fatto che la struttura del relativo trattamento economico si basa più che per altri settori della Pubblica Amministrazione sul bilanciamento tra un rigoroso sistema gerarchico-funzionale, nel quale la progressione di carriera e l'anzianità di servizio sono componenti imprescindibili degli assetti organizzativi, dando luogo ad un inscindibile trinomio composto da anzianità, grado e retribuzione;

derivando, pertanto, da tali misure un pregiudizio specifico per il Comparto sicurezza, difesa e soccorso ai fini della maturazione di alcuni istituti tipici e specifici, strettamente connessi alla valoriz-

zazione dell'anzianità di servizio e alla correlata acquisizione di crescenti competenze professionali, nonché di più impegnative responsabilità di servizio, quali l'omogeneizzazione; l'assegno funzionale; il trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado; gli incrementi stipendiali parametrici non connessi a promozioni; indennità operative non connesse a progressione in carriera; infine, progressioni di carriera comunque denominate con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011, classi e scatti di stipendio, nonché meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998;

osservato che il tetto salariale e la struttura del trattamento economico del Comparto, basata oltre che su emolumenti anche su una larga parte accessoria, ostacola, di fatto, l'impiego del personale in delicate funzioni operative come, ad esempio, nella lotta alla criminalità, poiché, attesa la possibilità di remunerare solo parzialmente gli interventi stante il suddetto tetto, si procede, ove necessario, con recuperi compensativi che evidentemente riducono la disponibilità effettiva del personale per le attività operative stesse;

ribadito che l'intervento normativo in oggetto non appare adeguato alle esigenze di un comparto, caratterizzato da estrema gerarchizzazione e dinamiche salariali legate al grado, nonché iniquo dal momento che richiede sacrifici economici solo a chi ha maturato l'adeguamento economico nel periodo di riferimento delle restrizioni e che provoca per chi assume responsabilità maggiori in funzione degli avanzamenti situazioni stipendiali peraltro inferiori a quelle dei sottoposti;

ritenuto, in generale, che lo schema in titolo non sia conforme al principio di specificità, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di

difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;

richiamato il riconoscimento alle peculiarità del Comparto operato dallo stesso decreto-legge n. 78 del 2010 che, all'articolo 8, comma 11-*bis*, ha istituito un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per il finanziamento di misure « perequative » (cosiddetti assegni *una tantum*) per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso interessato alle suindicate penalizzazioni, con la volontà espressa di sterilizzarne gli effetti nel triennio in questione;

richiamato l'incremento di 115 milioni per gli anni 2011, 2012 e 2013 di tale fondo, operato con il successivo decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2011, n. 74, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottraendo tale ammontare alle disponibilità assegnate per il riordino dei ruoli dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

tenuto conto che comunque le risorse accantonate garantivano solo il ristoro del 100 per cento del taglio 2011, del 46 per cento del taglio 2012 ed erano sufficienti a garantire solo il 16 per cento del taglio del 2013; che lo stesso decreto-legge n. 27 del 2011 ha anche previsto, all'articolo 1, comma 2, la possibilità di finanziamenti aggiuntivi al citato fondo da attingere ai risparmi delle missioni internazionali di pace e al Fondo unico di giustizia e che, per quanto riguarda il 2014, al momento, non vi sarebbe possibilità di alcun ristoro dei tagli ora previsti dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame;

sottolineato che i richiamati assegni *una tantum*, avendo natura accessoria, non sono validi a fini pensionistici, né ai fini della buona uscita e nemmeno dell'adeguamento del trattamento economico eventuale ed accessorio;

richiamata la risoluzione n. 8-00151, approvata dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati nella XVI Legislatura, che impegnava il Governo « ad escludere il Comparto sicurezza e difesa, per l'anno 2014, dalla possibilità di prorogare ulteriormente i tagli in questione, almeno con riferimento alla fattispecie del blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera »;

richiamato altresì l'ordine del giorno G/2969/2/5 approvato l'8 novembre 2011 dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica che impegnava il Governo, pur nell'ambito della difficile congiuntura economica e della finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare con urgenza le opportune iniziative atte a « impegnare i relativi fondi iscritti nella tabella 8 per assicurare un'interpretazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, nel senso che al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel triennio 2012-2014 sia assicurata la corresponsione integrale dei trattamenti economici connessi con l'impiego (indennità operative, indennità pensionabile, indennità di trasferimento, assegno funzionale, assegno non pensionabile dirigenziale e indennità di missione), con l'effettiva presenza in servizio e con la maturazione dei requisiti di anzianità e merito »;

richiamata la giurisprudenza costituzionale che, in occasione di precedenti deroghe temporanee ai meccanismi rivalutativi di adeguamento, disposte, in particolare, in occasione dell'altrettanto grave congiuntura economica del 1992, aveva affermato che « norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso »;

segnalato che l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha già palesato evi-

denti profili di incostituzionalità dal momento che, con sentenza n. 223 del 2012, la Corte costituzionale ha escluso i magistrati dal taglio del trattamento economico, il contributo di solidarietà oltre i 90.000 euro e la modifica del metodo di calcolo del trattamento di fine servizio nel meno vantaggioso trattamento di fine rapporto, con ciò accentuando l'iniustizia dell'articolo 9, anche in vista delle prevedibili ulteriori pronunce dell'alta Corte;

sottolineato che il personale del Comparto ha subito nel triennio di blocco forti penalizzazioni salariali – da un minimo del 15 per cento e fino al 40 per cento in alcuni casi della retribuzione percepita – con insostenibili ripercussioni per buona parte dei diretti interessati, già colpiti dagli effetti indiretti dei « tagli lineari » apportati negli ultimi anni alle Amministrazioni dello Stato;

richiamato l'intervento alla Camera dei deputati del Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, lo scorso 27 marzo 2013, in cui è stato fatto espresso riferimento alla necessità di « dare effettiva concretezza al valore della specificità della professione svolta dal personale in divisa delle Forze armate e della Polizia, ed essendo, pertanto, determinante innanzitutto contemperare la nuova disciplina alle esigenze di funzionalità e di operatività che si richiedono al personale di tale comparto », con la necessità di scongiurare le misure oggetto di esame da cui deriverebbero gravissimi effetti in termini di demotivazione del personale con probabili effetti sulla sostenibilità degli standard di sicurezza per i cittadini;

rilevato, infine, che dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto in titolo risulta che i risparmi lordi che deriverebbero dalla proroga delle disposizioni attinenti le progressioni di carriera sarebbero stimati in termini preventivi in appena 160 milioni di euro per tutto il settore pubblico e che tale somma sarebbe comunque da disaggregare tra le diverse Amministrazioni interessate individuando la quota parte delle Forze ar-

mate, delle Forze di Polizia e del Corpo dei Vigili del Fuoco;

considerata sia la esiguità degli oneri preventivamente stimabili per il Comparto, sia la possibilità di recuperare le risorse necessarie per escludere il comparto dal provvedimento in questione, al di là della possibilità di ricorrere al FUG per le Forze di polizia, nell'ordine ricorrendo alle modalità di copertura già richiamate, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2011, ove si consideri il programmato ritiro della missione ISAF in

Afghanistan entro il 2014; oppure, nel caso in cui le risorse non siano sufficienti, verificando se tale ammontare non possa essere coperto con l'accantonamento per il 2014 delle risorse di cui all'articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003, oppure nell'ambito del bilancio ordinario delle singole Amministrazioni, scongiurando modalità sperequative per il Comparto in questione anche con riferimento ad eventuali riflessi di natura pensionistica,

VALUTA NEGATIVAMENTE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività. (COM(2013) 165 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento <i>ex ante</i> delle grandi riforme di politica economica previste. (COM(2013) 166 def.) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	37
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013. C. 841 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Atto n. 13 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
AVVERTENZA	44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 12.20.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività. (COM(2013) 165 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento *ex ante* delle grandi riforme di politica economica previste. (COM(2013) 166 def.). (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte della Commissione all'ordine del giorno.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, osserva che le due comunicazioni in esame presentano una forte rilevanza in quanto costituiscono il primo e forse più delicato passaggio per dare attuazione dalla tabella di marcia per la realizzazione di un'autentica Unione economica e monetaria, approvata dal Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012 ed, in particolare, alla futura « cornice integrata di politica economica » dell'UE. Fa presente che la creazione di questa cornice integrata, secondo l'impostazione della tabella di marcia, costituirebbe uno dei tre pilastri di un sistema di *governance* economico rafforzato, unitamente al rafforzamento di « un quadro integrato di bilancio », attraverso la piena attuazione del cosiddetto *six pack* e del cosiddetto *two pack* e ad una cornice finanziaria integrata, mediante l'attuazione del meccanismo unico di vigilanza bancaria e il completamento dei suoi sistemi. Rileva che alla maggiore condivisione di sovranità a livello europeo, che l'attuazione dei tre pilastri sopra richiamati comporterà, dovrebbe accompagnarsi, sempre secondo la tabella di marcia, un rafforzamento della legittimità democratica della *governance* economica europea, mediante un adeguato coinvolgimento, ai rispettivi livelli di governo, dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.

Osserva che la decisione di procedere alla creazione di un coordinamento forte, a livello europeo, delle politiche economiche nazionali, costituisce un significativo avanzamento dopo una lunga fase in cui le istituzioni dell'Unione hanno privilegiato il rafforzamento di regole e procedure a presidio della finanza pubblica. Rileva che, anche grazie all'impulso del Governo italiano, si è preso atto che non è più sostenibile il disallineamento, nell'area euro, tra una politica monetaria « federale e vincoli stringenti di finanza pubblica, da un lato, e l'assenza di strumenti effettivi per una politica economica comune, dall'altro. Fa presente come, per un verso, questo disallineamento abbia consentito, l'acuirsi, dopo la creazione della moneta unica, dei fortissimi differenziali tra i Paesi

dell'eurozona in termini di competitività e crescita – con particolare riguardo alla produttività, alla bilancia commerciale, agli investimenti in innovazione – che hanno dato luogo, a loro volta, a squilibri macroeconomici rilevanti per la stabilità dell'intera eurozona e per l'Unione europea nel suo complesso; per altro verso, come esso abbia costituito una delle ragioni della inefficacia e del ritardo della risposta europea alla crisi economica e alle pressioni speculative dei mercati del debito sovrano, rallentando l'adozione di una strategia e di misure comuni volte al rilancio di crescita e occupazione.

Segnala che, in questo contesto, l'obiettivo delle due comunicazioni della Commissione è quello di avviare una consultazione in merito alle diverse modalità con le quali attuare, a Trattati vigenti, due degli elementi essenziali della « cornice integrata di politica economica » delineata dal Consiglio europeo: il coordinamento delle riforme economiche e l'istituzione di uno strumento per sostenere gli Stati membri in difficoltà economico-finanziarie ad intraprendere le riforme necessarie in tempi rapidi. Osserva che, a questo scopo, i due documenti, pur illustrando chiaramente la linea di intervento e le preferenze della Commissione, pongono una serie di quesiti, identificando opzioni alternative.

Rileva che gran parte delle soluzioni ipotizzate dalla Commissione europea, prospettando una condivisione delle sovranità degli Stati membri in materia, potrebbero avere conseguenze rilevanti in termini di compressione dei margini per le scelte di politica economica nazionale nonché di alterazione degli equilibri tra gli Stati membri e le istituzioni europee e tra gli stessi Stati membri. Segnala che ciò rende quanto mai necessario e urgente l'esame delle due comunicazioni da parte delle Camere che si inserisce in una fase precoce del processo decisionale europeo, in cui le varie opzioni regolative non si sono ancora consolidate ed è, pertanto, possibile incidere sulla definizione dei contenuti delle future proposte legislative.

Rileva altresì che, sulla base degli esiti della consultazione svolta sulle due comunicazioni e di ulteriori discussioni con il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE, la Commissione presenterà proposte legislative formali in materia nel corso del 2013. Fa presente che l'intervento della Camera non dovrà, naturalmente, essere inteso a fornire una risposta puntuale e diretta a ciascuno dei quesiti formulati dalla Commissione, ma dovrà piuttosto stabilire, in stretto raccordo con il Governo, una posizione chiara in merito ai presupposti, all'oggetto e alla portata dei nuovi meccanismi di coordinamento.

Nel far presente che le due comunicazioni concernono due elementi di carattere complementare, evidenzia che lo strumento di convergenza e di competitività, oggetto della prima comunicazione, dovrebbe, secondo la Commissione, sostenere gli Stati membri in difficoltà economico-finanziarie per intraprendere le riforme economiche, oggetto della seconda comunicazione. Fa presente, inoltre, che ciascuna delle due comunicazioni pone peraltro quesiti e profili problematici specifici che richiedono una apposita considerazione.

Riguardo allo strumento di convergenza e di competitività, fa presente che esso sarebbe finalizzato, secondo quanto prospettato dalla Commissione europea, ad offrire un sostegno finanziario per l'attuazione delle riforme negli Stati membri in difficoltà economico-finanziarie. Rileva che, a questo scopo, gli Stati membri interessati si impegnerebbero mediante accordi contrattuali, ad attuare, secondo un calendario concordato, le misure necessarie per attuare le riforme in questione. Segnala come la comunicazione prospetti diverse opzioni in merito alla individuazione degli Stati che possono accedere allo strumento, ai presupposti per l'accesso, all'ambito delle riforme da finanziare e alla procedura da seguire allo scopo, ponendo appositi quesiti ai fini della consultazione. Con riguardo al primo profilo, rileva che, secondo la Commissione, lo strumento dovrebbe riguardare tutti gli Stati membri della zona euro, tranne

quelli oggetto di un programma di aggiustamento macroeconomico ai sensi della nuova disciplina del *two pack* e gli Stati membri che si preparano ad aderire all'euro, tenendo conto anche della fase preparatoria.

Per quanto attiene ai presupposti per l'intervento dello strumento, segnala che la Commissione prospetta invece tre alternative: lo strumento sarebbe a disposizione di tutti gli Stati membri partecipanti, ed interverrebbe quindi quando uno di essi lo richieda; lo strumento interverrebbe solo nel caso in cui uno Stato partecipante sia oggetto della procedura per squilibri macroeconomici – in tal caso andrebbe stabilito se la partecipazione debba essere volontaria o obbligatoria; lo strumento interverrebbe previo invito della Commissione a uno Stato partecipante.

Fa presente che, in merito alla tipologia delle riforme da sostenere, ad avviso della Commissione, lo strumento di convergenza dovrebbe intervenire solo per sostenere riforme che rispondano a due requisiti: abbiano potenziali ripercussioni su altri Stati membri, sulla zona euro e sull'UE considerata nel suo insieme; non sarebbero state intraprese in condizioni normali, non potrebbero essere intraprese in un determinato periodo a causa del loro costo per lo Stato membro interessato o sarebbero intraprese solo in una fase successiva, con maggiori costi per lo Stato membro in questione, per la zona euro e per l'intera UE.

Segnala che, in relazione a ciascuno dei tre possibili presupposti di intervento del meccanismo sopra illustrati, la Commissione prospetta diverse opzioni per la concreta attuazione dello strumento: ove si prevedesse la partecipazione volontaria, gli Stati membri potrebbero presentare un piano di riforme concrete, con un calendario ben preciso, in applicazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese ricevute nel quadro del semestre europeo; nel caso in cui si stabilisse che il nuovo strumento si applica agli Stati della zona euro nell'ambito del braccio preventivo della procedura per gli squilibri macroeconomici, le riforme proposte dovrebbero

bero comprendere le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura stessa, in particolare le misure volte a promuovere la competitività e la stabilità finanziaria nonché a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, dei prodotti e dei servizi; ove infine si prevedesse l'applicazione dello strumento agli Stati della zona euro oggetto della procedura per gli squilibri eccessivi, il piano di azione correttivo, obbligatorio, sostituirebbe l'accordo contrattuale per evitare di sovrapporre gli strumenti di sorveglianza. Fa presente che in questo caso lo strumento di convergenza e di competitività accelererebbe la correzione degli squilibri.

Per quanto concerne la procedura per la stipulazione e l'attuazione degli accordi contrattuali, rileva che la comunicazione prospetta la seguente articolazione: la Commissione valuterebbe i piani di riforme degli Stati membri in conformità con i sistemi di monitoraggio e sorveglianza previsti dalla normativa vigente; sulla base di tale valutazione la Commissione negozierebbe i particolari del piano con lo Stato membro e proporrebbe formalmente al Consiglio di approvare l'accordo contrattuale relativo al piano stesso; il Consiglio approverebbe, apportando eventualmente modifiche, le azioni specifiche proposte unitamente al calendario concordato. Fa presente che, in caso di disaccordo fra lo Stato membro che propone le azioni e la Commissione, o qualora il Consiglio non approvi l'accordo contrattuale, questo non sarà concluso e, di conseguenza, non sarà erogato alcun sostegno finanziario. Fa presente, inoltre, che la Commissione sorveglierebbe l'attuazione dell'accordo nell'ambito del semestre europeo e gli Stati membri riferirebbero annualmente sui progressi nei programmi nazionali di riforma; in caso di necessità, la Commissione e lo Stato membro potrebbero proporre modifiche all'accordo contrattuale in base alle quali sarebbe avviato un nuovo processo negoziale.

Ricorda come la previsione del ricorso ad accordi contrattuali bilaterali costituisca l'elemento di maggiore problematicità dell'impostazione proposta dalla Commis-

sione per almeno quattro motivi: in primo luogo, come segnalato anche dal Parlamento europeo, non appare chiaro quale sarebbero la natura e il valore giuridico di tali accordi contrattuali, che sembrano evocare strumenti di diritto privato; in secondo luogo, il ricorso a strumenti negoziati di natura bilaterale anziché a regole *erga omnes*, potrebbero non garantire l'unitarietà e la coerenza complessiva delle strategie da perseguire, in tal modo paradossalmente inficiando l'obiettivo che si intende perseguire, del più stretto coordinamento in ragione delle ricadute di alcune scelte adottate da ciascun Paese sull'area euro e sull'Unione nel suo complesso; in terzo luogo, non appaiono chiare le ragioni per cui gli obiettivi da perseguire potrebbero essere più efficacemente realizzati mediante ricorso a tali accordi anziché attraverso le procedure vigenti per il coordinamento *ex ante* delle strategie macroeconomiche nell'ambito del Semestre europeo, le quali individuano indirizzi comuni per tutti i Paesi, ferma restando l'adozione di apposite raccomandazioni per ciascun Paese; da ultimo, occorre chiedersi se, stante il carattere bilaterale degli accordi, le condizioni in essi previste possano dipendere dalla diversa « capacità negoziale » di ciascun Paese nei confronti delle istituzioni europee.

Osserva che, con riguardo al finanziamento e all'erogazione dello strumento finanziario, la Commissione considera le seguenti opzioni: tutti gli Stati membri partecipanti contribuirebbero al un meccanismo di sostegno indipendentemente dal fatto che ne richiedano o meno l'intervento; il meccanismo potrebbe basarsi su contributi specifici, da calcolare in base al Reddito Nazionale Lordo (RNL) di ciascun Paese partecipante, o sui proventi di nuove risorse finanziarie specifiche ad esso destinate. Fa presente che, in ogni caso, il meccanismo dovrebbe essere incluso nel bilancio dell'UE come entrata esterna con destinazione specifica, che quindi non rientrerebbe nei massimali fissati nel regolamento sul quadro finanziario pluriennale; il meccanismo sarebbe oggetto di un nuovo atto giuridico che

definirebbe i beneficiari potenziali, limitandoli ad esempio agli Stati membri che contribuiscono, e autorizzerebbe la spesa; l'entità del meccanismo inizialmente sarebbe limitata, e potrebbe successivamente essere aumentata se l'esperienza dovesse rivelarsi un modo efficace di promuovere le riforme; il nuovo strumento dovrebbe essere coerente e complementare con gli strumenti esistenti, come i Fondi strutturali; il sostegno finanziario potrebbe essere erogato a scadenze regolari collegate al calendario concordato per le riforme. Ricorda, inoltre, che la Commissione potrebbe rivolgere avvertimenti agli Stati membri che non rispettino il contratto, chiedendo loro di correggere la deviazione, anche con un nuovo calendario, e – in caso di inadempienza – verrebbe ritirato.

Rileva che anche le soluzioni prospettate in merito allo strumento finanziario presentano diversi profili problematici; ricordando in particolare, che l'Italia, già contribuente netto nei confronti dell'UE, ha partecipato in misura rilevante, con una quota inferiore soltanto a quelle di Germania e Francia – per un importo pari a 125,3 miliardi di euro – alla capitalizzazione dell'ESM (*European Stability Mechanism*) senza tuttavia aver usufruito dei programmi di assistenza finanziaria a carico dello stesso.

Osserva come un ultimo aspetto considerato dalla comunicazione attenga alla necessità che, a fronte di un maggior coinvolgimento dell'UE nei processi decisionali relativi alle grandi riforme, sia assicurata la partecipazione attiva e tempestiva dei parlamenti, a livello europeo e nazionale. Rileva che, secondo la Commissione: le assemblee parlamentari nazionali dovrebbero essere coinvolte prima che i rispettivi Governi presentino i piani di riforme, e in ogni caso prima che il Consiglio approvi gli accordi contrattuali. Evidenzia che, ove pertinente e opportuno, bisognerebbe attivare un dialogo politico sull'applicazione dello strumento tra i Parlamenti nazionali ed i rappresentanti della Commissione e che il Parlamento europeo dovrebbe essere associato al processo per garantire la legittimità e la responsabilità

democratiche a livello di UE, assicurando, anche in questo caso il dialogo politico con i rappresentanti della Commissione europea, del Consiglio dell'UE e degli Stati membri. Evidenzia infine che, ove ne fosse ravvisata l'opportunità, e in funzione della natura specifica delle riforme previste, dovrebbero essere coinvolte anche le parti sociali.

Rocco PALESE (Pdl), *relatore*, fa presente che la comunicazione sul coordinamento *ex ante* delle riforme economiche, analogamente a quello sullo strumento di competitività, illustra le linee di intervento della Commissione europea in merito a vari profili ponendo appositi quesiti ai partecipanti alla consultazione. Evidenzia come, ad avviso della Commissione, il nuovo meccanismo di coordinamento si applicherebbe solo ai piani nazionali di grandi riforme economiche, al fine di garantire che nel processo decisionale nazionale siano tenute in considerazione le possibili ricadute delle grandi riforme sugli altri Stati membri e/o sulla zona euro e sull'intera UE. Fa presente che le riforme da coordinare riguarderebbero: i mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro e alcune riforme tributarie che possono incidere sull'occupazione e sulla crescita nello Stato membro che le attua e, di conseguenza, sulla domanda di prodotti e servizi di altri Stati membri; i mercati finanziari, considerato che le riforme in questo settore possono avere ricadute rilevanti per l'area euro quando aumenta la capacità dello Stato interessato di resistere agli *shock* esterni e viene limitato il pericolo di contagio dei premi di rischio in caso di timori circa la sostenibilità del debito.

Segnala come la Commissione prospetti peraltro un livello differenziato di partecipazione al quadro di coordinamento per gli Stati dell'eurozona e dell'UE: il coordinamento sarebbe vincolante per gli Stati della zona euro, tenuto conto della forte interdipendenza fra i medesimi; sarebbe assicurato comunque il coinvolgimento degli altri Stati membri dell'Unione; sarebbe prevista una partecipazione su base vo-

lontania al meccanismo di coordinamento degli Stati membri che, seguendo un programma di aggiustamento macroeconomico, sono già soggetti a obblighi di segnalazione e a un monitoraggio rigoroso da parte della Commissione europea.

Fa presente che la Commissione, con riferimento alla procedura da seguire, rilevato che le prassi decisionali adottate da ciascuno Stato per l'adozione delle riforme a livello nazionale sono diverse, propone che: la piattaforma principale per il coordinamento sarebbe costituita dai programmi nazionali di riforma, fatta eccezione per le situazioni di particolare urgenza, nonché per l'insediamento di un nuovo governo, per le quali si potrebbe ipotizzare una procedura *ad hoc*; la Commissione valuterebbe i piani ricevuti e adotterebbe un parere in merito entro un termine ragionevolmente breve, suggerendo eventuali modifiche. Sottolinea in proposito che il parere della Commissione riguarderebbe anche le misure di accompagnamento eventualmente necessarie per ridurre al minimo le potenziali ripercussioni sociali negative delle riforme e gli altri possibili effetti negativi a breve termine. Fa presente che nel processo decisionale verrebbero associati i Parlamenti nazionali e le parti sociali e che la valutazione ed il parere della Commissione sarebbero presentati al Consiglio dell'UE e all'Eurogruppo, con la possibilità per il Consiglio di proporre modifiche al piano nazionale di riforma quando ciò sia giustificato dagli effetti previsti sugli altri Stati membri e sul funzionamento dell'UEM. Rileva, infine, che la Commissione evidenzerebbe le riforme (o gli elementi delle riforme) che considera pertinenti per altri Stati membri, fornendo una valutazione comparativa e agevolando lo scambio di buone prassi.

In merito alla legittimità democratica del processo di coordinamento, sottolinea come la Commissione rilevi che l'articolazione da essa proposta rispetta pienamente le prerogative decisionali nazionali, perché la decisione sul piano di riforme

spetta comunque allo Stato membro ed è assicurato l'intervento, in particolare, dei parlamenti nazionali.

Per quanto concerne la posizione del Parlamento europeo, ritiene opportuno ricordare che sui temi oggetto delle comunicazioni all'esame si è pronunciato, il 23 maggio scorso, il Parlamento europeo approvando a larga maggioranza (484 voti favorevoli, 107 contrari e 13 astensioni) una risoluzione sulle future proposte relative all'Unione economica e monetaria. Evidenzia quindi che, per quanto riguarda, in particolare, la comunicazione sul coordinamento *ex ante* delle principali riforme di politica economica, il Parlamento europeo: ritiene che la Commissione debba stabilire nelle prossime proposte legislative la predisposizione di dati consolidati sui bilanci pubblici dell'UE e degli Stati membri, nonché degli enti locali e regionali, affinché il coordinamento possa beneficiare di un fondamento statistico adeguato; auspica un dialogo sociale che coinvolga le parti interessate affinché svolgano un ruolo centrale ed esplicito nelle discussioni sul coordinamento *ex ante*; raccomanda che la Commissione europea abbia la possibilità di formulare osservazioni sulle riforme in programma in anticipo rispetto alla relativa adozione finale; chiede che il nuovo strumento di coordinamento sia integrato nel processo del semestre europeo e che al Parlamento europeo sia attribuita la facoltà di intervenire a garanzia della responsabilità democratica.

Per quanto concerne invece lo strumento di convergenza e competitività, rileva come il Parlamento europeo, oltre alle perplessità già ricordate in merito al ricorso ad accordi bilaterali, ritenga che: il nuovo strumento debba essere lanciato soltanto a seguito dell'individuazione degli squilibri sociali e delle esigenze in termini di grandi riforme strutturali a lungo termine favorevoli a una crescita sostenibile, con l'opportuno coinvolgimento del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e dei Parlamenti nazionali; le misure adottate non dovrebbero avere un impatto negativo sull'inclusione sociale, sui diritti dei lavo-

ratori, sull'assistenza sanitaria e su altre questioni sociali, nemmeno nel breve termine; sia necessario evitare sovrapposizioni dello strumento di convergenza e competitività con i fondi della politica di coesione.

Relativamente alle proposte per la prosecuzione dell'esame, in considerazione delle complesse implicazioni delle due comunicazioni, considera opportuno procedere ad acquisire, mediante le opportune attività conoscitive, ulteriori elementi di conoscenza e di valutazione.

Al tempo stesso, segnala l'esigenza che l'esame si svolga in tempi rapidi, in modo da assicurare che le indicazioni che saranno formulate dalla Commissione bilancio siano effettivamente prese in considerazione dal Governo e dalle istituzioni dell'UE, anche in vista della predisposizione delle proposte legislative in materia.

Ricorda, al riguardo, che il Consiglio europeo del 27-28 giugno prossimo potrebbe formulare alcuni indirizzi di carattere generale in materia, anche sulla base dell'esame di una relazione che sarà sottoposta dal Presidente Van Rompuy, in stretta cooperazione con il Presidente della Commissione. Fa presente, in particolare, che la relazione dovrebbe contenere una tabella di marcia concernente il coordinamento delle riforme strutturali a livello nazionale, la dimensione sociale dell'UEM, incluso il dialogo con le parti sociali, la fattibilità e le modalità operative degli « accordi individuali di natura contrattuale », finalizzati a rendere più forte il coordinamento, la convergenza e l'attuazione delle politiche strutturali, meccanismi di solidarietà che possano supportare gli sforzi profusi dagli Stati membri per realizzare gli obiettivi di tali accordi.

Alla luce di queste considerazioni, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito alle due comunicazioni, ritiene che la Commissione debba svolgere una breve indagine conoscitiva al riguardo.

Francesco BOCCIA (PD), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, nel riservarsi di sottoporre la proposta di svol-

gimento di tale indagine conoscitiva all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

C. 841 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, dal momento che, come risulta dalla relazione tecnica allegata al provvedimento stesso, dall'attuazione dell'accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 12.55.

Il viceministro Luigi CASERO fa presente che non vi sono motivi ostativi al prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 841, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013;

considerato che la relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che « dall'attuazione dell'Accordo e per tutta la durata della sua vigenza non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale italiano »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Atto n. 13.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 maggio 2013.

Luigi BOBBA (PD), *relatore*, ricorda che il Governo dovrebbe chiarire se l'entrata in vigore del regolamento in esame determini o meno la cessazione dell'incarico eventualmente in corso del coordinatore generale.

Il viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare l'esame del provvedimento in attesa dei chiarimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

C. 875 Governo e abb.

SEDE REFERENTE

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00005 Sottanelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia.
- 7-00025 Barbanti ed altri: Rafforzamento del regime di detraibilità delle spese per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Ritiro degli atti*) 45

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. C. 875 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 46
- ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 56

RISOLUZIONI

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.10.

7-00005 Sottanelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia.

7-00025 Barbanti ed altri: Rafforzamento del regime di detraibilità delle spese per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Ritiro degli atti).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 30 maggio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che il Consiglio dei ministri, nella riunione di venerdì 31 maggio scorso, ha approvato un decreto-legge il quale interviene anche sulla tematica delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, oggetto delle risoluzioni in discussione. In tale contesto considera necessario che il Viceministro Casero intervenga per fornire indicazioni circa le decisioni e gli orientamenti del Governo in merito, al fine di consentire ai presentatori di valutare quale seguito dare ai loro atti di indirizzo.

Il Viceministro Luigi CASERO sottolinea come il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione di venerdì scorso sia orientato nella medesima logica, seguita dalle risoluzioni in discussione, di rafforzare gli strumenti tributari per il sostegno degli interventi di ristrutturazione edilizia e efficientamento

energetico degli edifici. Nel rilevare come il decreto-legge sarà oggetto di esame da parte della Commissione Finanze, evidenzia come tale intervento comporterà, già nei prossimi mesi, positivi effetti di moltiplicazione del PIL, oltre a favorire la ripresa di un settore produttivo, quello edile, particolarmente in difficoltà a causa della crisi economica in atto, stimolando segnatamente le misure di riqualificazione del patrimonio edilizio e di risparmio energetico che costituiscono uno degli aspetti fondamentali per la complessiva strategia di politica economica. Evidenzia inoltre come la conferma del regime di detrazione delle spese per i predetti interventi consentirà di rafforzare l'azione di contrasto all'evasione fiscale in tale comparto, attraverso il meccanismo del contrasto di interessi.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara ampiamente soddisfatto dalle considerazioni svolte dal Viceministro Casero, dichiarando quindi di ritirare la propria risoluzione n. 7-00005.

Sebastiano BARBANTI (M5S) esprime apprezzamento per le osservazioni espresse dal Viceministro, evidenziando come, finalmente, si adottino misure atte a fungere da volano per lo sviluppo, superando un'impostazione basata solo sul rigore finanziario e sull'austerità. Dichiarò quindi di ritirare la propria risoluzione n. 7-00025.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. C. 875 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 875, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, cui è abbinata la proposta di legge C. 901 Pini, avente contenuto identico a quello del disegno di legge.

Ricorda quindi che negli ultimi mesi della XVI Legislatura il precedente Governo aveva presentato il disegno di legge C. 5667, volto anch'esso a ratificare la Convenzione, il cui *iter* parlamentare di approvazione non si è tuttavia concluso a causa della fine della Legislatura stessa.

In tale contesto segnala la rilevanza politica della Convenzione, legata principalmente all'importanza dei rapporti economici tra San Marino e l'Italia, la quale costituisce il principale *partner* commerciale e finanziario sammarinese. Infatti già nel 1862 i due Stati conclusero un accordo di amicizia e cooperazione poi consolidatosi con la Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939. Nonostante tali relazioni economiche siano tuttora assai consolidate, sono sorte, soprattutto negli ultimi anni, tensioni dovute al contenzioso fiscale ed all'adozione, da parte italiana, di misure volte a contrastare l'evasione fiscale

ed il riciclaggio. A tale riguardo San Marino ha adottato negli ultimi anni una politica volta a garantire una maggiore trasparenza, fissando l'obiettivo di cancellare il segreto bancario e concludendo alcuni accordi internazionali per lo scambio di informazioni in materia fiscale. Nel 2009 l'OCSE ha inserito il Paese nella « lista bianca » dei paradisi fiscali ma, nel gennaio 2011, la medesima Organizzazione ha riscontrato che San Marino non si è ancora pienamente adeguata agli *standard* internazionali sullo scambio di informazioni.

Passando al contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, essa è costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per San Marino, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione.

In particolare, l'articolo 3 reca le definizioni generali, l'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di uno Stato contraente, mentre l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione. La disposizione specifica che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora si faccia uso di un'installazione a soli fini di deposito di esposizione o consegna; i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito ed esposizione, consegna o trasformazione da parte di altra impresa; una sede fissa sia utiliz-

zata ai soli fini di acquisto merci, raccolta di informazioni, attività pubblicitarie o di ricerca scientifica.

Si precisa inoltre che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività in uno Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di altro intermediario, né per il fatto che una società residente di uno Stato controlli o sia controllata da una società dell'altro Stato. Si è invece in presenza di stabile organizzazione qualora la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa non limitati all'acquisto di beni o merci.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili.

Per quanto riguarda gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa. Il paragrafo 4 consente agli Stati contraenti di determinare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione in base al riparto in uso degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse Parti della stessa. Inoltre il paragrafo 6 specifica che gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima o aerea sono tassati,

secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Qualora la sede della navigazione effettiva sia situata a bordo di una nave, tale sede si considera ubicata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione, oppure, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente in cui è residente l'esercente la nave.

L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, e nelle ipotesi in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, qualora il beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi, ovvero che non ecceda il 15 per cento dell'ammontare lordo, in tutti gli altri casi.

Qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, secondo la propria legislazione.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si ap-

plica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente.

Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 13 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: *a)* il debitore è l'altro Stato o un suo ente locale; *b)* gli interessi sono corrisposti allo Stato diverso da quello della fonte o ad un suo ente o organismo; *c)* gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi, in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra le Parti.

Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, secondo la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.

Qualora il beneficiario effettivo dei canoni sia residente di uno Stato contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile or-

ganizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, secondo la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quel che riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha sede la direzione effettiva dell'impresa.

Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene sono imponibili solo nello Stato dove è residente il soggetto alienante.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15.

L'articolo 14 stabilisce che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del

percipiente, ma sono imponibili anche nell'altro Stato, secondo la sua legislazione interna.

L'articolo 15 prevede invece, per i redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: *a)* il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; *b)* il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; *c)* l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico, essi sono imponibili nello Stato dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società.

L'articolo 17 stabilisce, al paragrafo 1, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività. Il paragrafo 2 specifica che tale criterio vige anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.

L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili solo in tale Stato. Il paragrafo 2 specifica che tali pensioni possono essere tassate anche nello Stato della fonte, qualora il beneficiario non sia assoggettato a tassazione per tali redditi nello Stato di cui è residente.

Il paragrafo 3 specifica che, a prescindere dalle predette disposizioni, le pensioni e gli altri pagamenti analoghi corri-

sposti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato sono imponibili solo in tale Stato.

In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato solo per rendervi i servizi.

Il paragrafo 2 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da uno Stato ad una persona fisica per corrispettivi resi nei confronti di tale Stato stesso, prevedendo in tale ipotesi che le somme corrisposte siano tassabili nello Stato che le eroga, salvo che la persona fisica sia residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità.

L'articolo 20 prevede l'esenzione, per un periodo non superiore a due anni, per le remunerazioni corrisposte a professori, insegnanti o ricercatori che soggiornino temporaneamente nell'altro Stato allo scopo di insegnare o compiere ricerche, salvo che la ricerca sia intrapresa nell'interesse privato di una o più persone specifiche.

L'articolo 21 prevede che le somme o remunerazioni corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio, comunque per non più di 5 anni per quanto riguarda le somme corrisposte a titolo di rimborso o borsa di studio e per non più di 2 anni per quanto riguarda le remunerazioni pagate per servizi resi, a condizione che tali servizi siano connessi al mantenimento, all'istruzione o alla formazione professionale del soggetto.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trat-

tati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili solo nello Stato di residenza del percipiente. Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dallo Stato ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa. Nel caso in cui i pagamenti eccedano, in forza di particolari relazioni tra le persone che hanno svolto l'attività per la cui prestazione sono pagati, quanto sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 23, per quel che riguarda l'Italia, si prevede che sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata a San Marino. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Per quel che concerne San Marino si prevede che, per i residenti in tale Stato che posseggano elementi di reddito imponibili in Italia, San Marino debba detrarre dalle imposte sul reddito un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia in relazione a tali elementi di reddito. La disposizione specifica inoltre che San Marino non accorderà alcuna detrazione qualora il reddito sia sottopo-

sto a San Marino, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 24) sono formulate in modo analogo alle corrispondenti disposizioni di altri accordi della specie e quelle relative alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 25) sono previste in conformità al modello OCSE. Per quanto riguarda le procedure di composizione amichevole delle controversie è stata inoltre inserita una clausola arbitrale che consente di sottoporre ad arbitrato i casi relativi a difficoltà o dubbi nell'interpretazione o applicazione della Convenzione.

Per quanto attiene allo scambio di informazioni tra le autorità competenti ad applicare la Convenzione, disciplinato dall'articolo 26, si prevede che le rispettive autorità si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne, comprese quelle per contrastare l'evasione fiscale o le frodi fiscali. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini. Inoltre, si specifica che le norme dell'articolo non obbligano comunque le Parti ad adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, a fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o normale prassi amministrativa, né a fornire informazioni che rivelino segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali, ovvero la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.

L'articolo 27 fa salvi i privilegi tributari accordati dalle norme generali del diritto

internazionale o da accordi particolari agli agenti diplomatici o ai funzionari consolari.

L'articolo 28 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.

L'articolo 29 specifica che ciascuna Parte non riconoscerà le riduzioni o le esenzioni fiscali previste dalla Convenzione a soggetti residenti dell'altra Parte qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o esistenza di tale residente sia quella di ottenere benefici cui altrimenti non avrebbe avuto diritto.

L'articolo 30 regola l'entrata in vigore della Convenzione, stabilendo in particolare che essa entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche relative agli strumenti di ratifica. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno, per le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare in cui la Convenzione è entrata in vigore, mentre, per le altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore.

L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

Alla Convenzione è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni integrative convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, le quali recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa.

In tale ambito si chiarisce, in particolare, che la Convenzione non pregiudica il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione interna per prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali.

Con il Protocollo di modifica, firmato a Roma il 13 giugno 2012 e suddiviso in 7 articoli, sono state apportate una serie di modifiche al testo della Convenzione ed al Protocollo aggiuntivo, al fine di aggiornarne alcune disposizioni e adeguarla al modello di convenzione in materia definito

sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).

L'articolo I sostituisce l'articolo 10 della Convenzione, relativo al trattamento dei dividendi; in tale ambito viene fissata allo 0 e al 15 per cento (rispetto alle misure del 5 e del 15 per cento previste dall'originaria formulazione dell'articolo) l'aliquota dell'imposta che lo Stato di residenza della società che eroga i dividendi può applicare, alle condizioni stabilite dalla disposizione.

L'articolo II sostituisce l'articolo 11, in materia di disciplina degli interessi; in tale ambito viene fissata allo 0 e al 13 per cento (rispetto alla misura del 13 per cento prevista dall'originaria formulazione dell'articolo) l'aliquota dell'imposta che lo Stato da dove provengono gli interessi può applicare, alle condizioni stabilite dalla disposizione.

L'articolo III sostituisce l'articolo 12, recante il trattamento dei canoni; in tale ambito viene fissata allo 0 e al 10 per cento (rispetto alla misura del 10 per cento prevista dall'originaria formulazione dell'articolo) l'aliquota dell'imposta che lo Stato da dove provengono i canoni può applicare, alle condizioni stabilite dalla disposizione.

L'articolo IV sostituisce l'articolo 26, relativo allo scambio di informazioni tra le Parti, al fine di adeguare la disciplina convenzionale ai più recenti criteri stabiliti dall'OCSE in materia, i quali puntano ad ampliare gli scambi di informazioni ed a superare il segreto bancario.

Tra le modifiche apportate segnala la nuova dizione utilizzata nel paragrafo 1, in base alla quale le informazioni scambiate non saranno solo quelle necessarie ad applicare le disposizioni della Convenzione o le normative nazionali, ma, in termini più ampi, tutte le informazioni verosimilmente pertinenti ad applicare le disposizioni convenzionali o quelle concernenti l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione, prelevate dagli Stati o dai loro enti locali. Inoltre, al paragrafo 2 si prevede che le informazioni

scambiate potranno essere comunicate non solo ai soggetti incaricati dell'accertamento o riscossione delle imposte, delle procedure o dei procedimenti relativi o delle decisioni in merito ai ricorsi presentati su tali imposte, ma anche ai soggetti competenti circa il controllo delle predette attività.

Il nuovo paragrafo 4 specifica che lo Stato contraente cui sono indirizzate le richieste di informazioni dovrà utilizzare i poteri di cui dispone per raccoglierle anche quando le informazioni richieste non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni: in tale prospettiva la disposizione specifica che le limitazioni allo scambio di informazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 26 non possono in ogni caso intendersi nel senso di consentire allo Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché non ha un proprio interesse fiscale rispetto alle informazioni medesime.

Particolare rilevanza assume, in tale ambito il nuovo paragrafo 5, il quale supera, in conformità alle raccomandazioni in materia formulate dall'OCSE, il segreto bancario, prevedendo che le Parti non possono rifiutarsi di fornire le informazioni richieste per il solo fatto che esse siano detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da persona che operi in qualità di agente o fiduciario, ovvero perché le predette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona giuridica.

L'articolo V subordina l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione (si tratta, rispettivamente, delle norme in materia di regime impositivo dei dividendi, degli interessi e dei canoni) al fatto che sia effettivamente attuato lo scambio di informazioni previsto dall'articolo 26, consentendo in tale ultimo caso a ciascuno Stato contraente di sospendere l'applicazione dei predetti articoli. In tale ambito si prevede che, qualora sia esercitata la facoltà di sospensione delle citate disposizioni, le autorità competenti faranno del loro me-

glio per regolare in via amichevole il ripristino di un effettivo scambio di informazioni.

L'articolo VI sostituisce il Protocollo aggiuntivo allegato alla Convenzione, mentre l'articolo VII disciplina l'entrata in vigore e le ipotesi di denuncia del Protocollo.

Con riferimento al disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica; l'articolo 2, comma 1, contiene la clausola di esecuzione della Convenzione del Protocollo di modifica; l'articolo 3 disciplina la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della Convenzione, quantificato in circa 3,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, cui si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel programma di spesa « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire », utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'unica particolarità riscontrabile nel disegno di legge riguarda il comma 2 dell'articolo 2, ai sensi del quale le modalità attuative delle disposizioni previste dall'articolo V del Protocollo di modifica sono stabilite con provvedimento del Direttore generale delle Finanze del Ministero delle finanze (si tratta del Direttore del Dipartimento delle Finanze del medesimo Ministero), d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Formula quindi una proposta di parere (*vedi allegato*) contenente alcune premesse, le quali evidenziano come le modifiche apportate dal Protocollo alla Convenzione consentano di colmare il ritardo rispetto agli obiettivi di trasparenza bancaria e scambio di informazioni in materia fiscale tra San Marino e l'Italia, in particolare laddove l'articolo IV del Protocollo di modifica, sostituendo l'articolo 26 della Convenzione stessa in materia di scambio di informazioni, introduce un nuovo paragrafo 5 che supera sostanzialmente, in conformità alle raccomandazioni in materia formulate dall'OCSE, il segreto bancario.

Francesco BONIFAZI (PD) rileva come il gruppo del Partito Democratico accolga con estremo favore il disegno di legge di ratifica in esame. In ordine al contenuto del provvedimento, e senza entrare troppo nello specifico delle singole norme previste dalla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, ricorda che le Parti hanno inteso siglare un Protocollo di modifica della Convenzione che era stata stipulata nel 2002 per evitare le doppie imposizioni e prevenire le frodi fiscali, al fine di adeguarne il contenuto agli *standard* internazionali previsti dall'attuale modello OCSE in materia.

Rammenta quindi che i rapporti finanziari e commerciali con la Repubblica di San Marino sono molto rilevanti, per un ammontare di circa 4 miliardi di euro, e che le esportazioni dell'Italia verso detto Stato sono pari a circa 1,8 miliardi di euro, mentre le importazioni assommano a circa 1,7 miliardi. In tale contesto sottolinea come l'obiettivo della Convenzione e del Protocollo aggiuntivo oggetto del disegno di legge di ratifica sul quale la Commissione Finanze è chiamata ad esprimere il parere sia, da un lato, quello di regolare i rapporti tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni e, dall'altro, di stabilire una più forte cooperazione tra le due amministrazioni finanziarie nella lotta all'evasione fiscale, evidenziando la particolare importanza di tale ultima finalità.

Sottolinea, inoltre, il rilievo di alcune disposizioni, in particolare: l'articolo I del Protocollo aggiuntivo, che modifica l'articolo 10 della Convenzione, sul trattamento fiscale dei dividendi; l'articolo II, che modifica l'articolo 11, in tema di interessi; l'articolo IV, che reca un'ampia modifica dell'articolo 26 della Convenzione sullo scambio di informazioni. A tale ultimo riguardo, evidenzia come la nuova disciplina agevoli l'amministrazione finanziaria italiana nell'attività di raccolta dei dati, dotandola di più penetranti poteri, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e, al contempo, nell'ottica di superare il segreto

bancario ed escludere la Repubblica di San Marino dalla « lista nera » dei Paesi a fiscalità privilegiata.

Nell'evidenziare dunque l'importanza del provvedimento in esame per i motivi sopra citati, esprime l'auspicio che in futuro potranno essere siglati anche ulteriori accordi tra i due Stati contraenti su ulteriori temi di interesse generale.

Daniele PESCO (M5S) concorda circa l'importanza fondamentale della ratifica della Convenzione e del relativo Protocollo di modifica, rilevando tuttavia come il testo emendato della Convenzione presenti alcuni aspetti non condivisibili.

In particolare evidenzia come l'articolo 10, sostituito dall'articolo I del Protocollo di modifica, il quale prevede che l'aliquota d'imposta sui dividendi corrisposti da una società residente in uno Stato a soggetti residenti nell'altro Stato, sia ridotta allo 0 per cento (rispetto al 5 per cento previsto dal testo originario), nel caso in cui il beneficiario dei dividendi sia una società di capitali che detenga almeno il 10 per cento del capitale della società che li distribuisce, favorisca, in modo discutibile, i soggetti giuridici detentori del controllo su tali società, a scapito degli altri azionisti, che sono invece assoggettati ad un'aliquota del 15 per cento, introducendo un trattamento differente da quello previsto in altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate con altri Stati. Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento all'articolo 11, riscritto dall'articolo II del Protocollo di modifica, il quale prevede che l'aliquota d'imposta sugli interessi provenienti da uno Stato e pagati a soggetti residenti nell'altro Stato sia ridotta, anche in tal caso, allo 0 per cento, qualora il beneficiario degli interessi stessi sia una società di capitali che detenga almeno il 25 per cento del capitale della società che li paga. Rileva, comunque, come la Convenzione, soprattutto alla luce delle modifiche apportate dal Protocollo all'articolo 26, consenta di compiere un significativo passo avanti sul piano della trasparenza bancaria e dello

scambio di informazioni tra le due Parti contraenti, che induce a esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento.

Segnala quindi l'esigenza, per il futuro, che in occasione della stipula di accordi con altri Stati, si presti la massima attenzione alle clausole su tali delicate materie, anche in considerazione della difficoltà a rimediare successivamente ad eventuali difetti o lacune che si dovessero evidenziare nelle disposizioni convenzionali.

Il Viceministro Luigi CASERO sottolinea come la ratifica della Convenzione e del relativo Protocollo di modifica si inserisca al termine di un lungo percorso, nel quale sono emerse talune delicate problematiche di carattere tributario nei rapporti tra Italia e San Marino. Al riguardo evidenzia come, anche attraverso la Convenzione di cui si propone la ratifica, siano stati compiuti molti passi in avanti, auspicando in tale contesto che sia possibile giungere alla totale trasparenza in materia bancaria tra i due Paesi.

In un contesto più generale, ritiene che la Commissione Finanze debba affrontare il tema dei veri e propri « buchi neri » ancora sussistenti, a livello europeo, nell'azione di contrasto all'evasione tributaria ed ai paradisi fiscali. In particolare, considera urgente risolvere il problema della fiscalità dei servizi telematici, che attualmente godono, di fatto, di un regime di sostanziale esenzione tributaria, qualora i soggetti che esercitano tali attività stabiliscano la propria sede in Stati a fiscalità di favore, segnalando altresì l'esigenza di puntare all'obiettivo complessivo di eliminare almeno le disparità nei regimi impositivi tra le imprese operanti sul territorio dell'Unione europea.

Auspica quindi che su tali tematiche si possa giungere a definire una posizione unitaria a livello nazionale, per dare maggior forza all'azione che il Governo intende compiere al riguardo in ambito europeo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula il suo personale augurio al Viceministro Casero, al quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha da poco assegnato la delega sulla politica tributaria, sottolineando l'importanza di attribuire ad una specifica figura di Governo la competenza relativa a tale delicatissima materia ed auspicando che ciò possa assicurare la necessaria continuità nel rapporto di collaborazione e

confronto tra la Commissione Finanze e il Governo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si unisce alle congratulazioni ed all'augurio di buon lavoro formulato dal deputato Causi nei confronti del Viceministro Casero, segnalando come quest'ultimo abbia pubblicamente richiamato l'attenzione sulla positiva azione svolta dalla Commissione Finanze.

La seduta termina alle 11.45.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali (C. 875 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 875, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, e l'abbinata proposta di legge C. 901 Pini;

sottolineata la rilevanza politica della Convenzione, connessa sia alla dimensione dei rapporti economici tra San Marino e l'Italia, sia alla prospettiva di superare alcune tensioni insorte tra i due Stati nel corso degli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda il contenzioso fiscale e le misure per contrastare l'evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro;

rilevato a tale proposito come, nonostante San Marino abbia adottato negli ultimi anni una condivisibile politica volta a garantire una maggiore trasparenza, fissando l'obiettivo di cancellare il segreto bancario e concludendo alcuni accordi

internazionali per lo scambio di informazioni in materia fiscale, sia ancora necessario, anche alla luce dei rilievi espressi in materia dall'OCSE nel gennaio 2011, compiere ulteriori passi avanti sotto tale profilo;

evidenziato, a tale ultimo riguardo, come il Protocollo di modifica della Convenzione, fatto a Roma il 13 giugno 2012, intenda appunto colmare tale ritardo, segnatamente laddove, all'articolo IV, sostituisce l'articolo 26 della Convenzione stessa in materia di scambio di informazioni, in particolare attraverso l'introduzione di un nuovo paragrafo 5, il quale supera, in conformità alle raccomandazioni in materia formulate dall'OCSE, il segreto bancario, stabilendo al riguardo che le Parti non possono rifiutarsi di fornire le informazioni di natura tributaria richieste per il solo fatto che esse siano detenute da una banca ovvero da altra istituzione finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, Josefa Idem, per gli aspetti di competenza della Commissione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	58
7-00008 Bonafè: Sui Mondiali di ciclismo 2013 in Toscana (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	58
Sui lavori della Commissione	59
Sui lavori della Commissione	59

AUDIZIONI

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, Josefa Idem.

La seduta comincia alle 12.15.

Audizione del Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, Josefa Idem, per gli aspetti di competenza della Commissione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il ministro Josefa IDEM svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Laura COCCIA (PD), Antonio PALMIERI (PdL) e Bruno MOLEA (SCpI).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e i colleghi intervenuti e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, Josefa Idem.

La seduta comincia alle 13.05.**Sui lavori della Commissione.**

Luisa BOSSA (PD), prendendo la parola per fatto personale, in relazione alle dichiarazioni svolte in Commissione dal collega Buonanno su quel gioiello della cultura che è la Città della scienza di Napoli – purtroppo anche simbolo della sopraffazione criminale manifestatasi la sera del tragico incendio – dichiara di sentirsi personalmente toccata da quell'evento, come tutti i suoi concittadini, onesti, seri, che combattono criminalità e malaffare ogni giorno, con gli strumenti che hanno a disposizione. Sottolinea che l'onorevole Buonanno, di fronte all'inserimento di Città della scienza nell'elenco degli enti di ricerca finanziati, ha ritenuto di avanzare dubbi e perplessità, chiedendo a quanto ammonta il risarcimento assicurativo per la distruzione di Città della scienza, non tenendo conto invece che la tabella dei finanziamenti riguardava la ricerca e non la ricostruzione. Aggiunge che, evidenziare che non c'è motivo di finanziare la Città della scienza – dal momento che ormai è distrutta e non può fare alcuna ricerca –, risulta un'affermazione da censurare.

Precisa in particolare che i dipendenti della Città della scienza lavorano, come hanno sempre fatto, nei pochi capannoni sopravvissuti all'incendio; svolgono attività con le scuole; lavorano in altri locali di fortuna reperiti. Aggiunge che, tra l'altro, i medesimi dipendenti lavorano senza stipendio da alcuni mesi e, oggi, sono presenti nella società civile, anche a mostrare le stimmate di un rogo che rappresenta una ferita aperta. Ricorda, ancora, che il personale in questione lavora insieme ai

cantanti che stanno organizzando concerti per raccogliere fondi, e con i ventidue scrittori napoletani che hanno pubblicato un libro intitolato *Fuoco sulla città*, il cui incasso servirà alla ricostruzione. Ribadisce, quindi, che quei lavoratori si stanno adoperando per conservare la memoria della Città della scienza, per tenerne vivo lo spirito, moltiplicarne la forza, nella ricerca e nella divulgazione, nella didattica, con tutte le forze possibili come « un malato dopo una brutta botta ». Si sente confortata dal sapere che nel Paese vi siano questo coraggio e questa forza per combattere la camorra e coloro che non aiutano la cultura.

Antonio PALMIERI (PdL) riterrebbe opportuno che si procedesse in Commissione secondo quanto accade in Assemblea, dove gli interventi analoghi a quelli svolti dalla collega Bossa sono svolti al termine della seduta. Aggiunge che in questo modo si eviterebbe di alimentare un clima di tensione gli uni con gli altri tra colleghi.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, evidenzia che non sempre è facile smorzare entusiasmi o passioni sincere, come quando scatta un applauso in Commissione, sebbene non di prassi. Aggiunge che il Parlamento è comunque il luogo delle interlocuzioni reciproche.

7-00008 Bonafè: Sui Mondiali di ciclismo 2013 in Toscana.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 29 maggio 2013.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la collega Bonafè ha presentato una documentazione relativa alla risoluzione in discussione, sulla base anche di quanto richiesto da alcuni colleghi della Commissione, che rimane a disposizione dei parlamentari.

Sui lavori della Commissione.

Gianluca BUONANNO (LNA) si dichiara sorpreso che la presidente Ghizzoni abbia consentito ad altri deputati di intervenire per fatto personale e non abbia dato a lui la parola per replicare, o quanto meno per scegliere se intervenire subito o al termine della seduta.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, precisa che la presidenza ha inteso consentire lo svolgimento del successivo punto all'ordine del giorno, la discussione della risoluzione, stante anche la presenza del Ministro che ha rappresentato la propria possibilità a partecipare alla seduta della Commissione non oltre un certo orario, in considerazione degli impegni in Assemblea.

Gianluca BUONANNO (LNA), con ripetuti interventi, ribadisce vibratamente alla presidenza che ritiene di avere tutto il diritto di intervenire subito e che ogni altra decisione rappresenta un *vulnus* al suo ruolo di parlamentare e al suo onore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, constata che la condotta del collega Buonanno impedisce lo svolgimento dei lavori parlamentari. Appreziate le circostanze, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.35.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ribadisce che la collega Bonafè ha lasciato agli atti una documentazione relativa alla risoluzione in discussione. Avverte che, in considerazione del protrarsi della sospensione dei lavori parlamentari, si è convenuto di rinviare la discussione della risoluzione in titolo ad altra seduta, anche allo scopo di definire per le vie brevi una riformulazione dell'impegno al Governo, d'accordo con l'Esecutivo.

Sui lavori della Commissione.

Gianluca BUONANNO (LNA), intervenendo anch'egli per fatto personale, tiene

a precisare di svolgere il ruolo di parlamentare allo scopo di avere risposte alle domande e alle questioni che ritiene legittimamente di proporre. Ribadisce di non aver accusato alcuno, ma semplicemente di aver posto dei quesiti sulle motivazioni alla base dell'assegnazione di risorse alla Città della scienza. Precisa, per esempio, che lo stesso collega Gallo aveva avuto modo, al termine della seduta scorsa, di precisare che i dipendenti della Città della scienza non percepiscono lo stipendio da svariati mesi. Evidenzia che i suoi dubbi erano, e restano, dove finiscono i soldi. Circa il ruolo della malavita organizzata, responsabile della vicenda di Napoli, evidenzia che è stato proprio lui a richiamare l'attenzione su una piaga, che, secondo quello che è agli atti processuali, è sfociata ancora una volta in un comportamento doloso e criminale. Ribadisce quindi che la sua politica è denunciare ciò che non va, sia a Napoli – tra l'altro egli stesso ha parenti ascendenti che provengono da quella città – che a Pompei o a Caserta, città dove si assiste da ultimo ad una situazione indegna e raccapricciante. Ritiene quindi che sarebbe stato necessario intervenire subito dopo l'intervento della collega e che in ogni caso non ha mai offeso alcuno, come invece ritiene sia stato fatto nei suoi confronti. Rileva infine che alcuni componenti della Commissione sembrano essere prevenuti nei suoi confronti, forse per la sua appartenenza politica.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, prende atto delle considerazioni del collega Buonanno, evidenziando come, con un po' di buon senso e di rispetto reciproco, la Commissione possa continuare a svolgere il proprio compito nel rispetto delle opinioni di tutti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione della risoluzione n. 7-0008.

La seduta termina alle 13.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	60
Proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte. Atto n. 1.	
Proposta di nomina del signor Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Atto n. 3 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	60
AVVERTENZA	64

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sui lavori della Commissione.

Enrico BORGHI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, esprime soddisfazione per la sentenza di condanna dei rappresentanti di Eternit emessa ieri dai giudici torinesi, che va nella direzione dell'affermazione di una piena giustizia nei confronti dei responsabili di quell'enorme disastro ambientale. Nell'esprimere, inoltre, l'auspicio che la magistratura possa arrivare celermente alla conclusione definitiva di tale vicenda giudiziaria, sottolinea l'importanza di una sentenza che si pone come esempio e come monito a mantenere alta l'attenzione, a partire dal caso dell'Ilva di Taranto, sul rispetto rigoroso delle norme poste a tutela della salute dei cittadini e

della salubrità dell'ambiente di vita e di lavoro.

La Commissione prende atto.

Proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Atto n. 1.

Proposta di nomina del signor Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Atto n. 3.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, la Commissione procederà all'esame preliminare congiunto delle proposte di nomina in titolo. Comunica, inoltre, che la Commissione procederà — secondo quanto

convenuto in Ufficio di presidenza – alle due distinte votazioni sulle proposte di parere sulle proposte di nomina in questione nella giornata di domani. Nel rilevare, infine, che le proposte di nomina in titolo sono le prime sottoposte all'esame della Commissione dall'inizio della legislatura, rappresenta alla Commissione l'opportunità di verificare, interessando i competenti organi parlamentari, quali siano i margini per intervenire sulla procedura parlamentare prevista per le proposte di nomina del Governo, in particolare prevedendo l'audizione dei soggetti designati.

La Commissione concorda.

Dorina BIANCHI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Fa presente, anzitutto, che sulla persona del professor Bombino, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, è stata acquisita l'intesa con la regione Calabria, intesa che credo vada giudicata positivamente, anche perché consente, con il superamento della gestione commissariale, di rinnovare gli altri organi di vertice dell'ente parco.

Ciò premesso, sottolinea due aspetti per lei particolarmente qualificanti della proposta di nomina in esame.

Il primo è senz'altro quello relativo alla competenza e alle capacità professionali del professor Bombino, ampiamente documentate dal suo *curriculum*, che costituiscono un bagaglio indispensabile, soprattutto in una congiuntura economica e finanziaria difficile come quella che stiamo attraversando, per ben amministrare un ente complesso ed importante come quello del Parco nazionale dell'Aspromonte.

Il secondo aspetto è invece quello del radicamento del professor Bombino nel territorio in cui insiste il Parco dell'Aspromonte, radicamento comprovato dalla sua esperienza universitaria in Calabria e di

consulenza in diversi progetti che avevano visto come promotrici diverse amministrazioni locali nella stessa Calabria.

Si tratta di qualità che, a suo avviso, sono sempre più necessarie per chi voglia porsi alla guida degli enti parco e che sempre più è necessario tenere in considerazione al momento della valutazione delle proposte di nomina, se è vero, come è vero, che la missione di questi enti e la modernizzazione della loro azione non possono che qualificarsi, ogni giorno di più, in una rinnovata capacità di coniugare le esigenze di conservazione dell'ambiente con quelle di valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni, delle attività e delle produzioni tipiche, che fanno del territorio di ogni parco nazionale italiano un *unicum* da difendere nella sua interezza.

Nella convinzione che il professor Bombino possa e sappia improntare la sua attività di presidente del parco dell'Aspromonte al perseguimento degli obiettivi sopra indicati, seguendo l'esempio di altri parchi che hanno saputo farsi strumento prezioso di salvaguardia dell'ambiente ma anche di tutela delle comunità locali e di sviluppo economico del territorio, propone dunque che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del signor Santini a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna.

Fa presente che sulla persona del signor Santini è stata acquisita – a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 – l'intesa con le regioni Toscana e Emilia Romagna, consentendosi così di superare la gestione commissariale condotta sino ad oggi.

Ciò premesso, fa presente che il signor Santini, oltre ad avere maturato esperienza proprio nella amministrazione dell'Ente in questione nella sua qualità di

commissario straordinario, presenta competenze ed esperienze specifiche, nonché radicamento nel territorio interessato, avendo ricoperto o ricoprendo diversi incarichi in enti della zona del Parco, come l'Unione dei Comuni montani del Casentino, la Comunità del Parco nazionale delle foreste casentinesi, la Comunità montana del Casentino.

Ritiene quindi che il signor Santini presenti le qualità necessarie per porsi alla guida di un ente importante, quali sono gli Enti parco, chiamati anche a modernizzare la propria azione coniugando esigenze di tutela dell'ambiente con esigenze di tutela delle comunità locali e della loro storia culturale ed economica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in questione.

Patrizia TERZONI (M5S) preannuncia sin d'ora il voto di astensione dei deputati del suo gruppo sulle proposte di parere sulle proposte di nomina in titolo. Ritiene, infatti, che al di là dell'esame dei *curricula* allegati alle proposte di nomina, uno solo dei quali rispondente, a suo avviso, ai requisiti previsti dalla legge per la nomina a presidente degli enti parco, la Commissione non sia nelle condizioni concrete di esprimere un giudizio ben ponderato, sia perché non è dato procedere all'audizione dei designati, sia, soprattutto, perché alla Commissione viene sottoposto un solo nome e non, come sarebbe giusto, una rosa di nomi di candidati tra i quali scegliere il più idoneo. Conclude, quindi, sottolineando che tali lacune sono particolarmente gravi se riferite, come è il caso in questione, alla scelta delle persone chiamate a ricoprire un incarico delicato e importante come quello di presidente degli enti parco, dalla cui competenza e professionalità dipende in modo rilevante la vitalità dei parchi e la stessa valorizzazione dei territori, come, per sua esperienza diretta, è dimostrato negativamente nel caso del parco regionale della gola della Rossa e di Frasassi.

Paolo GRIMOLDI (LNA) preannuncia anch'egli il suo voto di astensione sulle

proposte di parere favorevole sulle proposte di nomina in titolo. Nell'associarsi a quanto già detto in ordine alla necessità che la Commissione sia posta in condizione di audire i soggetti designati prima di esprimersi sulle relative proposte di nomina, esprime la propria perplessità in ordine al fatto che le due proposte di nomina in esame, a suo avviso, rispondono a logiche di schieramento e di equilibrio fra le diverse forze politiche piuttosto che alle esigenze dei territori interessati dai parchi in questione.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel condividere la perplessità appena espressa dal collega Grimoldi, rileva in particolare che sulla proposta di nomina del presidente del parco nazionale dell'Aspromonte pesa negativamente, e la Commissione non può non tenerne conto, la presa di posizione contraria di ben trenta sindaci dei comuni ricadenti nel territorio su cui insiste il parco medesimo. Conclude, quindi, associandosi alla richiesta di fare in modo che la Commissione possa procedere in futuro all'audizione dei soggetti designati, prima di esprimersi sulle proposte di nomina di sua competenza.

Franco CASSANO (PD), nell'associarsi a quanto detto dai colleghi che lo hanno preceduto, sottolinea, da un lato, che il lavoro della Commissione non può essere ridotto a quello di un'automatica presa d'atto di quanto già deciso fra Ministero dell'ambiente e la regione interessata e, dall'altro, che il dibattito sulle proposte di nomina non può e non deve essere ridotto a una sterile polemica fra opposti schieramenti politici. Conclude, quindi, auspicando che, quantomeno per il futuro, la Commissione sia posta nelle condizioni di metodo e di merito necessarie per un esame approfondito e efficace delle proposte di nomina di sua competenza.

Filiberto ZARATTI (SEL), intervenendo per una precisazione, esprime un giudizio negativo sulla prassi consolidata – testimoniata nel caso della proposta di nomina a presidente del parco nazionale delle

Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna – di designare alla carica di presidente persone precedentemente nominate, al di là dei requisiti professionali richiesti, commissari straordinari dei medesimi enti parco.

Tommaso GINOBLE (PD) ritiene fuorviante il dibattito in corso, visto che l'intesa fra il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate rappresenta l'attuazione di quel principio di sussidiarietà troppe volte invocato. Anche per questo ritiene che tale strumento di cooperazione istituzionale debba essere visto, salvo prova contraria, come espressione dell'emersione di una volontà democratica e non come strumento di affermazione di appartenenze ideologiche a scapito degli interessi e del bene del territorio. Conclude, quindi, esprimendo il proprio apprezzamento per la proposta formulata dal presidente di verificare, sul piano procedurale, la possibilità di prevedere per il futuro, in sede di esame delle proposte di nomina del Governo, specifiche audizioni dei soggetti designati.

Dorina BIANCHI (Pdl), *relatore*, nell'associarsi al giudizio positivo appena espresso dal collega Ginoble sul significato e sul valore dell'intesa fra Ministero dell'ambiente e le regioni interessate dagli enti parco, ribadisce l'ineccepibilità, sotto ogni punto di vista, della proposta di nomina del professore Giuseppe Bombino a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) giudica negativamente il fatto che i deputati della Commissione sembrino orientare il proprio giudizio sulla base delle appartenenze politiche piuttosto che sulle competenze e sui valori di cui devono essere espressione i candidati ad un ruolo importante quale quello di presidente degli enti parco nazionali. Giudica, inoltre, privo di significato il ruolo della Commissione che non può esercitare alcun potere di scelta dei candidati alla carica di presidente degli enti parco nazionali. Con

riferimento al principio di sussidiarietà, ritiene che quel che sarebbe da valorizzare è non tanto l'intesa raggiunta fra Ministero dell'ambiente e regione, ma la partecipazione diretta dei cittadini al processo relativo alla scelta dei candidati da proporre per la nomina e, in tal senso, preannuncia la predisposizione di una specifica proposta di legge.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), intervenendo per una precisazione, ritiene infondato il giudizio negativo formulato dalla collega Terzoni sul presidente del parco regionale della gola della Rossa e di Frasassi che, a suo avviso, possiede tutte le qualità per ben operare, come è del resto dimostrato dalla sua esperienza quotidiana alla guida dell'ente parco.

Enrico BORGHI (PD) richiama tutti i colleghi a tener in maggior conto, nel corso del dibattito, il contenuto sia del quadro legislativo che di quello regolamentare ad oggi vigenti. Sotto il primo aspetto rileva, ad esempio, che è la legge (e non l'appartenenza politica) che subordina l'individuazione dei designati alla carica di presidente degli enti parco nazionali a una previa intesa fra il Ministero dell'ambiente e la regione interessata. Fa quindi presente che, se tale quadro di riferimento non è ritenuto congruo rispetto all'esigenza di procedure più rigorose per la selezione della classe dirigente degli enti parco nazionali, occorrerà intervenire, come peraltro la Commissione aveva tentato di fare nella passata legislatura con l'approvazione della proposta di legge n. 4240-B, sulla riforma della legge n. 394 del 1991. Aggiunge che diverso è invece il tema, opportunamente affrontato dal presidente della Commissione in apertura di seduta, relativo alla revisione delle norme e della prassi all'interno della Camera che disciplinano la procedura di esame delle proposte di nomina del Governo, nel senso di prevedere comunque la possibilità che la Commissione competente proceda all'audizione del soggetto designato.

Ermete REALACCI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, e richiamando quanto già detto in apertura di seduta, ribadisce come, a suo avviso, occorra, anche ai fini di un più proficuo ed efficace esito dei lavori della Commissione, tenere ben distinti, come ben precisato dal collega Borghi, il piano legislativo, che disciplina il procedimento per la nomina dei presidenti degli enti parco nazionali, da quello regolamentare che regola i lavori della Commissione. Ribadisce, inoltre, che è sua intenzione sottoporre all'attenzione dei competenti organi parlamentari la proposta di una modifica della prassi in modo da consentire alle Commissioni parlamentari di procedere all'audizione dei candidati a nomine governative. Al riguardo, segnala, peraltro, che la Presidente della Camera, nel corso della seduta della Giunta del regolamento del 22 maggio scorso, ha avuto modo di segnalare tale esigenza, inserendola in più ampio ed organico quadro di proposte finalizzate a rendere più efficaci e penetranti gli strumenti regolamentari di informazione delle

Commissioni e di controllo parlamentare sull'operato del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito e la conclusione dell'esame delle proposte di nomina in titolo alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

D.L. 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00004 Pili: Necessità di pervenire alla tempestiva definizione del regime degli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree da e per la Sardegna.	
5-00008 Pili: Necessità di determinare un puntuale metodo di calcolo dell'onere di servizio pubblico ai fini di una corretta applicazione della disciplina della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna.	
5-00009 Pili: Indisponibilità di posti sulle rotte aeree che collegano la Sardegna a Roma e a Milano nelle giornate del 27, 28 e 29 agosto 2011.	
5-00027 Pili: Modalità di determinazione degli oneri di servizio pubblico nell'ambito della ridefinizione della continuità territoriale aerea con la Sardegna.	
5-00041 Pili: Dubbi sulla correttezza della procedura adottata per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico per il trasporto aereo con la Sardegna.	
5-00042 Pili: Distorsioni nella definizione della tariffa da sottoporre all'accettazione dell'onere di servizio pubblico relativamente ai servizi di trasporto aereo con la Sardegna	65
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-00056 Tullo: Tempi e modalità di realizzazione del terzo valico dei Giovi a seguito della riduzione di risorse operata dal CIPE	67
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-00063 Velo: Ipotesi di soppressione dei collegamenti ferroviari veloci nella tratta tirrenica	67
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	76

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione interporti riuniti (UIR), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INTERROGAZIONI

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 13.

5-00004 Pili: Necessità di pervenire alla tempestiva definizione del regime degli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree da e per la Sardegna.

5-00008 Pili: Necessità di determinare un puntuale metodo di calcolo dell'onere di servizio pubblico ai fini di una corretta applicazione della disciplina della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna.

5-00009 Pili: Indisponibilità di posti sulle rotte aeree che collegano la Sardegna a Roma e a Milano nelle giornate del 27, 28 e 29 agosto 2011.

5-00027 Pili: Modalità di determinazione degli oneri di servizio pubblico nell'ambito della ridefinizione della continuità territoriale aerea con la Sardegna.

5-00041 Pili: Dubbi sulla correttezza della procedura adottata per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico per il trasporto aereo con la Sardegna.

5-00042 Pili: Distorsioni nella definizione della tariffa da sottoporre all'accettazione dell'onere di servizio pubblico relativamente ai servizi di trasporto aereo con la Sardegna.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro PILI (Pdl), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto e indignato della risposta resa, i cui contenuti sono indicati a suo giudizio da una *lobby* interna al Ministero, che tutela soggetti che operano ai danni della Sardegna, come dimostra il permanere del criterio della compensazione. Fa presente che la regione Sardegna, in accordo con l'Enac, ha ritenuto che nel calcolo dell'ora volata sia ricompresa una previsione di 50 milioni di euro di ammortamento per gli airbus 320, che ha comportato un incremento sull'ora volata di 1700 euro. Nel sottolineare che il costo di tali aeromobili è assai inferiore a quello stimato e che essi comunque coprono le tratte italiane solo quando raggiungono almeno cinque anni di vita, giudica tale aumento, che si riverbera sul costo del biglietto, indebito e del tutto illegittimo. Nel ritenere che il valore di tali aeromobili sia del tutto inadeguato, dal momento che AirCina ha comprato 100 airbus 320 a 35 milioni di dollari, giudica necessario che sia rivisto il calcolo dell'ora volata, che deve essere effettuato computando i costi effettivi e il margine di utile di impresa che l'Unione europea ha fissato come ragionevole per dare alle compagnie un vantaggio economico nella gestione di quelle rotte. Quanto alla compensazione ritiene che essa sia funzionale ad erogare risorse, in questo caso regionali, in modo

inappropriato alle compagnie aeree, dal momento che l'Unione europea ha stabilito che il calcolo dell'ora volata si costituisce dalla mera somma del costo effettivo e dell'utile di impresa. In ordine alla tariffa agevolata la giudica un retaggio culturale del Ministero dei trasporti che va del tutto eliminato, dal momento che alla Sardegna non servono agevolazioni ma equità. Osserva che il danno derivante dalla sperequazione delle tariffe da e per la Sardegna in ragione del luogo di residenza non danneggia la persona non residente ma tutta la regione Sardegna, che viene resa irraggiungibile da chi non sia sardo e posta di fatto al di fuori del territorio italiano. Fa presente che la tariffa per la tratta aerea Roma-Cagliari arriva in alcuni casi ad essere dieci volte superiore alla tariffa Roma-Milano e ritiene quindi indispensabile, come approvato dalla Commissione all'unanimità nella scorsa legislatura, applicare il costo chilometrico ferroviario come parametro unico per calcolare il costo degli oneri di servizio pubblico nelle zone sottoposte al regime di continuità territoriale. Quanto all'armonizzazione delle tasse ricorda che, sempre nel corso della scorsa legislatura, la Commissione si era espressa nel senso di armonizzare il regime fiscale, adeguandolo a quello più favorevole, al fine di rendere il trasporto aereo un volano più efficiente per lo sviluppo dell'economia. Nel replicare a quanti pensano che la Sardegna sia oggetto di una legislazione di favore ricorda che in un recente decreto-legge approvato dal Ministro Passera è stato previsto che gli aerei che servono le tratte da e per la Sardegna, per essere messi in servizio, debbano obbligatoriamente raggiungere un *load factor* pari al 51 per cento, cosa non prevista in altre zone del territorio e che ha avuto come conseguenza la cancellazione di due sui tre voli precedentemente esistenti che collegavano la Sardegna alla Lombardia. Nel preannunciare la presentazione di nuovi atti di sindacato ispettivo sul medesimo argomento, auspica che il Governo riprenda ad esercitare il proprio ruolo politico e non resti sintonizzato sul

mero ruolo tecnico che caratterizzava il precedente Governo, rimanendo prigioniero del modo con cui le competenti strutture del Ministero continuano ad affrontare la tematica evidenziata nelle proprie interrogazioni.

5-00056 Tullo: Tempi e modalità di realizzazione del terzo valico dei Giovi a seguito della riduzione di risorse operata dal CIPE.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario TULLO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta resa, della quale si dichiara soddisfatto, rileva la chiara attenzione del Governo sulla realizzazione del terzo valico dei Giovi, opera attesa da decenni e fondamentale, a suo giudizio, per il collegamento del corridoio transeuropeo di cui fa parte. Esprime soddisfazione, inoltre, per l'assenza, sottolineata nella risposta, di problemi contrattuali derivanti dalla decurtazione delle risorse e auspica una rapida deliberazione del CIPE in ordine al finanziamento del terzo lotto costruttivo.

5-00063 Velo: Ipotesi di soppressione dei collegamenti ferroviari veloci nella tratta tirrenica.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia VELO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, della quale prende atto, rileva che essa contiene gli elementi forniti dalla società Trenitalia che, com'è giusto che sia, riporta il proprio punto di vista aziendale che è ben diverso da quello politico che dovrebbe avere il Governo, titolare della società FS SpA in quanto detentore del pacchetto azionario e sottoscrittore del contratto di servizio. Fa presente che a seguito del progressivo definanziamento

della società che presta il servizio ferroviario, soprattutto in ordine al servizio universale e ai servizi regionali, si è assistito ad un depauperamento dell'offerta ferroviaria e soprattutto degli Intercity, che si stanno trasformando in larga parte in treni Frecciabianca e Frecciargento, gestiti interamente dalla società Trenitalia, che legittimamente ne decide percorsi e fermate in relazione ad una logica squisitamente di mercato. Osserva che una larga parte dell'Italia centrale, che comprende realtà produttive e turistiche assai importanti, come i porti di Piombino e di Civitavecchia e l'isola d'Elba, che non è mai stata attraversata dall'alta velocità, sta scomparendo anche dalla media velocità, come dimostra anche il dirottamento sulla Genova-Firenze per arrivare a Roma. Nel prendere atto con favore che, dal momento in cui è stata presentata l'interrogazione ad oggi, la società Trenitalia è venuta incontro alla richiesta della regione Toscana e la riduzione del servizio ferroviario ha riguardato solo un treno che prestava servizi negli orari di coda della giornata, auspica un impegno del Governo volto a non permettere la riduzione del servizio ferroviario sulla tratta tirrenica e a valorizzare il servizio universale, vitale per le zone non servite dall'alta velocità.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 giugno 2013.

Audizione di rappresentanti dell'Unione interporti riuniti (UIR), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-00004 Pili: Necessità di pervenire alla tempestiva definizione del regime degli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree da e per la Sardegna.

5-00008 Pili: Necessità di determinare un puntuale metodo di calcolo dell'onere di servizio pubblico ai fini di una corretta applicazione della disciplina della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna.

5-00009 Pili: Indisponibilità di posti sulle rotte aeree che collegano la Sardegna a Roma e a Milano nelle giornate del 27, 28 e 29 agosto 2011.

5-00027 Pili: Modalità di determinazione degli oneri di servizio pubblico nell'ambito della ridefinizione della continuità territoriale aerea con la Sardegna.

5-00041 Pili: Dubbi sulla correttezza della procedura adottata per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico per il trasporto aereo con la Sardegna

5-00042 Pili: Distorsioni nella definizione della tariffa da sottoporre all'accettazione dell'onere di servizio pubblico relativamente ai servizi di trasporto aereo con la Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ritengo opportuno rispondere congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00004, n. 5-00008, n. 5-00009, n. 5-00027, n. 5-00041 e n. 5-00042 presentate dal deputato Pili in quanto vertono sul medesimo argomento.

In via generale, appare utile una sintesi del quadro normativo attuale della continuità territoriale sarda.

Per quanto attiene le cosiddette rotte minori sarde, queste sono tuttora regolamentate dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2005.

Invece, per quanto concerne i collegamenti onerati tra gli scali aeroportuali di Alghero, Cagliari e Olbia e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate, con decreto ministeriale 21 febbraio 2013 sono stati imposti, in ottemperanza alle determinazioni della Conferenza di servizi conclusasi

il 23 ottobre 2012, nuovi oneri di servizio pubblico con decorrenza dal 27 ottobre 2013; la relativa nota informativa d'imposizione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C104 del 10 aprile 2013; a breve saranno pubblicati i relativi bandi di gara.

Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio (27 ottobre 2013), il precedente decreto ministeriale d'imposizione, del 5 agosto 2008, continua a espletare i suoi effetti.

Evidenzio, altresì, che il citato decreto del 21 febbraio 2013, nell'abrogare, sempre a partire dalla predetta data, l'imposizione di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 2008, prevede peraltro che, nel caso in cui nessun vettore accetti di operare i collegamenti senza compensazione finanziaria, il servizio possa essere concesso in

esclusiva, tramite gare comunitarie, per un periodo di 4 anni, con oneri a carico della Regione Sardegna.

Attualmente, considerata l'esigenza di continuare ad assicurare la continuità territoriale dell'isola, l'accesso ai servizi aerei di linea, di cui ai predetti decreti ministeriali del 5 agosto 2008 e 29 dicembre 2005 è regolato, a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, senza compensazione economica ai vettori cui i servizi stessi sono assegnati.

Come è noto, l'articolo 1, comma 837, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha previsto il trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni attinenti alla continuità territoriale e, per quanto concerne il relativo finanziamento, il comma 840 del medesimo articolo 1 ha disposto che i relativi oneri finanziari siano a carico della Regione medesima a partire dal 1° gennaio 2010.

In attuazione della predetta legge, in data 7 settembre 2010, il Ministero, l'ENAC e la Regione Sardegna hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa che, nel delineare concretamente i rispettivi compiti di ciascuna Amministrazione all'articolo 6 ha specificato che «Le risorse finanziarie necessarie per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono a carico della Regione Autonoma Sardegna».

Più in particolare, entrando nel merito dei singoli quesiti posti dall'Interrogante evidenzio quanto segue.

In merito alla richiesta, di cui all'interrogazione n. 5-00004, di una «tariffa unica» da definirsi in sede di Conferenza di servizi faccio presente che il nuovo decreto d'imposizione del 21 febbraio 2013, emanato in sostanziale adesione a quanto indicato dalla Regione Sardegna in sede di Conferenza di servizi, prevede una tariffa agevolata massima applicabile indiscriminatamente a tutti i passeggeri per i 9 mesi intercorrenti dal 16 settembre al 15 giugno. Ciò in quanto la realizzazione del modello di continuità interamente a tariffa unica, auspicata dall'Interrogante, avrebbe reso necessaria una compensa-

zione sicuramente superiore ed incompatibile con le risorse finanziarie che la Regione ha ritenuto di stanziare per tale finalità.

Per quanto riguarda, poi, l'individuazione di un puntuale ed esaustivo metodo di calcolo dell'onere di servizio pubblico, di cui è cenno anche nell'interrogazione n. 5-00041, preciso che, sotto il profilo tecnico, l'importo della compensazione a base di gara da erogare al vettore aggiudicatario deriva dalla differenza tra i costi presunti sostenuti dal vettore per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico ed i ricavi relativi agli stessi, in aggiunta ad un margine di profitto ragionevole necessario per l'adempimento di detti obblighi.

Nei bandi collegati all'abrogato decreto 29 novembre 2011 ed in quelli di cui al citato decreto 21 febbraio 2013, il predetto margine, in linea con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, è:

pari al 4 per cento dei costi ipotizzati per la prestazione dell'onere di servizio pubblico, qualora la gara europea di cui al richiamato decreto 29 novembre 2011 fosse stata espletata con esito positivo;

pari al 3,2 per cento dei costi ipotizzati per la prestazione dell'onere di servizio pubblico di cui al nuovo decreto 21 febbraio 2013, comprendendo un margine di rischio specifico per la prestazione richiesta sui collegamenti onerati, nel caso in cui le rotte storiche sarde dovessero essere assegnate in esclusiva per mancata accettazione da parte dei vettori.

Il principale parametro per determinare i costi presunti è, come noto, il «costo/ora volo» che a sua volta dipende da una serie di costi sia fissi che variabili, puntualmente indicati nei verbali della Conferenza di servizi e calcolati sulla base di criteri internazionalmente riconosciuti a livello aeronautico (elaborazione RAS su dati: Advisor Steer Gleave; Aircraft Cost Evaluator – Coclin&De Decker; Platts Eu-

ropean Marketscan; società di gestione aeroportuali; dati vettoriali).

In tale quadro, il metodo adottato, appena descritto, appare corretto.

In merito ai ritardi segnalati nell'attuazione della nuova continuità territoriale sarda, rammento che questa entrerà in vigore alla fine della stagione estiva 2013.

Passando alla disamina dell'interrogazione n. 5-00009 appare ormai del tutto superata la problematica inerente l'impossibilità per l'utenza di trovare posti sulle rotte da e per Olbia e Cagliari nei giorni 27-28 e 29 agosto 2011.

Tuttavia si forniscono alcune informazioni di carattere generale.

L'operativo dei collegamenti aerei che costituisce l'allegato tecnico del decreto d'imposizione, com'è noto, viene stabilito in sede di Conferenza di servizi, cui partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione interessata e l'ENAC; in particolare, la Conferenza determina quale debba essere il dimensionamento minimo del servizio (ad esempio il numero minimo di voli da effettuarsi e la capacità minima degli aeromobili da utilizzare) fondandosi sull'analisi dei dati storici di traffico relativi alle precedenti stagioni aeronautiche, registrati sulla rotta assoggettabile o già assoggettata ad obblighi di servizio pubblico.

Attualmente, le rotte che collegano Cagliari e Olbia con Roma e Milano sono regolamentate dal già citato decreto ministeriale 5 agosto 2008, il cui contenuto scaturisce, come poc'anzi accennato, da dati storici di traffico. Il predetto provvedimento, tuttavia, nel disporre che: « nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80 per cento, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda... », consente comunque il soddisfacimento di un'eventuale maggiore domanda da parte dell'utenza sarda. Dunque, in base alla citata norma, la

possibilità di incrementare i collegamenti onerati in questione non poteva che essere lasciata alla discrezionalità dei vettori operanti le rotte (Alitalia Cai, Meridiana e vettori *low cost* Ryan Air e Volare Airlines), previa autorizzazione dell'ENAC.

Con tutta probabilità, quindi, l'incremento della domanda, avvenuta nei giorni richiamati dall'Interrogante, non è stato rilevato in tempo utile dai vettori esercenti il servizio. Al riguardo, peraltro, l'ENAC, ha segnalato che, per quanto concerne, in particolare, i voli operati da Meridiana, nei giorni in questione risultavano comunque disponibili alcuni posti sulle tratte onerate Olbia-Roma e Olbia-Milano.

Per quanto riguarda, invece, l'interrogazione n. 5-00027 evidenzio che il nuovo provvedimento d'imposizione, più volte citato, del 21 febbraio 2013 a differenza del tuttora vigente decreto del 5 agosto 2008, prevede la possibilità di espletare una gara europea qualora nessun vettore accetti di operare i collegamenti in questione senza compensazione finanziaria e senza esclusiva in conformità alle disposizioni comunitarie.

Tale disciplina in effetti si inquadra nell'ambito della rigorosa procedura di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) 1008/2008, che ha quale obiettivo prioritario quello di assicurare la continuità territoriale dei territori geograficamente più svantaggiati in deroga alle regole comunitarie della libera concorrenza. Detta procedura si articola in una prima fase in cui non è prevista alcuna compensazione ed in una seconda, eventuale, che prevede un corrispettivo finanziario qualora l'affidamento senza compensazione abbia avuto esito negativo. Entrambi i casi sono soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea che, essendo informata di tutte le fasi della procedura d'imposizione, può intervenire in qualunque momento per chiedere chiarimenti.

L'eventuale assegnazione in esclusiva, con conseguente corresponsione di compensazione finanziaria, ove ricorra la necessità di aggiudicare la gara con una sola offerta valida, è inoltre coperta dalle garanzie delle norme dell'Unione europea in

materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (Pacchetto SIEG – Norme sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale).

Pertanto, per quanto concerne la stagione estiva in corso, non è previsto alcun affidamento in esclusiva, mentre per quella del 2014, ove si verificheranno i sopracitati presupposti, la gara non potrà che essere esperita.

Nella successiva interrogazione n. 5-00041, viene posta l'attenzione sulla correttezza della procedura onerata adottata e la sua tempistica: è opportuno, al riguardo, soffermarsi su alcuni passaggi fondamentali previsti dalla normativa comunitaria.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 4, del Regolamento CE 1008/2008, uno Stato membro, qualora desideri imporre un onere di servizio pubblico su servizi aerei di linea, deve trasmettere alla Commissione europea il testo dell'imposizione nonché uno specifico prospetto (cosiddetta nota informativa) recepito dalla Commissione stessa per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Dal momento in cui viene pubblicata la predetta informativa uno o più vettori comunitari possono accettare di operare le rotte onerate in regime di libero mercato senza alcuna compensazione.

Ai sensi del paragrafo 9, del medesimo articolo 16, qualora nessun vettore istituisca servizi aerei di linea conformi all'onere di servizio pubblico imposto sulle rotte predeterminate, lo Stato membro può concedere l'esercizio delle rotte stesse in esclusiva ad un unico vettore, seguendo la procedura di gara di cui all'articolo 17 del Regolamento CE 1008/2008. In quest'ultimo caso, in base al paragrafo 2, del predetto articolo 17, lo Stato membro ha l'obbligo di inviare alla Commissione europea un'altra nota informativa (cosiddetto avviso di gara), anch'essa pubblicata nella GUUE, con cui si invitano le compagnie aeree a presentare le offerte.

Il Regolamento CE, dunque, anche al fine di assicurare «...servizi rispondenti ...a criteri di continuità...», non fissa alcuna tempistica in merito alla pubblicazione delle due note informative, ben potendo quella relativa all'avviso di gara essere pubblicata, oltre che successivamente, come nel caso di specie, anche contemporaneamente a quella d'imposizione come, peraltro, spesso è accaduto in passate occasioni.

Pertanto, per quanto concerne gli atti relativi alla vecchia imposizione, ora abrogata, di cui al decreto del 29 novembre 2011 e alla pertinente gara, la successione temporale è la seguente:

in data 12 gennaio 2012 è stata pubblicata nella GUUE (2012/C/10/03) la nota informativa dell'imposizione;

in data 11 febbraio 2012 sono state pubblicate nella GUUE (2012/C/38/7) le sei note informative con gli avvisi delle possibili gare europee relative alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

infine, in data 13 febbraio 2012 la regione Sardegna ha reso pubbliche sul proprio sito *web* le determinazioni nn. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del 1° febbraio 2012 e la documentazione di gara relativa agli oneri di servizio pubblico in argomento.

Per quanto concerne, poi, la nuova imposizione l'articolo 5, del decreto 21 febbraio 2013 testualmente recita: «Ai sensi dell'articolo 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente articolo 4, il diritto di esercire le singole rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico

vettore, per un periodo di quattro anni, tramite gare pubbliche in conformità alla procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo Regolamento comunitario...». Nel caso di specie, l'informativa d'imposizione è stata pubblicata nella GUUE C104 del 10 aprile 2013. L'avviso di gara, in corso di pubblicazione nella GUUE, prevede che la presentazione delle offerte dovrà avvenire entro 2 mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea dell'avviso stesso. Il bando di gara subordina l'efficacia degli stessi alla condizione che, entro il termine stabilito dal medesimo bando, nessun vettore aereo comunitario accetti di operare le rotte, a partire dal 27 ottobre 2013, senza ricevere corrispettivo finanziario.

Quindi, nell'ipotesi limite in cui nel predetto lasso di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso di gara e la chiusura del termine per l'accettazione degli oneri senza compensazione venissero in sequenza avanzate prima delle offerte per operare i servizi aerei in esclusiva con compensazione e successivamente una o più accettazioni degli oneri senza compensazione, le prime, nelle more della chiusura dei termini per l'accettazione senza compensazione, verrebbero *ipso facto* automaticamente annullate dalle seconde.

Pertanto, in armonia con la normativa comunitaria ed al fine di evitare interruzioni di servizi di linea, è possibile una sovrapposizione tra la tempistica della procedura d'imposizione e quella di gara.

In ordine all'analisi dei costi, di cui ho già avuto modo di riferire poc'anzi in riferimento all'interrogazione n. 5-00004, devo precisare che l'ultima Conferenza di servizi, nell'esaminare i nuovi *standard* qualitativi che i servizi onerati dovranno garantire (frequenze, orari, tipologia di aeromobili, regime tariffario ecc.), ha definito l'eventuale compensazione finanziaria da corrispondersi al vettore in caso di gara europea, in linea con la normativa comunitaria in materia di eventuali deroghe al divieto di aiuti di Stato (cosiddetto nuovo Pacchetto SIEG in vigore dal 31 gennaio 2012).

Ritengo, infine, che il quadro sopra delineato possa rispondere anche ai quesiti posti nell'ultima interrogazione all'esame quest'oggi (n. 5-00042), fatta eccezione per quanto concerne i punti relativi allo *standard* di previsione dei costi aeroportuali nonché al calcolo dell'IVA.

In relazione all'opportunità di uno *standard* di previsione dei costi aeroportuali, evidenzio che questi sono variabili da aeroporto ad aeroporto. Attualmente, con decreto ministeriale vengono determinati i diritti aeroportuali applicabili sui vari aeroporti italiani derivanti dall'aggiornamento all'inflazione, ovvero, nel caso delle società di gestione che lo hanno sottoscritto, dalla dinamica tariffaria prevista nel contratto di programma sottoscritto dalla società di gestione. È compito di detta società decidere di applicare tariffe inferiori alle massime fissate.

Inoltre, circa l'opportunità di prevedere «il divieto di calcolare l'IVA negli oneri tariffari della continuità territoriale», evidenzio che sull'argomento il Ministero dell'economia e delle finanze, interessato al riguardo, aveva già avuto modo di riferire in relazione all'interpellanza n. 2-01490 discussa presso la Camera dei deputati il 17 maggio 2012.

Sull'argomento sono appena sopraggiunti ulteriori elementi di apertura da parte del citato Ministero nel senso che segue.

«...Nel presupposto che non sia possibile escludere l'applicazione dell'IVA sul corrispettivo dovuto per la prestazione di trasporto aereo, si osserva che, ai fini del calcolo dell'eventuale compensazione finanziaria destinata alle compagnie aeree (a copertura del disavanzo presumibile della linea), non sembra contraria alla normativa fiscale la proposta di escludere dagli oneri tariffari della continuità territoriale aerea da e per la Regione Sardegna, l'ammontare dell'IVA relativa ai costi per beni e servizi sostenuti per rendere il servizio.

Resta da valutare la rilevanza di tale compensazione finanziaria ai fini IVA. In particolare, anche qualora l'ammontare della compensazione finanziaria venisse

calcolata sugli oneri tariffari al netto dell'IVA, detto importo potrebbe dover essere assoggettato ad imposizione laddove costituisse una integrazione del corrispettivo del servizio reso dalle compagnie aeree».

Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, considerata la complessità dell'argomento, si riserva di

porre in essere tutti i necessari approfondimenti tecnici con il MEF, competente in materia, per le valutazioni del caso.

Nel concludere, assicuro che questo Governo porrà in essere tutte le azioni possibili affinché, congiuntamente alla Regione, possano essere definitivamente risolte tutte le criticità relative alla questione della continuità territoriale sarda.

ALLEGATO 2

5-00056 Tullo: Tempi e modalità di realizzazione del terzo valico dei Giovi a seguito della riduzione di risorse operata dal CIPE.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) è la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato preposta alla gestione dell'infrastruttura.

In base al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000, la Società gestisce in regime di concessione l'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Nella Concessione è stabilito che il Ministro competente ed il Concessionario stipulano un Contratto di Programma, aggiornabile e rinnovabile anche annualmente, che individua gli obiettivi e disciplina le modalità di finanziamento dello Stato per gli investimenti ed il mantenimento in esercizio della rete.

Ricordo che attualmente è in vigore il Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti (CdP), aggiornamento 2010/2011, sottoscritto nel mese di luglio 2012 che, giunto alla sua naturale scadenza, è stato prorogato fino al 30 giugno 2013.

Nel mese di marzo RFI ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) hanno siglato lo schema del nuovo Contratto di Programma, parte investimenti per il periodo 2012-2016, che deve ancora completare l'*iter* approvativo previsto dalla legge n. 238 del 1993.

Le attività in conto esercizio del Gestore sono al momento regolate in regime di ultrattività dal Contratto di Programma 2001-2005. Il Contratto di Programma 2012-2014, parte Servizi ha acquisito il parere favorevole del CIPE nella seduta del 18 marzo 2013 e deve anch'esso completare l'*iter* approvativo previsto dalla citata legge n. 238 del 1993.

Informo, altresì, che la legge finanziaria per il 2010 (n. 191 del 2009), all'articolo 2, commi 232, 233 e 234, ha stabilito che con « decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche ». Tra i progetti individuati come prioritari, l'« AV/AC Milano Genova: Terzo Valico dei Giovi », ha tutte le caratteristiche indicate dalla citata norma.

L'appartenenza alla rete TEN-T è indicata dalla Decisione UE 884/2004 pubblicata sulla G.U.C.E. n.167 del 30 aprile 2004 alla voce « asse Genova Rotterdam ».

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2010 l'opera è stata individuata quale progetto prioritario.

Informo, inoltre, che il CIPE con delibera n. 101 del 2009, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2011, ha approvato il progetto definitivo dell'opera, individuato la possibile articolazione per lotti costruttivi, approvato il cronoprogramma di attività connesso alla modalità di attuazione per lotti costruttivi e finanziato, con 500 milioni di euro, il primo lotto costruttivo. Con tale finanziamento le risorse disponibili per il primo lotto costruttivo risultano essere complessivamente pari a 719,5 milioni di euro.

La successiva delibera CIPE n. 27 del 2010 e la delibera CIPE n. 4 del 2012 di approvazione del citato Contratto di programma 2007-2011 e dei relativi aggior-

namenti – tra il Ministero delle Infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. – includono la nuova tabella A1, concernente una nuova categoria di opere aventi il requisito di complessità tecnica e di impegno finanziario rilevante, da realizzare ai sensi del citato articolo 2, commi 232-234, della legge n. 191 del 2009.

Nella seduta del 18 novembre 2010 con delibera 84 del 2010 il CIPE ha autorizzato l'avvio dei lavori a lotti costruttivi e stabilito il nuovo Costo a Vita Intera dell'opera « AV/AC Milano Genova: Terzo Valico dei Giovi », a complessivi 6.200 milioni di euro.

In data 7 agosto 2011, RFI ha confermato il cronoprogramma di attuazione approvato dalla delibera CIPE 84 del 2010, cui corrisponde l'articolazione in lotti successivi ed impegni a finanziare dello Stato, al netto delle attività propedeutiche, indicata come segue (importi in milioni di euro):

- 1° lotto costruttivo 500
- 2° lotto costruttivo 1.100
- 3° lotto costruttivo 1.270
- 4° lotto costruttivo 1.340
- 5° lotto costruttivo 1.200
- 6° lotto costruttivo 650

Devo segnalare, altresì, che in data 11 novembre 2011 è stato sottoscritto l'Atto Integrativo alla Convenzione del 1992, tra RFI S.p.a. e Consorzio COCIV, in cui si precisa che il General Contractor rinuncia irrevocabilmente, tra l'altro, a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dei lotti costruttivi successivi al Primo.

In relazione a tale progetto, gli Interroganti chiedono di conoscere come si « intenda recuperare e in che tempi le risorse sottratte al secondo lotto costruttivo non funzionale » e « se possono determinarsi problemi rispetto all'*iter* procedurale amministrativo ».

Al riguardo, informo, che con delibera 86 del 2011 il CIPE ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 2, comma 233 della citata legge n. 191 del 2009 il secondo lotto

costruttivo non funzionale del progetto in esame, del valore di 1.100 milioni di euro con una corrispondente assegnazione di risorse, per la realizzazione di tale lotto, a favore di RFI S.p.A. pari a 1.100 milioni di euro, a valere sul Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 e relativa legge di conversione.

Relativamente al 2° lotto costruttivo, non funzionale, si precisa che lo stesso è costituito da opere ed attività affidate al General Contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI.

Successivamente, il CIPE con delibera del 18 marzo 2013, ha destinato, a copertura dei costi di manutenzione straordinaria, una quota parte dello stanziamento afferente il secondo lotto costruttivo, che, originariamente pari a 1.100 milioni, è stato ridefinito in 860 milioni di euro.

Devo precisare, al riguardo, che la riduzione dello stanziamento afferente il secondo lotto costruttivo da 1.100 milioni di euro a 860 milioni di euro è contestuale all'incremento del 3° lotto costruttivo da 1.270 milioni di euro a 1.510 milioni di euro.

Ferrovie dello Stato ha evidenziato, inoltre, che in data 22 marzo 2013 è stato sottoscritto da RFI e COCIV l'Atto Modificativo dell'Atto Integrativo dell'11 novembre 2011 con cui sono state enucleate dal perimetro del secondo lotto costruttivo alcune opere che sono state introdotte nel terzo lotto costruttivo.

In tale quadro, in relazione alle preoccupazioni segnalate dagli Interroganti, posso assicurare che la variazione sopra descritta non comporta oneri aggiuntivi per RFI, come attestato dall'Atto di Impegno sottoscritto dal Consorzio COCIV in data 7 marzo 2013 e non modifica né i termini di ultimazione contrattuale dei lotti costruttivi come definiti all'articolo 6.1 del predetto Atto Integrativo sottoscritto in data 11 novembre 2011, né gli impegni che RFI ha assunto con lo Stato.

Nel concludere, assicuro che il Governo seguirà con la dovuta attenzione il proseguo dell'*iter* procedurale dell'opera.

ALLEGATO 3

5-00063 Velo: Ipotesi di soppressione dei collegamenti ferroviari veloci nella tratta tirrenica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente, in ordine al riferimento fatto dagli Interroganti circa il progetto « Memorario », Ferrovie dello Stato, interessata al riguardo, ha comunicato che, a partire dal dicembre 2004, la Regione Toscana ha iniziato a sviluppare, insieme a Trenitalia e RFI, tale progetto. Si tratta di un sistema che prevede la realizzazione di treni regionali che circolano e fermano nelle varie stazioni a cadenze regolari – quindi di facile memorizzazione – durante l'arco della giornata.

Memorario è un progetto per fasi, attualmente attivo sulla maggior parte delle linee toscane; tuttavia, una sua eventuale estensione compete alla Regione Toscana che, sulla base della normativa vigente, gestisce la programmazione dei collegamenti regionali sul proprio territorio.

Ciò premesso, gli Interroganti pongono all'attenzione del Governo la problematica relativa alla soppressione di alcuni collegamenti « Frecciabianca » in servizio sulla direttrice tirrenica nord.

Devo preliminarmente considerare che, come è noto agli interroganti, i collegamenti « Frecciabianca » in servizio sulla direttrice tirrenica nord sono effettuati da Trenitalia in regime di mercato, non essendo oggetto di corrispettivi pubblici e, quindi, si sostengono esclusivamente attraverso i ricavi da traffico; il gestore ferroviario, pertanto, nell'ambito delle sue scelte aziendali, può declinare autonomamente le caratteristiche qualitative e quantitative dell'offerta, nonché i livelli di prezzo.

Tuttavia, sulla base delle informazioni assunte presso la Società Trenitalia, inte-

ressata al riguardo, informo che la linea tirrenica nord, Roma-Grosseto-Livorno-Pisa-Genova, è servita attualmente da 6 coppie giornaliere di collegamenti denominati « Frecciabianca » (12 treni); sino a giugno 2012 le coppie in servizio erano invece 5.

La coppia di treni 9762/9785, ha registrato, a causa del basso utilizzo, una perdita superiore ai 5 milioni di euro annui; in particolare, il minor livello di frequentazione e, quindi, il volume di perdita maggiore, ha riguardato il treno 9785, in partenza la sera da Genova.

Tale situazione di non sostenibilità economica, ha comportato la necessità di adottare alcune modifiche alla programmazione che, riducendo il tempo di percorrenza complessivo e anticipando l'orario di arrivo nella stazione di Roma, mirano ad incrementare i livelli di frequentazione del collegamento e conseguentemente dei ricavi, con l'obiettivo di migliorare il conto economico di questo servizio.

Trenitalia ha comunicato, inoltre, che, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema informatico di prenotazione, i volumi di passeggeri che utilizzano il treno « Frecciabianca » 9785 da e per le località toscane della linea tirrenica precedentemente servite da questo collegamento, risultavano estremamente ridotti per effetto degli orari di transito che non interessano la fascia a maggior afflusso pendolare (mobilità sistematica).

Pertanto, con decorrenza 14 aprile 2013 è stato previsto l'instradamento del treno « Frecciabianca » 9785 (che ha assunto la nuova denominazione di 9877) via

Pisa-Firenze (anziché via Livorno-Grosseto): ciò consente una velocizzazione del tragitto di circa 30 minuti, con arrivo nella stazione di Roma poco prima delle ore 23,00.

Tale soluzione ha permesso, tra l'altro, di attivare un nuovo servizio diretto veloce tra Genova e Firenze (prima non esistente)

che offre un indubbio vantaggio in termini di miglioramento dei collegamenti tra i due Capoluoghi.

Si precisa, infine, come comunicato da Trenitalia, che sulla linea in questione non sono previste ulteriori variazioni circa la restante offerta dei collegamenti « Freccia-bianca » (11 treni).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di R.ETE Imprese Italia in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1) 78

AUDIZIONI:

Audizione del presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni Pitruzzella, in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1) *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 78

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013 Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) *(Esame e rinvio)* 79

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 giugno 2013.

Audizione di rappresentanti di R.ETE Imprese Italia in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.20.

AUDIZIONI

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 12.35.

Audizione del presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni Pitruzzella, in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni PITRUZZELLA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Raffaello VIGNALI (PdL), Luigi TARANTO (PD), Dario GINEFRA (PD), Marco DA VILLA (M5S), Dario NARDELLA (PD), Alberto BOMBASSEI (SCpI) e Gianluca BENAMATI (PD).

Il presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni PITRUZZELLA risponde ai quesiti posti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ringrazia il prof. Pitruzzella per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 54/2013 Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo NESI (SCpI), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che non contiene disposizioni direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione attività produttive. Dà conto in estrema sintesi del contenuto delle norme dei distinti articoli al fine di poter

comprendere l'effettiva portata dell'intervento normativo di iniziativa governativa. Rileva, in particolare, che il disegno di legge in esame contiene misure dirette a sospendere il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), a tutelare il reddito dei lavoratori attraverso il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, che si aggiunge alle risorse stanziare dalla cosiddetta legge Fornero, nonché ad assicurare la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali consentendo, a talune condizioni, alle amministrazioni pubbliche di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che superano il limite temporale prescritto dalla normativa vigente.

Quanto alle disposizioni relative alla sospensione dell'IMU, sottolinea come l'articolo 1 preveda espressamente che la complessiva riforma della disciplina fiscale sul patrimonio immobiliare, compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sarà volta a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

L'articolo 1 è volto alla sospensione – per l'anno 2013 – del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza il prossimo 16 giugno, per determinate categorie di immobili (abitazioni principali e assimilati, terreni agricoli e fabbricati rurali). Il comma 1 individua quindi le categorie di immobili alle quali si applica la sospensione: abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) come definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949.

Il comma 2 introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in

materia di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, disponendo un temporaneo innalzamento dei limiti massimi di ricorso alle anticipazioni per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno.

Si ricorda, infatti, che in base alla disciplina vigente, di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), viene attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.

Il comma 3 dispone che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria – che ai sensi dell'articolo 222 del TUEL sarebbero a carico dei comuni – vengano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno. Per le modalità ed i termini del rimborso, il comma prevede il rinvio ad apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Tali oneri per interessi sono quantificati dal comma 4 in 18,2 milioni di euro per l'anno 2013. Il comma 4 dispone, inoltre, in ordine alla copertura finanziaria di tali oneri complessivi.

L'articolo 2 dispone che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo.

L'articolo 3 stabilisce il divieto di cumulo per i membri del Governo che sono anche parlamentari del trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici). Come si legge nella relazione illustrativa del dis-

egno di legge, i risparmi risultanti dal divieto concorrono per quota parte alla copertura degli oneri, in termini di interessi, derivanti dall'incremento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria consentito ai comuni (ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto) per compensare il mancato gettito dovuto alla sospensione della prima rata dell'IMU 2013 (disposta sempre dall'articolo 1).

L'articolo 4 detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e per la ridefinizione, con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei criteri per la loro concessione (commi 1-2); detta, altresì, norme per il rifinanziamento dei contratti di solidarietà (comma 3) e disposizioni per la proroga dei contratti a termine nella PA (comma 4) e del personale degli sportelli unici per l'immigrazione (comma 5).

Il comma 1, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate tutele del reddito dei lavoratori, dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 2012 (legge di riforma del mercato del lavoro – c.d. legge Fornero). La disposizione, in primo luogo, mantiene ferme le risorse già destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga dall'articolo 2, comma 65, della legge n.92 del 2012 e dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012.

Al fine di consentire un primo immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la disposizione prevede lo stanziamento di nuove risorse.

In particolare:

la lettera *a*), incrementa di 250 milioni il Fondo sociale per l'occupazione e formazione, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, relativa al Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività;

la lettera *b*), è volta ad accelerare il procedimento amministrativo di rifinan-

ziamento degli ammortizzatori sociali in deroga già previsto dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 228 del 2012, prevedendo che le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 845 del 1978, per l'anno 2013 siano versate all'INPS per un importo di 246 milioni di euro, ai fini della successiva assegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 185 del 2008);

la lettera *c*) dispone un ulteriore incremento delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione pari a 219 milioni di euro per l'anno 2013 attraverso l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) – versate all'entrata entro il 15 maggio 2013 e non ancora riassegnate alla data del 22 maggio 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge).

Il comma 2 demanda a un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), previo parere della Conferenza Stato-regioni e sentite le parti sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il comma 3 interviene sull'articolo 1, comma 405, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo che si mantengano nel conto dei residui, per l'importo di 57.635.541 euro, le somme impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà e non ancora pagate, affinché nel 2013 siano versate all'entrata del bilancio

dello Stato, per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.

Il comma 4, modifica l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, al fine di autorizzare le pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro a tempo indeterminato nella PA, in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 dicembre 2013 (il termine previgente era il 31 luglio 2013) previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.

L'articolo 4, comma 5, proroga al 31 dicembre 2013 il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza il 30 giugno prossimo, dei 632 lavoratori impiegati presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e presso gli Uffici immigrazione delle Questure. La norma è finalizzata – come si legge nella relazione illustrativa – a garantire l'operatività sia degli Sportelli unici per l'immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli Uffici immigrazione delle Questure, per le esigenze connesse al rafforzamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina.

Infine, l'articolo 5 reca le consuete norme sull'entrata in vigore, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva quindi di formulare la sua proposta di parere in seguito allo svolgimento del dibattito.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00124 Fedriga: Trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera ..	82
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-00109 Gneccchi: Proroga della tutela del reddito dei lavoratori in attesa del trattamento pensionistico	83
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-00177 Labriola: Tutela occupazionale nell'area di Manfredonia/Mattinata/Monte Sant'Angelo	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	86

INTERROGAZIONI

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 13.25.

5-00124 Fedriga: Trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando come la sua interrogazione fosse proprio mirata a capire dal Governo se vi fosse il proposito di garantire il pieno utilizzo delle risorse residue della gestione separata dell'INPS appositamente istituita per l'erogazione dei trattamenti di soste-

gno al reddito ai lavoratori frontalieri in questione, atteso che il nuovo istituto dell'Aspi appare più penalizzante in termini di importo del trattamento e durata del periodo di indennizzo. Fa notare, peraltro, che sarebbe una grave ingiustizia sottrarre ai lavoratori risorse finanziate con i contributi da loro stessi versati, ricordando che sul tema, nella scorsa legislatura, sono stati presentati (e approvati dalla sola Camera) appositi progetti di legge e discussi diversi atti di sindacato ispettivo, a testimonianza della grande sensibilità manifestata dai gruppi su tale questione. Chiede quindi al Governo di vigilare affinché le risorse, che risultano pari a 270 milioni di euro, siano utilizzate esclusivamente per le finalità di sostegno al reddito originariamente previste, eventualmente disponendo un intervento di carattere legislativo che consenta di risolvere le problematiche connesse all'utilizzo di tali somme ed evitare che queste possano confluire nella contabilità generale dell'INPS.

5-00109 Gnechi: Proroga della tutela del reddito dei lavoratori in attesa del trattamento pensionistico.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, si augura che il monitoraggio di natura finanziaria preannunciato dal Governo sia quantomeno teso ad incrementare la platea dei destinatari delle misure in questione, dal momento che una verifica degli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici è già stata compiuta in precedenza, in occasione dell'adozione dei precedenti provvedimenti amministrativi, richiedendo, allo stato attuale, solo un aggiornamento. Fa notare, pertanto, che si tratta di assicurare un'adeguata tutela a lavoratori – il cui numero è già stato ampiamente definito – che si trovano senza alcuna forma di sostegno dal 1° gennaio 2013, a causa degli effetti negativi prodotti dall'approvazione della legge n. 122 del 2010, che definisce «famigerata», avendo essa introdotto norme lesive dei diritti dei lavoratori sia in materia di ricongiunzioni onerose che in materia di finestre di uscita da lavoro.

Auspica, in conclusione, che il Governo possa adottare quanto prima il preannun-

ciato decreto ministeriale teso al prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in oggetto, al fine di scongiurare il rischio che i lavoratori interessati rimangano per lungo tempo sprovvisti di qualsiasi forma di sostegno economico.

5-00177 Labriola: Tutela occupazionale nell'area di Manfredonia/Mattinata/Monte Sant'Angelo.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenza LABRIOLA (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, si dichiara soddisfatta dei chiarimenti in essa forniti. Si augura che l'impegno assunto dal Governo possa mantenersi costante e, di conseguenza, possa garantire prospettive occupazionali favorevoli, tenuto conto che si tratta di salvaguardare gli investimenti rilevanti operati dalle imprese interessate, a garanzia del mantenimento dei livelli produttivi e lavorativi dell'area territoriale coinvolta.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

5-00124 Fedriga: Trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare l'On. Fedriga chiede di conoscere a quanto ammontino le risorse residue della gestione separata dell'INPS appositamente istituita dalla n. 147 del 5 giugno 1997 per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera e se sia possibile utilizzare tali risorse per migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera.

Faccio preliminarmente presente che, in relazione al quadro normativo vigente, i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera hanno diritto, dal 1° aprile 2012, all'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola secondo il regime di tutela della disoccupazione previsto dall'articolo 65 del Regolamento CE n. 883/2004. Il regolamento prevede che il disoccupato, già frontaliere, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e che le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa – subordinata o

autonoma –, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza.

Con riferimento alla possibilità di utilizzare le somme residue sulla gestione istituita presso l'INPS con la legge n. 147 del 1997 per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera – che l'istituto, nelle more della definizione del consuntivo 2012, ha confermato essere pari a circa 270 milioni di euro – segnalo che il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che tali somme, seppure accantonate, non potranno essere destinate a nuove e ulteriori ragioni di spesa. Ciò in quanto l'Istituto deve garantire il riconoscimento dei trattamenti secondo il regime previsto a legislazione vigente e, quindi, le risorse residue sono state utilizzate, per il periodo fino al 31 dicembre 2012, per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione ordinaria e, dal 1° gennaio 2013, sono utilizzate per il finanziamento delle indennità di disoccupazione Aspi e miniASpi, ai sensi della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

ALLEGATO 2

5-00109 Gnechi: Proroga della tutela del reddito dei lavoratori in attesa del trattamento pensionistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Gnechi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla necessità che venga adottato in tempi brevi il decreto volto a garantire – anche per l'anno 2013 – il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di quelle categorie di lavoratori rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 78/2010 (successivamente convertito nella legge n. 122/2010).

Trattasi in particolare:

a) dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

b) dei lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) dei lavoratori che – al 31 maggio 2010 – sono titolari di prestazione straor-

dinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Tali soggetti, infatti, terminato il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito e maturati i requisiti pensionistici, rimarrebbero senza alcuna forma di tutela del reddito fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

A questo proposito voglio rassicurare l'Onorevole interrogante che la questione sollevata è già all'attenzione del Ministero che rappresento. In tal senso confermo che i competenti uffici del Ministero hanno già avviato – unitamente alle rispettive strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS – le necessarie verifiche tecniche volte a quantificare con esattezza gli oneri conseguenti al riconoscimento dei benefici di cui al citato articolo 5-*bis* in vista della emanazione del relativo decreto ministeriale.

Pertanto, sarà mia cura informare l'onorevole interrogante in ordine alla avvenuta adozione del predetto provvedimento.

ALLEGATO 3

**5-00177 Labriola: Tutela occupazionale nell'area di Manfredonia/
Mattinata/Monte Sant'Angelo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti – con il presente atto parlamentare – richiamano l'attenzione sulle prospettive industriali e occupazionali delle imprese rientranti nell'ambito del « Contratto d'area di Manfredonia-Mattinata-Monte Sant'Angelo », con specifico riferimento alla Sangalli Vetro Manfredonia Spa.

A questo proposito vorrei premettere che il tema sollevato presenta molteplici implicazioni che non si possono ricondurre tutte alle competenze del Ministero del lavoro, ma attengono anche alle competenze di altri Dicasteri.

A tal proposito il Ministero dello sviluppo economico – interessato della questione – ha fatto sapere che nell'ambito del « Contratto d'Area di Manfredonia – 1° Prot. Aggiuntivo », sottoscritto il 12 novembre 1998, è stato concesso in via provvisoria alla Manfredonia Vetro Spa – ora Sangalli Vetro Manfredonia Spa –, un contributo in conto impianti pari a poco più di 70 milioni di euro, riguardante un programma di investimenti per la lavorazione del vetro che prevedeva quasi 99 milioni di euro investimenti ed un'occupazione a regime di 197 unità. A fronte del suddetto contributo sono state effettuate a favore della predetta società erogazioni per un ammontare complessivo di circa 67 milioni di euro.

Faccio presente, inoltre, che una commissione nominata dal Ministero dello sviluppo economico ha accertato una spesa finale complessiva pari a circa 102 milioni di euro e 194 dipendenti mediamente occupati nel 2003 – anno di regime –.

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto, inoltre, che con provvedimento

del febbraio 2005 il Sindaco di Manfredonia, in qualità di Responsabile Unico del Contratto d'Area di Manfredonia, ha approvato in via definitiva il programma di investimenti realizzato dalla Manfredonia Vetro Spa ed ha determinato le agevolazioni spettanti in circa 67 milioni di euro, al lordo degli oneri per la Commissione di accertamento della spesa finale.

Per quanto riguarda il Contratto d'area nella sua generalità, il più volte citato dicastero ha fatto sapere che sono ancora in corso 10 iniziative. Tra i programmi agevolati conclusi amministrativamente, 38 sono stati chiusi con provvedimento di concessione definitiva e 73 sono stati oggetto di provvedimento di revoca.

Per quanto concerne le tematiche occupazionali, rientranti nelle specifiche competenze del Ministero che rappresento, faccio presente che diverse aziende rientranti nel Contratto d'area di Manfredonia-Mattinata-Monte Sant'Angelo hanno cessato ogni attività mentre altre attraversano una fase congiunturale sfavorevole che ha generato una diminuzione dei livelli occupazionali ed il ricorso agli ammortizzatori sociali.

In particolare, in ordine alla situazione delle aziende con il più elevato numero di occupati faccio presente che la:

I.B.F. Spa, lo scorso 20 febbraio, ha sottoscritto un accordo con le parti sociali per l'ingresso di una nuova società, la FIB, che ha assorbito parte dei 114 dipendenti, mentre i restanti (circa cinquanta) sono collocati in CIGS;

M.D.J. FILM Srl è inattiva e i 43 dipendenti sono in CIGS;

BETON COSTRUZIONI Srl i 22 dipendenti sono in CIGO a rotazione;

INSIDE Srl – ha cessato l'attività nel mese di giugno 2012 e gli 81 dipendenti della società sono stati collocati in mobilità così come i 30 dipendenti della BO-LICI Srl cessionaria di ramo d'azienda;

I.M.A.R. Srl ha collocato in mobilità tutti i dipendenti (circa 50) dall'inizio dell'anno;

SOMACIS Spa sta utilizzando la CIGO a rotazione per un terzo degli 87 dipendenti;

SMITE Srl ha cessato l'attività ed i 12 dipendenti sono stati licenziati;

VETROTEC DUE Srl ha collocato in CIGO dall'8 aprile 2013 n. 8 dei 38 dipendenti in forza;

TTM TINTORIE TESSILI MERIDIONALI Srl – i 17 dipendenti sono in CIGS fino al 30 giugno 2013 e dal 1° luglio saranno collocati in mobilità;

SEALED AIR (Società con la quale si sono fuse la NOVO FILM e MIPA Srl) ha cessato ogni attività e tutto il personale (circa 80 unità) è attualmente in mobilità;

INGENIA Srl (ora SOLANGE Spa) è sottoposta ad un procedura di concordato preventivo in continuità e per i 56 lavoratori si è fatto ricorso alla CIGS per un periodo di 12 mesi a partire 23 aprile scorso.

Le restanti aziende, tutte a basso livello di occupazione, risultano in attività.

Per quanto concerne la Sangalli Vetro Manfredonia Spa – già Manfredonia Vetro Spa – posso precisare che tale società ha beneficiato della cassa integrazione straordinaria dal 16 maggio 2005 al 15 maggio 2006 per 26 lavoratori, sospesi e ad orario ridotto.

Ha beneficiato, inoltre, della cassa integrazione ordinaria a conguaglio:

dal 16 marzo 2009 al 30 maggio 2009 per un numero massimo di lavoratori, sospesi e ad orario ridotto, pari a 68;

dal 30 gennaio 2012 al 28 aprile 2012 per un numero massimo di lavoratori, sospesi e ad orario ridotto, pari a 14;

dal 4 febbraio 2013 al 30 marzo 2013 per un numero massimo di 19 lavoratori, sospesi e ad orario ridotto.

È in corso di istruttoria un'ulteriore domanda per il periodo dal 1° al 27 aprile 2013.

La società occupa attualmente 201 dipendenti, tale numero è tendenzialmente rimasto invariato rispetto all'inizio dell'attività. Dagli archivi dell'Inps risultano presenti, infatti, solo 11 domande di mobilità che si riferiscono a:

7 lavoratori licenziati nel 2006;

2 licenziati nel 2010;

1 lavoratore licenziato nel 2011;

1 lavoratore licenziato nel 2012.

Tuttavia, faccio presente che i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinario finalizzato alla cessazione totale di attività – relativamente al periodo dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013 –, della Sangalli Vetro Spa per un massimo di 78 lavoratori impiegati presso l'unità produttiva di Monte Sant'Angelo (Foggia).

Da ultimo mi impegno a richiedere ai competenti uffici del Ministero che rappresento di acquisire ulteriori informazioni che possano ulteriormente chiarire le vicende aziendali che si sono succedute nell'ambito del citato contratto d'area.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) .. 88

AUDIZIONI

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Beatrice LORENZIN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paola BINETTI (SCpI), Anna Margherita MIOTTO (PD), Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Giulia GRILLO (M5S), Marisa NICCHI (SEL), Delia MURER (PD) e Giovanni MONCHIERO (SCpI).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dello svolgimento dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo e C. 1020 Schullian (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 760, C. 903 e C. 1020 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	89
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori nel settore agricolo. C. 301 Fiorio e C. 474 Oliverio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	90
Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso e C. 521 Oliverio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 338 e C. 339</i>)	91
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio e C. 761 Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 341 e C. 761 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	93
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio (<i>Esame e rinvio</i>)	94
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni (<i>Esame e rinvio</i>)	99
Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. C. 475 Oliverio (<i>Esame e rinvio</i>)	105
Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi (<i>Esame e rinvio</i>)	111

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
AVVERTENZA	115

SEDE REFERENTE

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo e C. 1020 Schullian.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 760, C. 903 e C. 1020 – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 20 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice Covello ha svolto la relazione introduttiva, con riferimento alla proposta di legge C. 303 Fiorio.

Successivamente, sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 760 Russo, C. 903 Bordo e C. 1020 Schullian, le quali, vertendo sulla stessa materia, sono state abbinata alla prima, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, fa presente che tutte le proposte di legge hanno un impianto simile, differenziandosi solo per alcuni aspetti specifici, che potranno essere approfonditi nella successiva fase dell'esame dell'articolato, al fine di pervenire all'elaborazione di un testo unificato.

Massimo FIORIO (PD), rilevando che tutte le proposte di legge in esame riprendono sostanzialmente il testo unificato elaborato dalla Commissione nella precedente legislatura, invita a valutare, da un punto di vista operativo, se procedere prima al lavoro sul testo ovvero se svolgere prima un ciclo di audizioni con gli operatori del settore, che hanno salutato con favore la ripresa dell'*iter* del provvedimento e chiedono di essere coinvolti.

Paolo RUSSO (Pdl) osserva che la Commissione, in linea generale, potrebbe prima elaborare un testo e su questo svolgere le audizioni oppure procedere preliminarmente alle audizioni e poi lavorare sul testo. Rispetto alle proposte in esame, riterrebbe utile seguire il secondo percorso, così da raccogliere preventivamente le sollecitazioni provenienti dai soggetti interessati.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, concorda con il percorso suggerito dal deputato Russo, che consente alla Commissione di informare i suoi lavori ad una logica di

apertura verso il mondo esterno e alle proposte migliorative che da esso possono provenire.

Filippo GALLINELLA (M5S), dopo aver fatto presente che il suo gruppo ha presentato la proposta di legge Zaccagnini C. 1019, non ancora assegnata, condivide l'opportunità di procedere prima alle audizioni, così da raccogliere ulteriori elementi di valutazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), associandosi alle considerazioni dei colleghi, aggiunge che sarebbe opportuno procedere nei lavori in sede di Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, riassumendo il dibattito svoltosi, fa presente che le audizioni proposte saranno programmate in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Propone in ogni caso di deliberare nella odierna seduta la nomina di un Comitato ristretto, al quale affidare l'ulteriore istruttoria e l'elaborazione di un testo.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Paolo RUSSO (Pdl) segnala l'opportunità di attendere l'assegnazione della proposta di legge preannunciata dal Movimento 5 Stelle.

Luca SANI, *presidente*, concordando, si riserva di nominare i componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori nel settore agricolo.

C. 301 Fiorio e C. 474 Oliverio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 20 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 20 maggio scorso, in qualità di relatore, ha introdotto la discussione.

Filippo GALLINELLA (M5S) precisa che il suo gruppo, pur non avendo presentato una proposta di legge sull'argomento, ritiene di poter dare un contributo fattivo alla discussione.

A tal fine, ritiene utile procedere ad alcune audizioni, per approfondire e chiarire alcuni aspetti della proposta in esame.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) manifesta avviso favorevole relativamente alla proposta del deputato Gallinella, stante la estrema urgenza di razionalizzare la filiera agricola che, allo stato attuale, destina al produttore agricolo solo il 17 per cento dei proventi realizzati con la vendita dei prodotti agroalimentari. Si tratta di una macroscopica distorsione nella filiera per la quale occorre un'opera di razionalizzazione. Ritiene opportuno incontrare in tale ambito anche il presidente e i deputati italiani membri della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, e in particolare il presidente De Castro e l'onorevole La Via, per un aggiornamento sulla riforma della politica agricola comune in via di definizione, che interviene anche sulla materia oggetto delle proposte di legge. Sul punto, sarà anche utile un confronto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che le audizioni proposte, che condivide, saranno programmate in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Propone quindi di deliberare la nomina di un Comitato ristretto, al quale affidare l'ulteriore istruttoria e l'elaborazione di un testo.

La Commissione delibera la nomina di un Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.

C. 338 e C. 339 Catanoso e C. 521 Oliverio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 338 e C. 339).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore Agostini ha svolto la relazione introduttiva, con riferimento alla proposta di legge C. 521.

Successivamente, sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 3338 e C. 339 Catanoso, le quali, vertendo sulla stessa materia, sono state abbinare alle altre, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, integrando la relazione con riferimento alle ulteriori proposte di legge abbinare, segnala che mentre la proposta Oliverio comprende numerosi interventi normativi di diversa natura che interessano il settore della pesca, le proposte di legge Catanoso riguardano specifiche tematiche.

La proposta C. 338 parte dalla considerazione degli effetti delle politiche della pesca adottate a livello internazionale, europeo e nazionale, che avrebbero annullato la diversificazione dell'attività di pesca e aggravato i costi di esercizio e di mantenimento delle imbarcazioni, invertendo il rapporto tra costi e ricavi e tra peso e prezzo. In particolare, le imbarcazioni, forzatamente dedite quasi tutte alla stessa tipologia di pesca nello stesso periodo, sbarcano contemporaneamente il pescato, determinando la diminuzione del prezzo di vendita, anche a causa della contemporanea importazione di pesce da Paesi terzi non interessati da alcuna limitazione.

La proposta mira quindi ad armonizzare le regole europee, garantendo il mantenimento del delicato equilibrio tra sfrut-

tamento della risorsa e sostenibilità, al fine di rendere praticabile ed ecosostenibile la pesca dei pesci pelagici e grandi migratori ed evitando i rigetti in mare. A tal fine, sono dettate norme in materia di disciplina della pesca del tonno rosso e del pesce spada, dell'uso degli attrezzi da pesca, di pesca a strascico, di pesca costiera ravvicinata, nonché in materia di titoli marittimi e di incentivi alla costruzione di nuove imbarcazioni.

La proposta di legge C. 338 è invece rivolta a modificare l'ambito entro il quale si svolge la pesca marittima ravvicinata, prevedendo che essa si eserciti nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. Attualmente, l'ambito è di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.

La proposta è motivata dalle difficoltà insorte in merito agli adempimenti e alle sanzioni relative al dispositivo di rilevazione satellitare installato a bordo dei motopescherecci (*blue box*), che consente l'identificazione dell'unità da pesca, della sua esatta posizione geografica, la data e l'ora di rilevamento, la velocità e la rotta; questi dati vengono memorizzati a intervalli regolari di due ore e successivamente trasmessi alle capitanerie di porto. La normativa che disciplina lo strumento — introdotto per la salvaguardia delle risorse ittiche e per la sicurezza dei naviganti — sta creando serie difficoltà ai pescatori sempre più costretti, a causa della rarefazione delle risorse, a pescare più lontano, con un aggravio di costi e di rischi a cui si aggiungono le sanzioni per sconfinamento.

Michele ANZALDI (PD) sottolinea come il settore ittico stia vivendo una vera e propria emergenza, determinata dalla somma dei problemi propri del settore e di quelli connessi alla generale crisi economica che sta vivendo il Paese. Chiede pertanto che la Commissione esamini con

urgenza e attenzione le misure dirette ad affrontare tale situazione.

Simone VALIANTE (PD) si associa alle considerazioni del collega Anzaldi, sottolineando la necessità di accelerare l'*iter* di un provvedimento legislativo che si propone di affrontare i problemi della pesca.

Roberto CAON (LNA) avverte di aver presentato la proposta di legge C. 1124, non ancora assegnata.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, osserva che l'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, programmata per la prossima settimana, potrà costituire un'occasione per approfondire come si intende affrontare il fermo pesca 2013 e se sarà possibile destinare risorse per la copertura di alcuni interventi previsti dalle proposte di legge in esame.

Ritiene inoltre utile procedere a specifiche audizioni sulle proposte di legge, al di là delle indicazioni generali acquisite nel corso delle audizioni delle organizzazioni del settore svoltesi la scorsa settimana.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che il 30 maggio è stato raggiunto l'accordo politico in sede europea sulla riforma della politica comune della pesca, cui dovranno far seguito l'adozione formale da parte del Consiglio e l'approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. In tale prospettiva, preannuncia che le Commissioni Agricoltura e Politiche dell'Unione europea del Senato hanno proposto alle omologhe Commissioni della Camera di programmare nelle prossime settimane un'audizione del Ministro delle politiche agricole sul tema.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per le sollecitazioni dei colleghi ad intervenire con misure urgenti in favore del settore della pesca, sollecitazioni che si riserva di sottoporre al Ministro. Osserva quindi che il settore soffre sia per la crisi economica

sia per i problemi indotti dagli adempimenti richiesti dal quadro normativo europeo e nazionale, spesso eccessivamente gravosi per le marinerie. Al riguardo, informa che incontrerà a breve il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per fare il punto della situazione, verificare i vincoli effettivamente derivanti dalla legislazione europea e individuare gli ambiti per un'opportuna semplificazione a livello nazionale. Degli esiti terrà informata la Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime soddisfazione per l'intervento del Sottosegretario, al quale chiede di fornire risposta alla sua interrogazione n. 4-00564, concernente le cosiddette ferretture, attrezzo da pesca soggetto a restrizioni che mettono in difficoltà soprattutto le marine del Sud.

Invita inoltre il Governo a informare la Commissione in merito alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che presenta caratteri di peculiarità nel suo organico.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE sottolinea che ad un settore importante come la pesca dovranno essere preposte persone di indubbia competenza e professionalità e, pertanto, autorevoli anche in sede europea. Assicura infine che il Governo si farà carico delle istanze oggi manifestate e risponderà all'interrogazione del deputato Oliverio.

Simone VALIANTE (PD) segnala l'urgenza di affrontare la questione delle ferretture.

Al riguardo, ricorda di aver partecipato ad un incontro di alcuni sindaci con il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che ha richiamato i divieti posti in sede europea. I sindaci chiedono una proroga al 15 luglio della possibilità di usare tali attrezzi, con l'impegno a consegnarli successivamente, e chiedono altresì di accompagnare le misure limitative non solo con un ristoro economico, ma soprattutto con alternative sul piano

lavorativo. Invita pertanto il Governo ad approfondire tale questione e a fornire al settore una risposta adeguata.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio e C. 761 Russo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 341 e C. 761 – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore Russo ha svolto la relazione introduttiva, con riferimento alle proposte di legge C. 440 e C. 741.

Successivamente, sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 341 Catanoso e C. 761 Russo, le quali, vertendo sulla stessa materia, sono state abbinate alle altre, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Paolo RUSSO (Pdl), *relatore*, integra la sua relazione con riferimento alle ulteriori proposte di legge abbinate, che presentano un impianto analogo.

Tuttavia, la proposta di legge C. 341 Catanoso contiene norme specifiche di salvaguardia dei limoneti della riserva ionica di Acireale, in particolare della riserva La Timpa, che produce il « verdello », importantissimo per la sua plurima fioritura e per la disponibilità in periodi non coperti da altre produzioni nazionali, particolarmente meritevole di attenzione, con riguardo alla stagionalità e alla riduzione delle emissioni di CO₂, consentendo un approvvigionamento del prodotto limone

praticamente per tutto l'anno sul territorio nazionale, senza dover ricorrere ad onerose importazioni.

L'altra proposta abbinata, C. 761 Russo e Faenzi, riprende il testo elaborato dalla Commissione Agricoltura nella precedente legislatura. Rispetto alle proposte Mongiello C. 440 e Oliverio C. 741 pone però un particolare accento sulla tutela delle coltivazioni storiche tradizionali di agrumi, sulla importanza di interventi di promozione dei prodotti agrumari, nonché sul coordinamento con i piani di sviluppo rurale.

Ritiene infine di non proporre lo svolgimento di altre audizioni, ma propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto che possa cominciare a lavorare alla redazione di un testo unificato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda, anche a nome di alcuni colleghi siciliani, la rilevanza della coltivazione dell'arancia amara nella zona di Ribera, nella Sicilia sud-orientale, su interessa tremila ettari di terreno e che merita di essere considerata nella proposta di legge, anche per il profilo della salvaguardia della biodiversità.

Paolo RUSSO (PdL), *relatore*, osserva che la finalità delle proposte in esame non è quella di tutelare la produzione agrumaria, che pure lo meriterebbe, ma avere riguardo a specifiche coltivazioni caratterizzate da valori paesaggistici e funzionali alla salvaguardia del territorio, coltivazioni che, in tutta la loro estensione, raggiungeranno forse proprio tremila ettari. Si tratta di questione discussa anche nella precedente legislatura, che andrà valutata nel merito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ribadisce la rilevanza delle coltivazioni prima indicate per la tutela e la valorizzazione della biodiversità.

Luca SANI, *presidente*, raccogliendo la proposta del relatore, propone la nomina di un Comitato ristretto, al quale affidare

l'ulteriore istruttoria e l'elaborazione di un testo.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

C. 302 Fiorio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Alessandra TERROSI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, d'iniziativa dei deputati Fiorio e Cenni, riprende il lavoro svolto nelle due precedenti legislature in entrambi i rami del Parlamento.

Nella XV legislatura, la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha avviato l'esame di alcuni progetti di legge in materia (C. 1629, 1695, 2545, 2604 e 2880), pervenendo all'elaborazione di un testo unificato, scelto poi come testo base. Su tale testo, la Commissione ha proceduto alla più ampia consultazione di tutti i soggetti in grado di fornire un utile contributo alla migliore definizione del provvedimento. A tal fine, si sono svolti numerosi incontri, in sede di audizioni informali, con le rappresentanze delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni del settore biologico, delle organizzazioni dell'industria alimentare, delle imprese sementiere e zootecniche, dei produttori di fertilizzanti e di agrofarmaci, nonché con i rappresentanti di alcune associazioni di studio e ricerca e di movimenti attivi nel settore della produzione alimentare. Era stata programmata altresì l'audizione dei rappresentanti della

Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, per approfondire ulteriormente il lavoro istruttorio, anche per profili più strettamente tecnici, la Commissione ha chiesto l'invio di una memoria scritta agli enti pubblici di ricerca del settore agricolo, agli organismi di controllo dell'agricoltura biologica, alle associazioni dei consumatori nonché ad altri soggetti (produttori, organismi rappresentativi di produttori, esperti) dei quali era stato ritenuto utile acquisire le valutazioni.

Quanto al quadro normativo vigente, la produzione biologica ha trovato il proprio riferimento principale nella normativa europea: nel regolamento n. 2092/91, sulle produzioni vegetali con metodo biologico, seguito a distanza di otto anni dal regolamento n. 1804/99, relativo alle produzioni animali. Il regolamento n. 2092/91 è stato abrogato dal regolamento n. 834/2007, sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, seguito dal regolamento n. 889/2008, che ne definisce le modalità di applicazione. A questi atti hanno fatto seguito molti decreti ministeriali di attuazione dei regolamenti comunitari e leggi regionali.

La produzione biologica si configura come un metodo di produzione, cioè come un sistema generale di gestione dell'azienda agricola e di realizzazione delle produzioni agroalimentari basato su interazione tra le migliori pratiche ambientali, alto livello di biodiversità, salvaguardia delle risorse naturali e applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali. In tale metodo possono essere individuate due funzioni sociali importanti: la prima è quella di rispondere alla domanda di consumatori che richiedono prodotti biologici; la seconda è quella di fornire beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

La normativa europea, attraverso la disciplina della produzione con metodo biologico ha voluto garantire, al tempo stesso, la fiducia del consumatore, evitando forme di concorrenza sleale, e l'efficace funzionamento del mercato interno.

A tal fine, è stato istituito un sistema di controllo che copre tutte le fasi della filiera del biologico, dalla produzione a livello di azienda agricola alla trasformazione alimentare, dalla distribuzione all'importazione e alla vendita al dettaglio. Ogni operatore, in questa filiera, deve rispettare lo stesso insieme di norme in materia di produzione, trasformazione, distribuzione, etichettatura e controllo di prodotti biologici.

La Corte dei conti europea ha approvato la relazione speciale n. 9 del 2012 sull'efficacia del sistema dei controlli nel settore, formulando talune raccomandazioni in ordine alla necessità di rafforzare il ruolo di vigilanza da parte delle autorità competenti sugli organismi di controllo, di armonizzare la definizione delle infrazioni, delle irregolarità e delle sanzioni corrispondenti, di aumentare i controlli, al fine di garantire che gli operatori soddisfino i requisiti regolamentari relativi alla tracciabilità.

In ambito europeo sono poi entrate in vigore, dal 1° agosto 2012, le norme sulla produzione di vino biologico. Dal 1° luglio 2012, ancora, è divenuto obbligatorio l'utilizzo del logo biologico dell'Unione europea rappresentato dalla « foglia europea ».

È stato inoltre firmato un accordo con gli USA sull'equivalenza dei prodotti biologici, che ridurrà le formalità burocratiche a carico degli operatori biologici europei e americani. Il riconoscimento dell'equivalenza tra il regolamento n. 834/2007 e la normativa statunitense (regolamento « NOP » dell'USDA), siglato lo scorso 15 febbraio a Norimberga, rappresenta sicuramente una pietra miliare nella storia delle produzioni biologiche.

L'impatto sul settore di questo riconoscimento, come indicato nelle relazioni del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, del Segretario dell'USDA Kathleen Marrigan e dall'Ambasciatore e rappresentante degli Stati Uniti per il commercio nonché negoziatore principale per l'agricoltura, è decisamente importante e riguarda vari aspetti sia sul piano operativo (notevoli semplificazioni sul fronte del commercio di prodotti biologici

tra le due sponde dell'Atlantico) che su quello più generale della globalizzazione della produzione biologica, con il rafforzamento del principio secondo il quale non si può ostacolare il riconoscimento reciproco e lo scambio dei prodotti a causa di dettagli che differenziano i singoli *standard* produttivi. In altre parole, il termine « equivalenza » implica che sistemi diversi, quali appunto quelli delineati nel regolamento europeo e in quello statunitense, possono portare alla soddisfazione di medesimi principi grazie al raggiungimento di medesimi obiettivi.

La proposta di legge in esame, consapevole dell'evoluzione in atto nel settore, sia dal punto di vista produttivo che normativo, intende fornire un quadro di riferimento legislativo aggiornato per il settore stesso, intervenendo sugli aspetti connessi alla definizione dell'oggetto, delle finalità e dei principi generali della legge, all'individuazione delle autorità nazionali e locali e degli organismi di settore, all'organizzazione della produzione e del mercato, all'etichettatura ed al logo nazionale, alla disciplina delle varietà da conservazione, al sistema di controlli, alle importazioni, alle sanzioni e alle disposizioni finanziarie.

Il mercato dei prodotti biologici si è rapidamente sviluppato e ha registrato in Europa tassi di crescita annui di oltre il 10 per cento negli ultimi due decenni. Il mercato europeo dei prodotti biologici vale circa 20 miliardi di euro all'anno e rappresenta l'1,5 per cento della quota dell'intero mercato agroalimentare. Anche la produzione è cresciuta notevolmente negli ultimi dieci anni: circa il 5 per cento della superficie agricola dell'UE e oltre il 2 per cento delle aziende agricole (più di 200 000 aziende) risultano attualmente certificate per la produzione biologica. La domanda di prodotti biologici cresce in Italia vertiginosamente, così come la sua offerta considerato che la superficie biologica copre 1.113.742 ettari con un numero di operatori pari a 47.663. Sono questi, infatti, gli ultimi dati forniti dal Ministero delle politiche agricole e che collocano l'Italia ai vertici dei Paesi pro-

duttori, rispetto al resto dell'Europa. Il mercato dei prodotti biologici risulta, infatti, cresciuto nel primo quadrimestre di quest'anno dell'11,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2009. Nel 2010 la superficie agricola utilizzata è arrivata a coprire l'8,6 per cento mentre nel 2000 rappresentava il 7,9 per cento.

La proposta di legge è articolata in dieci titoli: I. Norme generali con definizione dell'oggetto, delle finalità e dei principi generali della legge; II. Autorità nazionali e locali e organismi di settore con l'individuazione, anche ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria, delle autorità nazionali e locali e degli organismi di settore; III. Disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato; IV. Etichettatura e logo nazionale; V. Disposizioni in materia di varietà da conservazione e di produzioni specifiche; VI. Informazione e promozione del sistema di controllo; VII. Sistema di controllo; VIII. Importazioni; IX. Sanzioni; X. Disposizioni finanziarie, finali e transitorie.

I primi tre articoli, che costituiscono il titolo I, rappresentano il fulcro del provvedimento poiché definiscono le finalità della legge tesa a « promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, perseguendo le finalità di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità, alla salute e all'informazione dei consumatori ».

Definita la produzione biologica, conformemente alla disciplina stabilita dal regolamento (CE) n. 834/2007 come applicato dal regolamento (CE) n. 889/2008, è stabilito in particolare che la produzione biologica sia considerata di interesse nazionale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità. Vengono poi specificati gli obiettivi che la proposta persegue, e precisamente: produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura; adottare metodi di produzione che rispettino i cicli

naturali, salvaguardino le risorse naturali, il suolo, la materia organica e l'aria, favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del paesaggio; mantenere e favorire un alto livello di diversità biologica; garantire il benessere degli animali; rispondere alla domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualità.

Viene previsto il divieto di uso di OGM, prevedendo un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per stabilire la soglia di presenza accidentale e tecnicamente inevitabile. Dalle premesse al regolamento CE n. 834/2007 si evince che gli organismi geneticamente modificati e i prodotti loro derivati sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Non possono dunque essere utilizzati nell'agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici. L'obiettivo perseguito è quello di limitare per quanto possibile la presenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti biologici. Le soglie di etichettatura esistenti rappresentano massimali legati esclusivamente alla presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di organismi geneticamente modificati.

Il controllo, il coordinamento delle attività amministrative e tecniche nonché la competenza in materia di importazioni e la relativa vigilanza sono affidati al Dicastero agricolo (articolo 4); le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono le autorità locali competenti (articolo 5) per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche e amministrative, mentre il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica (istituito presso il Ministero) è chiamato a coordinare le competenze statali e locali nonché ad esprimere pareri in merito ai provvedimenti riguardanti il settore (articolo 6), comprese proposte di intervento per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti bio.

Sono poi istituiti i distretti biologici, intesi come sistemi produttivi locali a vocazione agricola nei quali è preponderante l'applicazione delle metodiche bio-

logiche e la tutela delle produzioni locali (articolo 7). Tali distretti possono avere carattere di interprovincialità o interregionalità garantendo una gestione amministrativa e produttiva uniforme di interesse aree e hanno il compito di agevolare e semplificare l'applicazione delle norme sulla certificazione ambientale e territoriale. Al riguardo, ritiene opportuna questa previsione, che può agevolare le aziende che operano in aree marginali e che hanno difficoltà a sostenere i costi delle certificazioni.

La sottoscrizione delle intese di filiere viene estesa anche alle organizzazioni rappresentative della produzione biologica e viene introdotto il concetto di « protocollo di coltivazione o di filiera biologico », inteso come l'accordo sottoscritto da tutti i soggetti che operano nell'ambito del processo di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione biologico (articolo 8).

Ricorda quindi che il decreto legislativo n. 102 del 2005, che disciplina delle organizzazioni dei produttori biologici, prevede che le stesse debbano essere formate da almeno cinque produttori e debbano registrare un fatturato minimo complessivo annuo di 300.000 euro (articolo 9).

Si prescrive poi che nell'etichettatura devono figurare le indicazioni prescritte dalla normativa europea e dal provvedimento in esame e viene istituito un logo nazionale che prevede la dicitura « bio Italia » (articoli 10 e 11).

È prevista, all'articolo 12, l'istituzione del registro nazionale delle varietà da conservazione, intendendosi tali quelle autoctone e non, mai iscritte in registri nazionali, purché presenti da almeno 50 anni negli ecosistemi nazionali, o quelle non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica, o, infine, quelle non più coltivate e conservate presso banche del germoplasma pubbliche o private. L'iscrizione è esentata dall'obbligo di esame ufficiale. Ai produttori agricoli è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o di materiali da propagazione o allo scambio diretto in ambito locale.

È rinviata, poi, ad un successivo decreto, la disciplina dell'impiego di sostanze naturali e con funzione protettiva e corroborante delle difese naturali (articolo 13).

Viene, quindi, data una definizione di vino biologico rinviando ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione di un disciplinare di produzione (articolo 14). Parimenti, si prevede la definizione di appositi disciplinari di produzione per le specie zootecniche e di acquacoltura (articoli 15 e 16), sempre con decreti.

Continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB) al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni rilevanti per il settore biologico (articolo 17).

Viene istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica, dotato di 3 milioni di euro per il triennio 2013-2015, nonché il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dotato di 7 milioni per il 2013 e di 15 milioni per il 2014 e 2015, destinato a finanziare il Piano nazionale per l'agricoltura biologica e le attività specificamente elencate.

Il sistema di controllo è distinto in sistemi di controllo a carico degli organismi di controllo e sistemi di controllo a carico degli operatori. In merito a tali sistemi di controllo, l'Autorità responsabile viene indicata nel Dicastero agricolo che può delegare i compiti di controllo e certificazione ad uno o più organismi, salvo poi svolgere i prescritti controlli attraverso il Comitato di valutazione degli organismi di controllo. Vengono disciplinate, quindi, le procedure per richiedere l'autorizzazione da parte degli organismi di controllo, prevedendosi l'istituzione dell'elenco nazionale degli organismi di controllo, le procedure di controllo e gli obblighi degli stessi organismi.

Quanto agli operatori, essi notificano l'impegno di adottare i metodi di produzione biologici sottoponendosi al sistema di controllo, comunicando l'inizio dell'attività alla regione o provincia nel cui territorio ricade la sede legale. L'organismo di controllo rilascia un attestato di

idoneità e sottopone al controllo l'azienda in ordine al rispetto delle regole del metodo biologico; a seguito dell'esito favorevole viene rilasciato il certificato di conformità. Gli operatori devono notificare ogni variazione dei dati e possono variare l'organismo di controllo prescelto; gli stessi devono, inoltre, documentare l'attività mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili. Sono, poi, previsti gli elenchi degli operatori e l'elenco degli importatori di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi.

Una parte consistente del provvedimento è dedicata, altresì, alle sanzioni, sia a carico degli organismi di controllo e certificazione sia a carico degli operatori, che ritiene di particolare importanza, costituendo elemento di garanzia per il consumatore finale.

Da ultimo, le disposizioni finali prevedono la copertura finanziaria, le abrogazioni e le disposizioni transitorie nonché la clausola di salvaguardia.

Mario CATANIA (SCpI) manifesta apprezzamento per l'intervento della relattrice, ma ritiene importante fare, a questo punto, una considerazione di carattere generale, che prescinde dalla proposta di legge in esame.

Sulla base della sua esperienza, ritiene infatti necessario evitare, per quanto possibile, che si legiferi in materia regolamentata dall'Unione europea perché lo strumento legislativo è il meno adatto a dare applicazione ai regolamenti comunitari. Si tratta infatti non solo di una fonte sottostante, ma soprattutto di uno strumento statico che va ad impattare sulla possibilità di adeguare progressivamente le prescrizioni applicative come dovrebbe essere fatto in un corpo normativo, vivo come quello della legislazione comunitaria. Ritiene pertanto che, se la materia è regolamentata da regolamento europeo, occorrerebbe limitarsi ad una sua integrazione, da concordare possibilmente con il Ministero, per evitare allo stesso una inutile complicazione all'attività amministrativa.

Si riserva di riproporre tale questione ogni volta che risulterà necessario.

Massimo FIORIO (PD) ricorda che la proposta di legge, puntualmente illustrata dalla relatrice, riprende un testo delle passate legislature e contiene pertanto anche parti da considerarsi superate o da ridimensionare, anche alla luce delle considerazioni del deputato Catania. Ritiene quindi che essa possa utilmente essere dimensionata.

Ritiene in ogni caso necessario darsi degli obiettivi chiari, anche con il settore produttivo, che appare vivace, anche dal punto di vista commerciale e dell'evoluzione delle preferenze dei consumatori.

Concorda inoltre con le affermazioni del collega Catania in merito al rischio di impattare con le normative comunitarie, ma evidenzia che le stesse normative rischiano di compromettere talune produzioni biologiche italiane come, ad esempio, il vino biologico, tra l'altro in forte aumento nelle esportazioni, per il quale la normativa europea tollera alcune pratiche non riconoscendone la specificità.

Da ultimo, ritiene opportuno procedere ad audizioni, nella consapevolezza della forte esigenza di una produzione legislativa che metta a sistema le normative europee non solo al fine di un aumento del consumo di prodotti biologici, ma soprattutto per semplificare la vita ai produttori.

Paolo RUSSO (PdL) ritiene importante la riflessione del collega Catania relativamente all'approccio della Commissione agricoltura e del Parlamento nei confronti di materie già regolamentate in sede europea. Ricorda anche che nelle audizioni svolte nella seduta di ieri le organizzazioni agricole hanno definito come distonico il rapporto legislativo intercorrente tra l'Italia e l'Europa. In proposito, ritiene che, come hanno dimostrato le vicende relative all'olio d'oliva e all'etichettatura, in quel rapporto vi sono cose da modificare, anche se la modifica non deve necessariamente riguardare il *modus operandi* italiano. È dunque necessaria una riflessione generale proprio con riferimento alla legislazione agricola, dato il ruolo delle istituzioni europee in tale settore.

Susanna CENNI (PD) osserva che il testo della proposta di legge riprende testi già presentati negli anni scorsi e pertanto andrà certamente aggiornato, anche in relazione alle modificazioni intervenute in alcuni settori, come in quello vitivinicolo o in quello sementiero, queste in particolare preoccupanti. Ritiene pertanto necessario procedere ad audizioni sul tema specifico, al fine di valutare le parti da mantenere e quelle invece da eliminare o da trasferire in atti di indirizzo, in quanto già oggetto di regolamentazione europea. Ritiene parimenti utile affrontare il tema dei controlli sui prodotti biologici ed altri temi per giungere a norme veramente utili per il paese, trattandosi di un settore in espansione, come hanno testimoniato alcune recenti audizioni svolte dalla Commissione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale potrà proseguire il dibattito di carattere generale.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, rileva che la proposta di legge C. 348 è volta a definire un quadro normativo di riferimento unitario per le attività in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare già avviate dallo Stato e dalle regioni, in attuazione dei trattati internazionali ratificati dall'Italia e delle strategie definite a livello europeo e nazionale.

Al riguardo, ricorda che la Commissione Agricoltura ha trattato l'argomento anche nella passata legislatura (C. 2744 e abbinate), elaborando un testo unificato che ha avuto un *iter* sofferto, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con la

Commissione Bilancio, alla quale sono state sottoposte numerose formulazioni del testo, senza tuttavia riuscire ad ottenere una pronuncia positiva.

Osserva quindi che il tema delle risorse di carattere finanziario costituisce un tema generale per i lavori della Commissione, che potrà riguardare anche altri progetti di legge. Al riguardo, occorre verificare la possibilità di destinare specifiche risorse al perseguimento degli obiettivi che la Commissione si pone; in caso contrario, si rischia di non portare a conclusione alcun provvedimento, con la conseguenza che il Governo sarà l'unico soggetto a disporre dell'attività legislativa, a detrimento dell'attività di iniziativa parlamentare.

Per quanto riguarda la biodiversità, si tratta di un tema ritenuto importante anche a livello dell'opinione pubblica e che è ormai divenuto centrale nelle politiche e nelle strategie internazionali e europee degli ultimi decenni.

Per ricordare in sintesi almeno i principali atti internazionali ai quali fare riferimento in materia di tutela della biodiversità, cita la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica del 1992 (ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124) è l'atto internazionale di carattere generale sull'argomento, che ha come obiettivi: la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche. Ricorda inoltre che nell'ottobre 2010, a Nagoya, nel corso della decima Conferenza delle parti della Convenzione per la diversità biologica, è stato adottato un Protocollo sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo (Protocollo ABS) ed è stato rivisto il Piano strategico per il periodo 2011-2020 con una nuova visione per la biodiversità, da conseguire per il 2050, ed una nuova missione per il 2020.

Di particolare interesse è poi il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, approvato durante la Conferenza FAO del 2001

(ratificato con legge 6 aprile 2004, n. 101). Gli obiettivi del Trattato sono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché un'equa e giusta condivisione dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione, in armonia con la Convenzione sulla diversità biologica, per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. A tal fine, gli Stati contraenti si impegnano ad operare per censire e inventariare le risorse fitogenetiche, incoraggiare o sostenere gli agricoltori e le comunità locali a preservare nelle aziende agricole le loro risorse fitogenetiche, promuovere la conservazione delle specie selvatiche per la produzione alimentare. Le Parti contraenti sono altresì impegnate a elaborare e mantenere politiche e disposizioni giuridiche appropriate al fine di promuovere un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Per quanto riguarda l'Europa, fin dagli albori della Convenzione internazionale sulla biodiversità, si è manifestato l'impegno della allora Comunità europea nei confronti della tutela della diversità biologica, con la sollecita sottoscrizione della stessa Convenzione. L'impegno delle istituzioni comunitarie si è poi concretizzato in numerosi atti, che spesso incrociano trasversalmente diverse politiche dell'Unione (politica ambientale, politica regionale, politica agricola e della pesca). Da ultimo, con la comunicazione del maggio 2011 « La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020 » la Commissione europea ha lanciato la nuova strategia per proteggere e migliorare lo stato della biodiversità in Europa nel prossimo decennio.

A livello nazionale, va ricordata la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2010, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione di Rio de Janeiro, e approvata d'intesa con la Conferenza stato-regioni. La Strategia si pone come strumento di integrazione della esigenze della biodiver-

sità nelle politiche nazionali di settore, riconoscendo la necessità di mantenerne e rafforzarne la conservazione e l'uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in quanto elemento essenziale per il benessere umano.

Nell'ambito degli strumenti operativi a supporto delle strategie europea e nazionale, va poi ricordato il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, elaborato dal Ministero delle politiche agricole e approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 14 febbraio 2008. Il documento si pone l'obiettivo di coordinare l'insieme delle iniziative e dei rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali che si occupano di biodiversità in agricoltura, nonché di dare alle regioni e province autonome, chiamate all'attuazione del Trattato FAO del 2001, concrete risposte alle problematiche emerse al fine di tentare di introdurre un sistema nazionale di tutela della biodiversità agraria, capace di riportare sul territorio, in modo efficace, gran parte della biodiversità scomparsa o a rischio di estinzione, a vantaggio della tutela dell'ambiente, di un'agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale. Il Piano definisce, in questa direzione, un metodo comune di lavoro e di approccio alla tutela della biodiversità agraria vegetale e animale, condiviso tra tutti i soggetti operanti nel settore pubblico e privato e nel mondo della ricerca, in modo tale da rendere omogenei gli interventi specifici e confrontabili i risultati (promozione di una metodologia comune per individuare le risorse genetiche autoctone animali e vegetali, uniformare terminologie, strumenti di intervento, strategie di valorizzazione e iniziative di ricerca e sperimentazione).

Per individuare le linee di azione operative per la tutela della biodiversità e per assicurare l'integrazione e il coordinamento tra le iniziative di livello nazionale e regionale, è stata prevista la costituzione di un Comitato permanente per le risorse genetiche, coordinato dal Ministero delle politiche agricole (istituito con decreto ministeriale 10 marzo 2009, n. 6214). Nell'ambito del Comitato, le attività per l'at-

tuazione del Piano nazionale sono state organizzate in tre fasi operative. La prima fase (fase « A ») è diretta alla definizione degli strumenti operativi minimi comuni e condivisi per la ricerca e l'individuazione di varietà e razze locali, la loro caratterizzazione, la definizione del rischio di erosione/estinzione e per la loro corretta conservazione. Le fasi successive dovranno riguardare la ricognizione a livello territoriale delle risorse genetiche minacciate e, successivamente, la costituzione di un'anagrafe nazionale delle risorse genetiche da conservare e l'attivazione del sistema di tutela e valorizzazione della biodiversità.

La prima fase si è conclusa con l'intesa, sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 10 maggio 2012, sulle « Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario », per la gestione coordinata e integrata della biodiversità agraria sul territorio nazionale.

Al contempo, anche le regioni hanno intrapreso molte diverse azioni volte alla difesa della biodiversità agraria, che comprendono iniziative di studio e ricerca, progetti di salvaguardia delle varietà e razze locali e, infine, specifiche leggi in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, zootecnico e forestale. I sistemi di tutela istituiti dalle varie leggi regionali, sono basati essenzialmente sui seguenti punti principali: l'individuazione della risorsa genetica (razza o varietà locale); la caratterizzazione; l'iscrizione ad un apposito repertorio o registro regionale; la conservazione *in situ* ed *ex situ*, la valorizzazione. Al perseguimento delle finalità di conservazione e difesa, sono in generale, preordinati più strumenti funzionalmente collegati tra loro, come: i registri regionali; la banca regionale del germoplasma; i coltivatori custodi.

In tale articolato contesto va inquadrata la proposta di legge C. 348, che intende dettare una normativa quadro che integri e metta a sistema la legislazione regionale, gli indirizzi di carattere internazionale e gli ordinamenti nazionali in

materia di valorizzazione e tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. In linea generale, si può dire che il sistema di tutela e valorizzazione introdotto dalla proposta in esame ricalca gli elementi essenziali indicati dalla normativa internazionale e dai documenti strategici elaborati a livello europeo e ripresi anche dalle varie leggi regionali, che possono essere così sintetizzati: l'individuazione della risorsa genetica (razza o varietà locale); la caratterizzazione; l'iscrizione all'anagrafe; la conservazione *in situ* ed *ex situ*; la valorizzazione.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e la finalità della nuova legge, che in attuazione del Trattato FAO detta i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare finalizzato alla tutela delle varietà e razze locali autoctone e non dal rischio di estinzione, anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitarne i fenomeni di spopolamento. Il sistema è costituito, dal punto di vista organizzativo, da: l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità; la Rete nazionale dell'agrobiodiversità; il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare.

L'articolo 2 è dedicato alla definizione delle razze e delle varietà locali, oggetto di tutela.

L'articolo 3 istituisce l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità. L'obiettivo, previsto già dal Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo del 2008, è l'istituzione di un servizio a livello centrale per la gestione di una banca dati delle varietà e razze locali, consentire la diffusione delle relative informazioni al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione; monitorare lo stato di conservazione dell'agrobiodiversità in Italia.

L'iscrizione di una varietà o razza locale deve essere preceduta da un'istruttoria, riferita ad una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, ad una corretta conservazione *in situ* (area di origine), *on farm* (in fattoria) o *ex situ* (presso centri di conservazione), all'indi-

cazione corretta del luogo di conservazione nella Rete nazionale del germoplasma e alla possibilità o meno di generare materiale di moltiplicazione. L'articolo 3 è volto altresì a regolare gli effetti giuridici derivanti dall'iscrizione, nel senso che le varietà e le razze iscritte all'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze.

L'articolo 4 istituisce la Rete nazionale del germoplasma, coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle regioni e composta dalla Rete del germoplasma (a sua volta costituita dai centri regionali e nazionali di raccolta per la conservazione *ex situ* del germoplasma vegetale e animale) e dalle reti locali degli agricoltori custodi. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione *ex situ* e *in situ*, e a incentivarne la circolazione.

L'articolo 5 detta le norme per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ*, demandando alle regioni e alle province autonome l'individuazione dei soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza per la conservazione *ex situ* e l'individuazione dei coltivatori custodi per la conservazione *in situ*.

L'articolo 6 disciplina l'adozione e l'aggiornamento delle «Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare» e del Piano nazionale sulla biodiversità agraria. In sostanza, si stabilisce che il Piano è l'atto presupposto per la definizione delle linee guida e viene sancita per legge la procedura sostanzialmente già seguita per il Piano nel 2008 e le Linee guida nel 2012, basata su decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato permanente. Le regioni e le province autonome, sulla base delle linee guida, definiscono un sistema comune di individuazione, di ca-

ratterizzazione e di valutazione delle varietà e razze locali presenti nei rispettivi territori.

L'articolo 7 istituisce il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, che dovrebbe sostituire il Comitato già istituito con decreto ministeriale oggi per l'attuazione del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo.

L'articolo 8 esclude la brevettabilità quali invenzioni delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale nonché delle varietà dalle quali discendono produzioni agroalimentari tutelate (contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali). A tal fine viene modificato il codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 (articolo 45, comma 4), che già prevede che non siano brevettabili le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

L'articolo 9 istituisce il Fondo per la tutela dell'agrobiodiversità nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori e alla corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che avessero subito eventuali danni provocati da forme di inquinamento genetico. Il fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali.

L'articolo 10 reca norme sulla vendita e lo scambio di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, prevedendo che a coloro che producono le varietà di tali sementi, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di se-

menti o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno delle reti dei coltivatori custodi. A tal fine viene novellata la legge sementiera (legge n. 1096 del 1971).

L'articolo 11 prevede l'istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare da parte di Stato e regioni, accessibili tramite sito *web* dedicato. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvederanno a realizzare periodiche campagne promozionali nonché di informazione e di promozione degli itinerari, anche con riferimento alla commercializzazione dei prodotti, eventualmente prevedendo l'istituzione di appositi marchi.

Con l'articolo 12 si disciplina l'istituzione di « comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare », definite come gli ambiti locali derivanti da accordi tra i diversi soggetti della catena alimentare (agricoltori locali, coltivatori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici). Oggetto degli accordi possono essere lo studio e la trasmissione di conoscenze; la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali; lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale; lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie e alla corretta alimentazione.

L'articolo 13 istituisce la « giornata dell'agrobiodiversità ».

L'articolo 14 prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare. In primo luogo, si prevede che tali interventi dovranno essere previsti nell'ambito del piano triennale di attività del Consiglio di ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). In secondo luogo, si

dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali preveda annualmente una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Rileva infine che il testo tiene conto dell'approfondito dibattito svolto nella scorsa legislatura e delle proposte e delle osservazioni formulate dalle numerose organizzazioni e da altri soggetti ascoltati nel corso delle audizioni. Ritiene pertanto che possa costituire una buona base per definire in tempi brevi un provvedimento legislativo.

Giorgio ZANIN (PD) dichiara di aver sottoscritto convintamente la proposta di legge in esame, poiché se sono importanti le considerazioni oggi svolte dal deputato Catania sul rapporto tra legislazione europea e legislazione nazionale in relazione ad altro progetto di legge, sono importanti anche i «metamessaggi», che indicano un indirizzo di carattere culturale generale.

Dopo aver ricordato che il tema della biodiversità è stato richiamato anche dalle organizzazioni agricole ascoltate nella seduta di ieri, osserva che un percorso rapido di esame del provvedimento costituirebbe un segnale concreto dell'importanza che si riconosce al patrimonio agrario e alimentare, per il ruolo che svolge per l'intero sistema Paese.

Francesco Detto Basilio Catanoso CATANOSO GENOESE (Pdl) condivide l'opportunità di definire un quadro normativo chiaro di riferimento per l'attività delle regioni, che non sempre appare utilmente coordinata.

Loredana LUPO (M5S) chiede chiarimenti in merito all'articolo 6, che disciplina le «Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare» e il Piano nazionale sulla biodiversità agraria, atti che sono già stati adottati.

Susanna CENNI (PD) ritiene efficace la sintesi dei lavori della scorsa legislatura fatta dal relatore, che ha anche evidenziato come quel lavoro si sia interrotto per ragioni di carattere finanziario.

Al riguardo, ricorda che la proposta di legge, che riprende un testo della precedente legislatura, certamente dovrà essere aggiornata per alcuni profili, come la disciplina delle sementi, di cui si è trattato anche in relazione alla proposta di legge sull'agricoltura biologica. In generale, ritiene possibili ulteriori affinamenti del testo.

Quanto all'articolo 6, chiarisce che la proposta di legge intende solo dettare le norme essenziali per l'adozione e l'aggiornamento del Piano nazionale e delle linee guida, cercando appunto di recepire quanto già effettivamente avvenuto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ringraziando il Sottosegretario per l'attenzione manifestata nei riguardi dei lavori della Commissione, invita il Governo ad una riflessione che riguarda le risorse finanziarie necessarie per portare ad un esito concreto diversi progetti di legge in corso di esame. Ritiene infatti necessario verificare la possibilità di finanziare alcuni interventi individuati dalla Commissione, così da poter andare avanti nell'*iter*, senza il rischio di trovare poi ostacoli nella Ragioneria generale dello Stato e nella Commissione Bilancio. Rivolge a tal fine un appello al Ministro.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE assicura di accogliere l'invito rivolto dal deputato Oliverio, manifestando grande interesse per i progetti di legge oggi esaminati dalla Commissione. Sottolinea al riguardo che, così come è necessario armonizzare le normative adottate a livello europeo, nazionale e regionale, è altrettanto necessario utilizzare le risorse in modo razionale, efficiente e coordinato. Ciò vale anche per il progetto di legge sulla biodiversità, che apprezza, conoscendo il rilevante numero di banche del germoplasma attivate.

Avverte quindi che sottoporrà al Ministro gli orientamenti della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale potrà proseguire il dibattito di carattere generale.

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti.

C. 475 Oliverio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Maria ANTEZZA (PD), *relatore*, fa presente che la finalità della proposta in esame è quella di sostenere e di valorizzare una delle coltivazioni più antiche del territorio collinare e montano, la castanicoltura, in considerazione anche del ruolo che la stessa ha svolto in passato e continua a svolgere, dal punto di vista sia produttivo sia della difesa del territorio e del paesaggio. Infatti, la coltivazione del castagno riveste tuttora in ambito nazionale un forte rilievo, in ragione di valenze non soltanto agricole ed economiche, ma anche di carattere ambientale, turistico, industriale e di tradizione rurale e locale.

In questo senso, il comparto va considerato in un'ottica complessiva, nella quale assume primaria rilevanza la produzione della castagna, che rappresenta un'eccellenza per l'Italia in termini di qualità e di quantità produttiva, ma in cui vanno ricompresi importanti profili legati a funzioni non direttamente produttive dei boschi di castagno, quali la tutela del paesaggio e del territorio, in stretta relazione con i fattori di successo del turismo montano e di lotta al dissesto idrogeologico.

A quanto considerato si deve aggiungere l'aspetto della multifunzionalità del castagno – pur in considerazione delle due differenti tipologie di pianta – che consente di guardare non soltanto alla produzione di frutti, ma anche all'utilizzazione del legno per i mobili in ambito artigianale e industriale, ed infine ma non

ultimo il grande valore storico e culturale di un settore legato a territori e a tradizioni secolari.

L'Italia è tra i principali produttori ed esportatori mondiali di castagne e, per valore degli scambi, è il primo esportatore mondiale, con un fatturato di oltre 67 milioni di euro, e il secondo per quantità scambiate, dopo la Cina. Le principali regioni esportatrici sono la Campania e il Piemonte che rappresentano, rispettivamente, il 65 per cento e il 12 per cento della quantità di castagne e marroni esportata dall'Italia. Tuttavia, la produzione italiana in termini di quota percentuale sulla produzione mondiale è passata dall'11 per cento al 4 per cento, anche a causa dell'aumento della produzione cinese nonostante le proprietà organolettiche diverse e superiori delle castagne italiane.

Tale andamento si riflette inevitabilmente, ed è anche concausa, nella drastica riduzione sia del numero delle aziende agricole, sia della superficie investita. Nel giro di circa trenta anni, le aziende si sono ridotte del 75 per cento e la superficie investita in castagneto da frutto del 62 per cento. In particolare, tra il 2000 e il 2003 vi è stata una drastica ristrutturazione dei castagneti coltivati che ha portato alla riduzione del 50 per cento del numero delle aziende e del 30 per cento delle superfici. Malgrado ciò, nel 2007 i castanicoltori erano ancora circa 34.000.

Secondo i dati del 2007 dell'Istituto nazionale di statistica, la superficie coltivata a castagneti è concentrata soprattutto nelle regioni centro-meridionali e, in particolare, in Campania (13.300 ettari), Calabria (10.700 ettari), Toscana (7.800 ettari) e Lazio (5.200 ettari), mentre le regioni del nord maggiormente interessate dalla castanicoltura sono il Piemonte e l'Emilia-Romagna.

Altro aspetto che desta ancora più forti preoccupazioni riguarda il profilo sanitario, in relazione alla gravissima emergenza del comparto causata dall'attacco e dalla diffusione della cinipide del castagno, insetto noto come «cinipide galligeno» (*Dryocosmus kuriphilus*), proveniente

dalla Cina e diffuso in Italia da oltre una decina di anni. I caratteri e la rapidità di tale diffusione stanno procurando danni immensi e mettono a rischio enormi porzioni di territorio e forse la stessa sopravvivenza del settore, in quanto l'attacco dell'insetto è tale da attentare alla potenzialità produttiva delle piante, con conseguenti sensibili riduzioni e perdite di produzione, e pregiudizio per la stessa sopravvivenza delle piante. A tale proposito, occorre ricordare che le strategie prese in considerazione per contrastare tale emergenza, sotto l'aspetto sanitario, hanno contemplato sia ipotesi di contrasto affidate a prodotti chimici e fitofarmaci, sia ipotesi di lotta biologica, verso la quale sono state orientate le scelte, privilegiando il ricorso a un parassitoide antagonista del cinipide (*Torymus sinensis*) in grado in prospettiva di combatterlo ed eliminarlo. Il pregiudizio conseguente alla patologia in questione non riguarda solo gli aspetti inerenti alla produzione, ma anche quelli di tipo ambientale e paesaggistico legati al castagno, compromessi in maniera significativa dal fenomeno della cinipide. A fronte di tali problemi il piano per la castanicoltura ha individuato strumenti ed interventi adeguati, anche se resta aperta la questione degli indennizzi « indiretti », che risultano quantomai necessari in considerazione della gravità dei danni derivanti dalla cinipide.

Sottolinea quindi che la crisi della castanicoltura e il forzato processo di abbandono in atto da parte dei coltivatori del settore si riflettono pesantemente sull'economia e sulla vita dei comprensori montani che basano la loro esistenza sulla coltura del castagno, con ripercussioni negative anche sul presidio del territorio. Da punto di vista economico, per la necessità di fare ricorso al lavoro prevalentemente manuale, sia per le operazioni colturali (da aprile a dicembre), con il corollario di buone pratiche agricole che interessano anche l'allevamento di ovini e suini, sia per il trasporto dei prodotti stessi, tale coltivazione consentirebbe di mantenere, in zone altrimenti interessate da processi di abbandono, i più giovani

coltivatori. Si tratta di un'opportunità da cogliere dal momento che, in caso contrario, non potrebbe che determinarsi un ulteriore degrado del tessuto sociale degli insediamenti umani, con la perdita di attività e di forme di lavoro diventate con il tempo una parte fondamentale della cultura di alcuni territori, nonché una progressiva alterazione del paesaggio con la crescente e vistosa presenza di zone incolte o abbandonate a se stesse.

Il fenomeno, ove già in atto, produce gravi danni all'assetto del territorio che, privato della costante manutenzione da parte degli agricoltori, risulta più vulnerabile agli incendi, all'inaridimento dei suoli e al dissesto idrogeologico, considerata la funzione che i terreni curati o lavorati svolgono nell'opera di regimentazione delle acque e di imbrigliamento delle stesse.

Diventa quindi importante una capillare informazione ai castanicoltori e alle amministrazioni locali e l'individuazione di forme di sostegno al mantenimento dei castagneti e alla produzione.

Già nella scorsa legislatura, le Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato si sono occupate della crisi di tale settore, approvando specifiche risoluzioni (alla Camera il 22 giugno 2011 e al Senato il 27 luglio 2011), volte ad impegnare il Governo all'adozione di misure di sostegno del settore e di interventi per il contrasto alla malattia.

Per citare le informazioni contenute nella più recente risposta del Governo alle numerose interrogazioni presentate sull'argomento, va ricordato che la Conferenza Stato-regioni del 18 novembre 2010, d'intesa con i rappresentanti della filiera, le comunità montane, le associazioni e le amministrazioni locali, ha sancito l'accordo sul « piano di settore castanicolo » per tutelare il prodotto castagna mediante efficaci azioni sui territori vocati. La stessa Conferenza, il 7 ottobre 2011, ha dato altresì parere favorevole all'istituzione del « tavolo di filiera della frutta in guscio » comprendente una specifica sezione per la « castanicoltura ».

Da queste constatazioni nasce l'iniziativa di un intervento legislativo, in perfetta sintonia con le risoluzioni approvate nel 2011 dalla Commissione Agricoltura di Camera e Senato ai fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio idrogeologico e per il ripristino dei castagneti abbandonati, come reca l'articolo 1.

La disciplina degli interventi (articolo 2) è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, per la cui adozione è prescritta l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto è rimessa l'individuazione dei territori nei quali sono situati i castagneti, la definizione dei criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi previsti e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili. L'unico criterio dettato dalla presente proposta di legge è quello di dare comunque la priorità, nell'assegnazione dei contributi, ai castagneti infestati dal cinipide del castagno, un parassita che sta mettendo a rischio centinaia di ettari di castagni.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si concedono contributi diretti ai proprietari o ai conduttori dei castagneti per la copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti medesimi, per il ripristino dei castagneti abbandonati e per il recupero delle strutture edilizie rurali da utilizzare per lo stoccaggio e per la lavorazione dei frutti del castagno.

Un contributo straordinario di 1.500.000 euro è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura proprio in ragione dell'emergenza creata dagli attacchi del cinipide del castagno che sta mettendo a rischio i casta-

gneti di molte parti d'Italia. Il contributo (articolo 6) è destinato a potenziare il finanziamento del progetto di ricerca STRATECO, che ha lo scopo di contrastare alcune avversità emergenti di particolare importanza fitosanitaria.

Gli interventi finanziati con i contributi concessi dalla presente proposta di legge dovranno essere conformi non solo a quanto previsto dal decreto ministeriale, ma anche al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.42 del 2004 e alla normativa europea in materia di sviluppo rurale. I contributi dovranno inoltre essere preventivamente dichiarati compatibili con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (articolo 7).

La procedura per l'assegnazione e per l'erogazione dei contributi prevede la partecipazione dei diversi livelli di governo interessati, lo Stato, le regioni e i comuni.

L'articolo 8 istituisce un Fondo nazionale per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti che può essere rifinanziato anche negli anni successivi al 2013.

Le risorse del Fondo saranno ripartite tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre le regioni definiranno l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare ai vari interventi, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi.

Per quanto riguarda i controlli, di cui all'articolo 9, le regioni definiscono le modalità e provvedono ai controlli sulla realizzazione degli interventi che hanno beneficiato dei contributi.

Sono previste inoltre sanzioni differenziate a seconda che il beneficiario dei contributi abbia realizzato in modo carente o parziale ovvero non abbia realizzato affatto gli interventi finanziati.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria.

In conclusione, si dichiara consapevole che la presente proposta di legge non interviene su tutti gli aspetti che il castagno, per sua natura, implica: produttivi, protettivi, naturalistici, paesaggistici, ri-

creativi e didattici. Tenuto conto del forte legame tra il castagno e l'identità territoriale, la valorizzazione delle produzioni non dovrebbe, infatti, prescindere dal considerare i diversi aspetti di questa multifunzionalità.

Le proposte del Piano di rilancio del settore castanicolo, approvate recentemente anche in sede di Conferenza Stato-regioni, meritano infatti la massima attenzione, in quanto diretta a migliorare la competitività della filiera castanicola italiana nel lungo periodo, rendere la politica agricola europea consapevole dell'importante valenza del castagno europeo, riconoscere il ruolo di sostenibilità economica, sociale e ambientale della castanicoltura nelle aree rurali, promuovere un approccio integrato e partecipato, fornire coordinamento alla filiera e comunicazione/promozione del prodotto.

Tuttavia, nelle more dell'individuazione di risorse finanziarie adeguate all'ambizione del Piano di rilancio del settore castanicolo, auspica una celere approvazione della presente proposta di legge, come primo passo concreto e urgente per il recupero e per la salvaguardia dei castagneti italiani.

Massimiliano BERNINI (M5S) manifesta apprezzamento per l'attenzione al patrimonio forestale, spesso trascurato e affidato ad una legislazione risalente nel tempo.

Per quanto riguarda la proposta in esame, sottolineato come la coltivazione dei boschi sia importante per le comunità che vivono in aree montane, richiama l'attenzione sulla vera e propria pandemia provocata dal cinipide del castagno, che sta determinando un calo della produttività e della redditività che arriva al 90-100 per cento.

La proposta non contempla tuttavia alcuni aspetti. In particolare, non favorisce coloro che si attivano per il contrasto all'agente patogeno, ma prevede essenzialmente azioni per fronteggiare i danni già verificatisi, quando sarebbe invece necessario finanziarie azioni di prevenzione. Ricorda in proposito che

l'unico mezzo di lotta dimostratosi efficace è la lotta biologica. Ritiene poi necessario prevedere forme di indennizzo per coloro che fermano la produzione per gli anni necessari a debellare l'infezione e che pertanto vedono venir meno una fonte di reddito.

Preannuncia infine la presentazione di una proposta di legge, ispirata ai criteri illustrati.

Mino TARICCO (PD) osserva, in linea generale, che uno strumento normativo è utile per sostenere una coltivazione importante nelle aree montane e perimontane e significativa per l'integrazione del reddito delle popolazioni locali. Richiama anche l'attenzione sul fatto che il cinipide provoca danni tali da indurre gli agricoltori ad abbandonare anche l'attività di manutenzione dei castagneti; occorre pertanto prevedere misure di accompagnamento per assicurare la prosecuzione di tale attività ed evitare che i boschi si inselvaticiscano.

Per quanto riguarda la lotta biologica, per l'esperienza vissuta in Piemonte, ritiene impensabile che la stessa possa essere condotta da soggetti privati, quando solo gli enti pubblici possono eseguire interventi che interessano aree vaste, devono prolungarsi per anni e devono essere accompagnate dal divieto di uso dei mezzi chimici.

Riservandosi di intervenire sulle questioni di dettaglio, auspica che si possa efficacemente affrontare una patologia che rischia di colpire a lungo i castagneti di tutto il Paese.

Alessandra TERROSI (PD) condivide l'importanza di uno strumento legislativo a sostegno delle zone castanicole. Ricorda poi che nel viterbese la lotta biologica, effettuata con il lancio dell'agente antagonista del cinipide, sta producendo risultati, in termini di attecchimento. Fa presente tuttavia che è stato segnalato che l'indebolimento delle piante dovuto al cinipide sta determinando la recrudescenza di altre patologie e agenti patogeni. Invita pertanto a prestare atten-

zione anche alle ulteriori patologie che si stanno manifestando.

Paolo RUSSO (PdL), manifestando apprezzamento per l'intervento della relatrice, osserva che le regioni spesso conducono azioni che vanno in direzioni diverse, non coordinate. Ritiene invece necessario mettere a sistema le ricerche e le esperienze condotte da diversi soggetti, anche attraverso percorsi sul piano informativo e formativo a livello nazionale.

Giudica altresì opportuno prevedere forme di sostegno volte ad assicurare la continuità nella manutenzione dei castagneti.

Con riferimento al tavolo castanicolo già avviato, sottolinea che il tema delle risorse deve trovare l'attenzione del Governo. In particolare, accanto agli interventi finanziabili dai piani di sviluppo rurale, dovrà essere predisposto un disegno nazionale, finanziato da risorse nazionali aggiuntive, che possano costituire la necessaria cornice rispetto all'attività delle regioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia i colleghi per l'attenzione prestata ad un problema che potrebbe apparire marginale, ma che invece incide pesantemente sulla vita di intere comunità.

Quanto al successivo *iter* della proposta di legge, riterrebbe utile un ciclo di audizioni, che coinvolga diversi soggetti, a partire dal tavolo castanicolo.

In ogni caso, visto il complesso delle proposte di legge avviate e delle audizioni sollecitate, ritiene che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dovrà stabilire un ordine di priorità.

Luca SANI, *presidente*, condivide l'esigenza di definire criteri di priorità per i lavori della Commissione, auspicando che ciò possa avvenire d'intesa con il Governo, nel rispetto dei relativi ruoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Paolo RUSSO (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta in esame riprende il lavoro svolto nel corso della passata legislatura, nella quale la Commissione Agricoltura aveva avviato un serio lavoro di riforma del settore, arrivando all'approvazione, nella seduta del 12 dicembre 2012, di un testo unificato.

L'esigenza di rilancio del comparto aveva trovato, poi, riscontro anche in un altro provvedimento, il disegno di legge di delega fiscale, nel quale era stato inserita una disposizione di delega al Governo per la riforma complessiva del settore. Anche tale provvedimento non ha potuto completare l'*iter* previsto.

La crisi del settore delle scommesse e dell'allevamento dei cavalli richiede un intervento urgente a livello normativo al fine di rilanciare il settore, nella consapevolezza che i tempi sono mutati, le scommesse sulle corse hanno perso parte della originaria capacità di attrarre gli scommettitori, oggi più interessati alle scommesse legate ai giochi elettronici. Il mondo dell'ippica necessita, quindi, di una riorganizzazione che permetta una *governance* efficiente, produttiva, moderna ed il più possibile autonoma del settore.

Il provvedimento in esame istituisce, all'articolo 1, l'Unione ippica Italiana, associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, avente lo scopo di rilanciare l'attività nel settore; all'Unione sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi. Il Ministero dell'agricoltura dovrà stabilire i requisiti richiesti per l'iscrizione.

L'articolo 2 prevede che lo stesso Ministero agricolo, con il parere dell'economia, adotti, entro il 31 dicembre 2013, uno o più decreti, dal seguente contenuto:

definizione dello statuto provvisorio (che preveda la partecipazione nel Consiglio direttivo provvisorio di un rappresentante dei Monopoli di Stato e di uno del Dicastero agricolo, quest'ultimo con funzioni di presidente), e quantificazione per il 2013 del contributo obbligatorio a carico degli iscritti, per consentire la costituzione dell'associazione; definizione dei criteri essenziali per il funzionamento dell'Unione e del settore ippico (stabilendo, fra l'altro: i requisiti di affidabilità economica e onorabilità che debbono possedere le società di gestione degli ippodromi e allevatori; lo schema di piano di investimenti che le società di gestione debbono presentare e rispettare, pena la non iscrizione all'Unione; i criteri di ammissibilità di terzi, o di altri soggetti della filiera ippica; gli altri requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici che debbono caratterizzare gli ippodromi e le società di gestione; le regole per il funzionamento della giustizia sportiva che dovrà basarsi sulla clausola compromissoria obbligatoria; l'obbligo di approvazione di piani pluriennali per l'allevamento predisposti dall'Unione).

L'articolo 3 prevede che le funzioni svolte dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ittico (ASSI), soppressa con il decreto-legge n. 95 del 2012, vengano trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che diviene il responsabile della definizione ed aggiornamento delle regole e dei controlli relativi all'attività del settore. Viene, quindi abrogato quanto disposto dal comma 9-bis dell'articolo 23-*quater* del decreto legge n. 95 del 2013 secondo il quale Unirelab srl continua a svolgere le funzioni in materia di controllo dei concorsi e delle manifestazioni ippiche fino a trasferimento delle sue quote sociali allo stesso Dicastero. Tale previsione viene abrogata, prevedendosi, che per la società Unirelab si provveda allo scioglimento o all'alienazione. Per le funzioni svolte dal Dicastero agricolo si stabilisce l'attribuzione dell'1 per cento del totale delle entrate dell'Unione, a valere sul fondo annuale di dotazione.

L'articolo 4 stabilisce il termine del 30 settembre 2013 per l'approvazione da parte dell'Unione dello schema di statuto definitivo. La norma, oltre a fornire indicazioni in merito alla composizione degli organi di governo dell'associazione, richiede anche che entro, il 31 dicembre 2013, siano assolti tutti gli adempimenti necessari affinché il settore ippico possa essere pienamente funzionante a partire dal 1° gennaio 2014; a tal fine si prevede che entro il 31 dicembre 2013 si provvede alla costituzione degli organi e della struttura organizzativa e agli adempimenti necessari per il funzionamento del settore ippico.

Conseguentemente, l'articolo 5 enumera le attività che l'associazione dovrà svolgere dallo stesso 1° gennaio 2014 (calendario degli avvenimenti ippici e la connessa programmazione televisiva, gestione e ripartizione del fondo annuale di dotazione; erogazione dei premi in misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali e remunerazione degli ippodromi mediante convenzioni pluriennali; attività di promozione del settore; gestione delle attività relative allo svolgimento delle gare e scommesse, comprese la gestione della banca dati delle gare; iscrizioni alle corse; raccolta delle scommesse e gestione del segnale televisivo non di competenza degli ippodromi; controllo periodico delle licenze degli operatori; cura dei rapporti con i concessionari per la raccolta delle scommesse).

A norma dell'articolo 6 l'associazione sarà tenuta a trasmettere trimestralmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed ai Monopoli di Stato una relazione sull'andamento delle scommesse, fornendo, se del caso, indicazioni su possibili modifiche migliorative.

L'articolo 7 obbliga l'associazione al pareggio di bilancio. L'eventuale avanzo deve essere iscritto nell'esercizio successivo come voce aggiuntiva nel fondo di dotazione; il disavanzo costituisce invece una voce di spesa obbligatoria nel bilancio successivo, ed andrà a riduzione degli stanziamenti.

L'articolo 8 determina, limitatamente agli anni 2014-2017, le entrate che annualmente dovranno confluire nel fondo di dotazione dell'Unione, che saranno costituite da: *a)* le quote versate annualmente dagli associati; *b)* una quota delle entrate connesse alle scommesse ippiche, che dovrà essere versata mensilmente dall'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AMS); *c)* i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi; *d)* una quota del « prelievo erariale unico », non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico (PREU) maturato nell'anno precedente (la norma peraltro precisa che la copertura di tale trasferimento di prelievo erariale alla Lega è assicurata dalle « maggiori entrate maturate annualmente », relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento); *e)* per intero, le imposte derivanti da tutti i giochi pubblici effettuati all'interno degli ippodromi, per la commercializzazione dei quali dovrà intervenire l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che dovrà definire, entro il 1° marzo 2014, gli indirizzi di efficienza operativa (nella distribuzione dei giochi, standard dei locali, numero di apparecchi); *f)* il 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'introduzione di scommesse con vincita in denaro su eventi virtuali, assimilabili a corse ippiche.

Con l'articolo 9 è prevista l'adozione, entro due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di un decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per: *a)* la gestione delle scommesse ippiche attraverso l'istituzione di un totalizzatore unico; *b)* la revisione di criteri e modalità di gestione e di riparto delle risorse, derivanti da giochi e scommesse a totalizzatore, secondo i parametri ivi stabiliti; *c)* l'applicazione, sulla raccolta annuale delle scommesse a quota fissa, di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'Unione, pari, rispettivamente all'1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua.

Con l'articolo 10 si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, le quote delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in

denaro destinate originariamente all'UNIRE, di cui ai commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) sono destinate all'Unione. A partire dal 1° gennaio 2018 è soppresso il contributo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *d)*.

L'articolo 11, infine, prevede, che le competenze e lo svolgimento dell'attività tecnico-ippica dell'area « sella », già attribuite all'agenzia per lo sviluppo del settore ippico, e poi trasferite al Dicastero agricolo, sono attribuite alla Federazione italiana sport equestri (FISE).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), nel preannunciare la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di legge sul settore ippico, osserva che esso versa in una grave situazione a causa delle scelte scellerate perpetrate nel passato. Si parla inoltre spesso di risorse destinate al settore, dimenticando che esse non potrebbero che essere restituite, provenendo dal settore ippico stesso. La nuova proposta di legge avrà dunque lo scopo di creare una nuova *governance* del settore, per evitare che il settore cada in mani private e assicurare che invece rimanga saldamente in mani pubbliche.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale potrà proseguire il dibattito di carattere generale.

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

C. 898 Faenzi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Marco CARRA (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge, che riproduce l'atto Camera n. 5191 della scorsa legislatura, prevede disposizioni di modifica

della legislazione concernente la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi, al fine di considerare i cambiamenti intervenuti nel settore, garantendo una tracciabilità dell'origine del prodotto anche attraverso una nuova normativa fiscale.

La materia è stata oggetto di esame anche nella passata legislatura da parte della Commissione Agricoltura. Si tratta quindi di riprendere un cammino, in vista del quale preannuncia la presentazione di una proposta di legge anche da parte del deputato Fiorio.

Gli obiettivi restano gli stessi, tenuto conto che la disciplina della materia risale alla legge n. 752 del 1985, che ha definito un quadro normativo di riferimento per la legislazione regionale, che necessita oggi di inevitabili adeguamenti di fonte all'ampliamento del mercato del tartufo.

La legge ha riconosciuto un ruolo alle regioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, consentendo in tal modo il recupero di aree marginali, nonché l'integrazione del reddito degli agricoltori e ulteriori forme di tutela e valorizzazione ambientale. In questo senso, anche il settore dei tartufi contribuisce alla presenza diffusa delle imprese agricole sul territorio, elemento che ha acquistato anche una valenza generale, come richiesto dalla PAC. L'impresa agricola si pone quindi come luogo d'incontro fra le tradizionali coltivazioni e le nuove attività di valorizzazione dell'ambiente rurale, in cui l'ecosistema è da intendere come interazione storica, sociale e culturale di una comunità in cui l'azienda agricola è fisicamente legata.

In questa prospettiva, la legge n. 752 del 1985 ha certamente contribuito a rendere più ordinata ed ecologicamente responsabile la raccolta dei tartufi, superando la conflittualità fra proprietari o conduttori dei fondi e raccoglitori, permettendo la crescita di professionalità dei ricercatori e, comunque, contribuendo a fornire un quadro di certezza di cui beneficiano anche i consumatori. Tuttavia, secondo le sollecitazioni provenienti dagli stessi operatori è ormai necessario aggiornare le regole che governano il settore, per

armonizzare le normative regionali e i nuovi indirizzi di livello europeo e per promuovere lo sviluppo di tale attività.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, essa – come si legge nella relazione illustrativa – intende rispondere alle esigenze delle aziende che operano nel settore dei tartufi, migliorando il sistema organizzativo e regolamentare a livello generale dal punto di vista fiscale e contabile, in coerenza con quanto avviene negli altri Paesi dell'Unione europea, consentendo di tutelare la produzione nazionale e di promuovere un'integrazione sempre più forte tra prodotto e territorio e valorizzando la figura emblematica nella filiera del tartufo, rappresentata dal « tartufaio » che la normativa vigente, di fatto, annulla.

In particolare, gli articoli da 1 a 14 prevedono modifiche alla legge n. 752 del 1985, adeguandola alla nuova ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e tenendo conto dei cambiamenti determinatisi all'interno del comparto, in considerazione del ruolo sempre più rilevante assunto dal mercato del tartufo, oltre che del notevole rilievo rivestito dallo stesso settore ai fini del rilancio e dello sviluppo di molte aree rurali e forestali del Paese.

Gli articoli da 15 a 18 recano misure in materia fiscale relative alla raccolta dei tartufi, concernenti in particolare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la determinazione del reddito derivante dall'attività di raccolta di tartufi.

Sottolinea quindi che il punto centrale del provvedimento è la tracciabilità del prodotto all'origine, anche attraverso una nuova normativa fiscale. Sul profilo fiscale e sulla conseguente necessità di una copertura finanziaria si è tuttavia fermato il lavoro della Commissione nella precedente legislatura.

Quanto al successivo *iter*, per il quale sono stati preannunciati altri progetti di legge, ritiene utile riprendere il confronto con gli operatori del settore e con le regioni.

Massimo FIORIO (PD) precisa, quanto al profilo finanziario del provvedimento,

che lo stesso non necessita di una copertura finanziaria, ma anzi, lungi dal concedere un favore agli operatori del settore, consente l'emersione del mercato nero e conseguentemente un incremento del gettito fiscale. Sul punto, occorrerà pervenire ad un chiarimento con il Governo.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale potrà proseguire il dibattito di carattere generale.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.45

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, rileva che il decreto-legge n. 54, esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite VI e XI, contiene disposizioni diverse, che per vari profili interessano la Commissione Agricoltura.

L'articolo 1 sospende per il 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza il prossimo 16 giugno. In particolare, il

comma 1 individua le categorie di immobili alle quali si applica la sospensione: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati come abitazioni di tipo signorile (A/1); abitazioni in ville (A/8); castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/9); b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Nel rinviare alla documentazione a disposizione per l'illustrazione del regime vigente dell'IMU agricola, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge precisa che la sospensione della prima rata IMU 2013 opera nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi che la norma stessa esplicita. Si tratta, in dettaglio: della riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; della modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale; dell'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Per far fronte delle minori entrate per i comuni derivanti dalla sospensione della prima rata dell'IMU ed ai conseguenti problemi di liquidità per tali enti, il comma 2 dell'articolo 1 introduce una norma di deroga alle disposizioni in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale. In particolare si dispone che, sino alla data del 30 settembre 2013, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria sia ampliato di un importo corrispondente, per ciascun comune, al 50 per cento del gettito dell'IMU relativo all'anno 2012, come indicato nell'Allegato A al provvedimento.

Il comma 3 dispone che gli oneri sugli interessi dovuti dai comuni a fronte delle maggiori anticipazioni di tesoreria siano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno. Il comma 4 quantifica tali oneri per interessi in 18,2 milioni di euro per l'anno 2013, calcolati dalla relazione tecnica applicando all'importo complessivo dell'incremento di anticipazioni (2.426,4 milioni di euro) un tasso di interesse annuale pari al 3 per cento e rideterminando su base trimestrale l'importo ottenuto. Il medesimo comma 4 prevede inoltre alla copertura finanziaria dei predetti oneri.

L'articolo 2 fornisce ulteriori indicazioni circa la riforma della fiscalità immobiliare sottesa alla sospensione della prima rata IMU, stabilendo, al primo periodo, che la riforma dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari di approvazione e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo.

A tale riguardo, ricorda che le Assemblee della Camera e del Senato, in data 7 aprile 2013, hanno approvato le risoluzioni sul DEF 2013. Tali risoluzioni, prendendo atto dell'efficacia del consolidamento fiscale svoltosi negli ultimi anni che proietta un'evoluzione dell'indebitamento netto inferiore al limite del 3 per cento ed un saldo strutturale che si avvicina al pareggio nei prossimi anni, ed evidenziandosi come vi siano le premesse per la conclusione della « procedura di disavanzo eccessivo », impegnano il Governo, tra l'altro, a riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio 2013-2014 e ad individuare gli interventi prioritari necessari per dare attuazione alle linee programmatiche indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue comunicazioni alle Camere e su cui ha ottenuto la fiducia, sottoponendo tempestivamente tali nuovi indirizzi all'approvazione parlamentare e presentando quindi al Consiglio europeo e

alla Commissione europea un aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

In tale contesto il secondo periodo del comma 2 reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale, in caso di mancata adozione della predetta riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina dell'IMU attualmente in vigore e il termine di versamento della prima rata dell'imposta è fissato, per gli immobili che hanno usufruito della sospensione, al 16 settembre 2013.

A proposito dell'IMU agricola, ricorda che nel corso delle audizioni delle organizzazioni agricole svoltasi nella giornata di ieri, è stata richiamata la questione dell'extragettito assicurato dal settore agricolo, che per legge doveva essere restituito al settore medesimo. In particolare, ricorda che l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2013, prevedeva che « Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni ». Si tratta di una disposizione introdotta a seguito di una forte polemica tra il Governo e le organizzazioni agricole in merito all'effettivo aggravio conseguente all'IMU, che tuttavia non risulta aver trovato attuazione.

L'articolo 3 stabilisce il divieto di cumulo per i membri del Governo che sono anche parlamentari del trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici).

L'articolo 4 prevede diversi interventi, tra i quali di maggior interesse per la Commissione è il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013. La norma individua indivi-

duando le relative fonti di finanziamento e domanda la fissazione dei criteri per la concessione degli ammortizzatori stessi ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (commi 1 e 2). In tale prospettiva, invita a valutare la possibilità di estendere gli ammortizzatori sociali in deroga anche al settore della pesca, con particolare riferimento alle persone imbarcate.

L'articolo 4 prevede altresì il mantenimento delle somme già impegnate e non ancora pagate per i contratti di solidarietà ed il loro reimpiego per le medesime finalità (comma 3); la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per i contratti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni (comma 4); l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2013 del termine per i contratti a tempo determinato di talune unità della protezione civile.

In conclusione, ritiene che il provvedimento vada valutato positivamente per i suoi positivi riflessi per il settore agricolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE sottolinea che il decreto-legge in esame contiene alcuni interventi prioritari per affrontare la situazione economico-finanziaria del Paese e i suoi effetti sull'occupazione. Precisa al riguardo che il provvedimento, per come è impostato, non determinerà problemi di liquidità per gli enti locali e risulta inoltre in linea con gli impegni assunti con il DEF 2013 e con le relative risoluzioni parlamentari, nonché

con gli impegni assunti in sede europea. Inoltre, si dettano le basi per una rivisitazione della tassazione degli immobili.

Auspica pertanto che la Commissione voglia valutare positivamente il provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, chiede, raccogliendo una informale sollecitazione del Governo, se vi sono le condizioni per pervenire nella seduta odierna all'espressione del parere.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, ritiene opportuno rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame, con la deliberazione del parere.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, precisando che in tale seduta si procederà alla deliberazione del parere.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Atto n. 6.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 29 maggio 2013.

Michele BORDO, *presidente*, con riferimento alla richiesta avanzata nella seduta

del 29 maggio scorso di procedere ad alcune audizioni sul provvedimento in esame, informa la Commissione che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza testé svoltasi si è concordato di non svolgere audizioni – anche tenuto conto del fatto che in tal senso sembrano orientate le Commissioni di merito Giustizia e Ambiente – ma di acquisire dai soggetti interessati eventuali note o osservazioni, invitando le associazioni di categoria e, eventualmente, soggetti che i gruppi vorranno indicare, a far pervenire entro la prossima settimana loro eventuali osservazioni, così che la Commissione possa tenerne conto e esprimere il parere entro il termine prescritto del 16 giugno prossimo.

Paolo ALLI (PdL), *relatore*, informa che si è appena svolta una seduta delle Commissioni riunite II e VIII, nel corso della quale ha proposto, in linea con l'orientamento assunto dall'Ufficio di presidenza della XIV Commissione, di richiedere congiuntamente eventuali osservazioni alle associazioni di categoria maggiormente interessate, anche a tal fine posticipando alla fine della prossima settimana l'espres-

sione del parere. Le Commissioni di merito hanno concordato sul punto.

Vega COLONNESE (M5S) richiama i contenuti della relazione svolta dal collega Alli, con riferimento al ruolo delle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente, rispetto alle quali riterrebbe opportuno che le Commissioni competenti per il merito svolgessero approfondimenti. In particolare, riterrebbe necessaria una valutazione dell'incidenza effettiva delle analisi fatte dalle ARPA, organi spesso politicizzati.

Paolo ALLI (PdL), *relatore*, rileva come l'osservazione della collega Colonnese affronti una questione metodologica di carattere generale, che va oltre il merito del singolo provvedimento all'esame della Commissione. In ogni caso, si farà latore di tale esigenza di approfondimento presso la Commissione Ambiente, ricordando che sul tema è stata presentata una proposta di legge di riforma complessiva delle ARPA e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA. Richiama quindi la propria esperienza in qualità di Direttore Generale dell'assessorato ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia e ricorda il lavoro preciso e puntuale che le Agenzie regionali svolgono sul territorio e la considerazione della quale godono presso i cittadini, per l'indipendenza e il ruolo di garanzia svolto.

Antonino MOSCATT (PD) valuta esauritiva l'illustrazione del provvedimento svolta dal relatore e ritiene che lo schema di decreto sia necessario per introdurre un adeguato sistema sanzionatorio, come previsto dall'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1005/2009.

Giudica quindi positiva la decisione assunta di consultare le categorie interessate, anche al fine di condividere con il sistema delle imprese un intervento nor-

mativo che in realtà non fa che adeguare alla normativa dell'Unione europea l'ordinamento italiano. Intende sottolineare che le sanzioni introdotte sono poste a salvaguardia di quelle imprese sane e virtuose che, in molti casi, si sono già adeguate alle previsioni del Regolamento. Esprime, in conclusione, una valutazione positiva sul provvedimento.

Paolo ALLI (PdL), *relatore*, informa i colleghi che le Commissioni di merito svolgeranno un approfondimento anche in ordine alle modalità di recepimento del Regolamento presso altri Stati europei; ciò consentirà di valutare appieno l'adeguatezza delle sanzioni proposte, che merita di essere approfondita sia rispetto ad altri ordinamenti che rispetto a fattispecie analoghe già disciplinate dalla legislazione nazionale, anche in considerazione del rilievo penale che assumerebbero alcune violazioni, ad esempio in tema di tenuta dei registri o di smaltimento.

Antonino MOSCATT (PD) ritiene particolarmente utile disporre di un quadro comparativo, anche al fine di valutare l'opportunità di una proroga per l'adeguamento delle imprese coinvolte ad alcune specifiche disposizioni, quali appunto quelle riguardanti la tenuta dei registri o lo smaltimento delle sostanze nocive in questione.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) giudica di grande utile l'approfondimento comparativo tra Stati membri; riterrebbe interessante conoscere, ad esempio, la legislazione slovena in materia, di particolare interesse per le imprese del nord est.

Michele BORDO, *presidente*, Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

RISOLUZIONI:

7-00015 Rosato ed altri: Istituzione di una struttura unica di gestione della flotta elicotteristica statale (<i>Discussione e rinvio</i>)	14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013. C. 841 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	19

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	20
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa (<i>Esame e rinvio</i>)	23
AVVERTENZA	29

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del COCER-Interforze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (Atto n. 9)	30
Audizione informale di rappresentanti del COCER-Interforze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (Atto n. 11)	30

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti. Atto n. 9 (Rilievi alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
ALLEGATO (<i>Proposta di rilievi presentata dal relatore</i>)	33
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
---------------------------------------------------------------------	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività. (COM(2013) 165 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento <i>ex ante</i> delle grandi riforme di politica economica previste. (COM(2013) 166 def.) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	37

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013. C. 841 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Atto n. 13 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
AVVERTENZA	44

VI Finanze

RISOLUZIONI:

7-00005 Sottanelli ed altri: Proroga della detraibilità al 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia.	
7-00025 Barbanti ed altri: Rafforzamento del regime di detraibilità delle spese per la ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Ritiro degli atti</i>)	45

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. C. 875 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, Josefa Idem, per gli aspetti di competenza della Commissione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	58
7-00008 Bonafè: Sui Mondiali di ciclismo 2013 in Toscana (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	58
Sui lavori della Commissione	59
Sui lavori della Commissione	59

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	60
Proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte. Atto n. 1.	
Proposta di nomina del signor Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Atto n. 3 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	60
AVVERTENZA	64

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-00004 Pili: Necessità di pervenire alla tempestiva definizione del regime degli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree da e per la Sardegna.	
5-00008 Pili: Necessità di determinare un puntuale metodo di calcolo dell'onere di servizio pubblico ai fini di una corretta applicazione della disciplina della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna.	
5-00009 Pili: Indisponibilità di posti sulle rotte aeree che collegano la Sardegna a Roma e a Milano nelle giornate del 27, 28 e 29 agosto 2011.	

5-00027 Pili: Modalità di determinazione degli oneri di servizio pubblico nell'ambito della ridefinizione della continuità territoriale aerea con la Sardegna.	
5-00041 Pili: Dubbi sulla correttezza della procedura adottata per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico per il trasporto aereo con la Sardegna.	
5-00042 Pili: Distorsioni nella definizione della tariffa da sottoporre all'accettazione dell'onere di servizio pubblico relativamente ai servizi di trasporto aereo con la Sardegna	65
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-00056 Tullio: Tempi e modalità di realizzazione del terzo valico dei Giovi a seguito della riduzione di risorse operata dal CIPE	67
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-00063 Velo: Ipotesi di soppressione dei collegamenti ferroviari veloci nella tratta tirrenica ..	67
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	76
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Unione interporti riuniti (UIR), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 730 Velo ed altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »	67
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di R.ETE Imprese Italia in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1)	78
AUDIZIONI:	
Audizione del presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Giovanni Pitruzzella, in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	78
SEDE CONSULTIVA:	
DL 54/2013 Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI:	
5-00124 Fedriga: Trattamenti di disoccupazione dei lavoratori italiani frontalieri in Svizzera ..	82
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-00109 Gnechi: Proroga della tutela del reddito dei lavoratori in attesa del trattamento pensionistico	83
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-00177 Labriola: Tutela occupazionale nell'area di Manfredonia/Mattinata/Monte Sant'Angelo	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	86
XII Affari sociali	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) ..	88

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo e C. 1020 Schullian (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 760, C. 903 e C. 1020 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	89
Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori nel settore agricolo. C. 301 Fiorio e C. 474 Oliverio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	90
Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso e C. 521 Oliverio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 338 e C. 339</i>)	91
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio e C. 761 Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 341 e C. 761 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	93
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio (<i>Esame e rinvio</i>)	94
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni (<i>Esame e rinvio</i>)	99
Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. C. 475 Oliverio (<i>Esame e rinvio</i>)	105
Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi (<i>Esame e rinvio</i>)	111

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
AVVERTENZA	115

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	116

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 7,00



17SMC000320